
AGGIORNAMENTI NORMATIVI

LA PRESENZA DI ENTI CIVILI IN PARROCCHIA: OPPORTUNITÀ, STRUMENTI E LIMITI

Negli ultimi anni è assai cresciuto il numero di parrocchie che hanno instaurato forme di collaborazioni con altri enti giuridici (associazioni, fondazioni, cooperative e società): dalle più diffuse associazioni sportive dilettantistiche¹, alle realtà che svolgono le proprie attività negli ambienti parrocchiali², fino agli enti più strutturati che operano al fine di raccogliere (o semplicemente promuovere la raccolta di) contributi finanziari da destinare poi alla parrocchia per le sue opere³.

Questa interazione può certamente essere un'occasione di crescita e di sviluppo per le rispettive attività, ma può anche dare origine a situazioni confuse, e frequentemente non conformi alla normativa, che espongono la parrocchia a due rischi:

- dover rispondere giuridicamente di attività che “ritiene” dell'altro ente (per es. in tema di autorizzazioni amministrative e di risarcimento dei danni)⁴,

¹ L'art. 90 della L. n. 289 del 27.12.2002 ha di fatto spostato l'attività sportiva non agonistica promossa e realizzata direttamente dalle parrocchie alle nuove associazioni sportive dilettantistiche che utilizzano le strutture parrocchiali.

² È il caso di non poche cooperative, associazioni di volontariato, piccole fondazioni e associazioni senza personalità giuridica; in molti casi la genesi di questi enti trova origine all'interno della comunità parrocchiale e con la parrocchia si sono create preziose sinergie.

³ È il caso delicatissimo e non sempre lecito – come si vedrà – delle Onlus e delle OdV che godono di significative agevolazioni per quanto riguarda la raccolta fondi e per questo motivo si interpongono tra i benefattori e la parrocchia per accrescere la convenienza delle offerte liberali in capo a colui che dona.

⁴ Questa situazione si verifica frequentemente quando le attività sono svolte negli ambienti parrocchiali; in questo caso, infatti, la presunzione è che la titolarità dell'attività sia della parrocchia se non vi è l'evidenza di elementi sicuri che la riconducono ad un altro soggetto. Un caso di per sé “banale” può far percepire il pericolo insito in questa incertezza: l'uso di musica in oratorio senza aver adempiuto agli obblighi SIAE ed SCF è responsabilità del parroco oppure del presidente dell'associazione di volontariato che con alcuni suoi soci ha organizzato negli ambienti parrocchiali un evento promozionale?

- essere coinvolta in un contenzioso per aver beneficiato di agevolazioni fiscali non ammesse avendo percepito dall'ente dei contributi finanziari che non potevano essergli erogati⁵.

È, dunque, importante che sia la parrocchia che gli altri enti accostino il tema delle collaborazioni e delle sinergie con grande rigore, avvalendosi di consulenti preparati (non solo in materia fiscale, ma anche civile e canonica), rifuggendo dalla tentazione di ridurre la questione al mero profilo della convenienza economica. Questa attenzione non può essere presente solo quando si tratta di strutturare la collaborazione, in quanto l'esperienza attesta che rapporti davvero ben impostati e corretti possono poi decadere e generare situazioni gravemente confuse e illecite. All'origine di tale deriva vi sono di solito due circostanze:

- la convinzione che “il bene debba essere fatto a tutti i costi”⁶,
- la mancata conoscenza delle norme interne che regolano l'azione degli enti (per es. gli scopi statutari e i poteri degli amministratori) e delle disposizioni civili, amministrative e fiscali introdotte dal legislatore per circoscrivere la loro attività ed evitare l'abuso delle agevolazioni ad essi riconosciute.

Il pericolo di trovarsi, quasi senza accorgersi, in situazioni pericolose può essere facilmente evitato se coloro che governano gli enti (il parroco, il presidente, il consiglio di amministrazione, il cassiere, il segretario amministrativo) si impegnano a:

- a) mantenere sempre la chiarezza in ordine:
 - alle intenzioni dei protagonisti (quali obiettivi intendono perseguire),
 - agli strumenti utilizzati (attraverso quali attività e con quali modalità i protagonisti intendono raggiungere i rispettivi obiettivi),
 - ai rapporti giuridici che si intendono instaurare (quali contratti si sottoscrivono e quali impegni si assumono),
- b) e, prima ancora, ad avere una conoscenza adeguata delle molteplici normative⁷.

Al contrario, l'ambiguità di cui si è detto diventa sicuro pericolo e danno certo quando si sviluppano relazioni confidando sul fatto che molti hanno già percorso analoghe vie senza incontrare alcun problema, oppure sotto-

⁵ Questo pericolo si realizza ogni volta che un soggetto fiscalmente agevolato (per es. Onlus, OdV, Cooperativa sociale, ONG, APS) “gira” alla parrocchia contributi o avanzi di gestione, oppure regala/presta beni e strumenti (per es. il pullmino per l'oratorio) al di fuori dei casi permessi.

⁶ La convinzione così espressa è, molto spesso, la versione edulcorata del principio per cui “il fine giustifica i mezzi”.

⁷ Tale conoscenza molte volte può non essere un patrimonio posseduto direttamente dagli amministratori ma è garantita dai consulenti che assistono gli enti e, per la parrocchia, dagli uffici di Curia.

scrivendo una convenzione (il cui testo rischia di essere solo un coacervo di clausole) evocata come se fosse una parola magica capace di aprire tutte le porte o di esorcizzare tutti i rischi.

I paragrafi che seguono intendono offrire alle parrocchie (e, indirettamente, anche agli enti che con esse collaborano) indicazioni utili sia nel momento in cui si muovono i primi passi (per es. quando se ne discute nel consiglio pastorale o degli affari economici), sia quando si definisce una collaborazione o la si vuol far crescere.

1. ALCUNE PREMESSE PER CUSTODIRE LA NECESSARIA CHIAREZZA

Sono due le circostanze che possono indurre a creare una relazione tra la parrocchia e altri enti:

- quando le attività dell'ente si pongono in continuità con quelle della parrocchia a prescindere dal fatto che siano realizzate in ambienti parrocchiali,
- quando l'ente utilizza a qualsiasi titolo (in comodato, in locazione o in forza di un diritto reale) ambienti dalla parrocchia, a prescindere dal fatto che le sue attività si pongano in continuità con quelle della parrocchia.

Di fatto la situazione più esposta all'ambiguità e al pericolo di confusione è quest'ultima, come si mostrerà più avanti. Al contrario quando le attività si svolgono in ambienti diversi è piuttosto difficile che possano crearsi intrecci pericolosi in quanto il fatto stesso di operare in luoghi distanti impedisce che si creino incertezze in merito alla titolarità delle iniziative e alla conseguente responsabilità (civile, amministrativa, penale e finanziaria).

La seconda premessa, purtroppo assai trascurata o addirittura neppure conosciuta, intende segnalare che per l'ordinamento italiano non è possibile gestire direttamente un'attività "in comunione"⁸ al contrario di quanto invece ammesso per la proprietà sui beni (che conosce l'istituto della comunione o comproprietà⁹) o per un credito o un debito (si veda, per es. il tema della solidarietà passiva quando più soggetti sono condebitori verso un medesimo soggetto¹⁰).

⁸ Tale espressione evoca la possibilità – come detto esclusa – che più soggetti siano immediatamente titolari di un'iniziativa per una quota (per es. un terzo, metà, il 7%) di un'attività, ovvero di un'iniziativa.

⁹ Art. 1100, cod. civ. «Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti».

¹⁰ Art. 1292, cod. civ. «L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori».

Poiché però la gestione di un'attività condivisa da più soggetti è riconosciuta dall'ordinamento meritevole di tutela, il legislatore ha creato due diversi istituti che interpongono tra i soggetti promotori e l'attività un nuovo e diverso soggetto giuridico:

- quando la gestione condivisa di un'attività è tesa a dividere l'utile economico si costituisce una società (che è un soggetto giuridico diverso ed autonomo rispetto alle persone-soci che lo hanno promosso)¹¹;
- quando invece prevale la finalità ideale (ed è esclusa qualsiasi volontà di ottenere un vantaggio economico personale) si costituisce un'associazione o una fondazione¹².

Dunque per gestire in comune un'attività occorre interporre un soggetto giuridico che diviene titolare unico e unico responsabile dell'attività, ed è diretto – in forza del principio di maggioranza – dagli associati raccolti in assemblea e dal consiglio di amministrazione (che risponde solo all'assemblea e all'autorità governativa, nei casi in cui ciò è previsto¹³).

Negli anni recenti si sono sviluppati anche altri strumenti per permettere una sorta di co-gestione di un'attività con modalità che non implicano necessariamente la creazione di un nuovo soggetto: il Contratto di Rete¹⁴ e l'Associazione temporanea di imprese¹⁵ (ATI) o di scopo (ATS)¹⁶. In entram-

¹¹ Art. 2247, cod. civ. «Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili».

¹² Si vedano gli articoli dell'avv. Cristina Vaccario pubblicati nei numeri 1/2014 e 2/2014 della rivista.

¹³ Art. 25, cod. civ. «L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori».

¹⁴ Art. 3, c. 4, D.L. 5/2009 «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa».

¹⁵ Questo istituto è disciplinato dal Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).

¹⁶ Questo istituto non è disciplinato dal legislatore; talvolta è evocato da norme am-

bi i casi l'ordinamento giuridico ha inteso favorire lo sviluppo di sinergie attraverso figure più leggere e flessibili di quelle tradizionali (società o associazioni) evitando di dover dar vita ad un nuovo soggetto ed interponendo nei rapporti con i terzi solo un rappresentante dei partecipanti, la cosiddetta "capogruppo"¹⁷. In altre parole, questi contratti hanno un doppio profilo: verso i terzi, *in primis* i finanziatori o il committente di un appalto, la capogruppo-rappresentante assume i diritti e i doveri e impegna tutti i partecipanti; *ad intra*, invece, ciascun partecipante rimane immediatamente responsabile della parte di attività che deve realizzare e gestire (ciò vale anzitutto per quanto riguarda i riflessi fiscali ed amministrativi). La libertà contrattuale permette poi alle parti di disciplinare come meglio ritengono i modi, le procedure e gli adempimenti necessari per realizzare l'iniziativa unitaria (per es. come procedere alla sostituzione di un partecipante inadempiente, come risolvere la questione del risarcimento dei danni causati agli altri partecipanti, il riparto del prezzo dell'appalto o dei contributi pubblici, la verifica del corretto adempimento degli obblighi assunti dai partecipanti).

Dunque questi istituti non possono essere utilizzati per gestire "assieme e immediatamente" una o più attività¹⁸.

Purtroppo l'esperienza attesta che le parrocchie non raramente promuovono (o sono indotte a promuovere) la costituzione di associazioni, fondazioni, cooperative, società, contratti di rete e ATS mirando invece a tale obiettivo; così una parrocchia promuove la nascita di una associazione per gestire "assieme" un centro sportivo:

- la proprietà dell'immobile è della parrocchia,
- il titolare del conto corrente è l'associazione¹⁹,
- la partita IVA utilizzata è quella della parrocchia in quanto già titolare dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale,
- il personale retribuito è contrattualizzato dall'associazione,
- il contratto di assicurazione... non lo sottoscrive nessuno, ciascuno pensando di essere già assicurato.

La terza premessa richiama un cardine dell'ordinamento giuridico, cioè la necessità che la realtà corrisponda alla forma; occorre infatti evitare

ministrative quali i bandi pubblici per la erogazione di contributi economici.

¹⁷ In prima approssimazione si può affermare che sia le forme più leggere del Contratto di Rete che l'ATI sono particolari contratti che declinano con particolari attenzioni l'istituto del mandato con rappresentanza (art. 1703, «*Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra*»).

¹⁸ La conclusione è radicalmente diversa quando la parrocchia e l'altro ente promuovono assieme un terzo soggetto (per es. un'associazione o un'associazione temporanea di scopo) per gestire un'attività che è detta "comune" solo in senso figurato.

¹⁹ Può anche accadere che questa scelta sia dettata dalla volontà di escludere dal rendiconto parrocchiale i movimenti finanziari e dalla necessità di acquisire l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano per l'apertura del conto.

che un nuovo soggetto civile sia solo un gestore formale ed apparente, che in realtà serve solo a nascondere il reale amministratore: colui che di fatto dirige l'attività. Per l'ordinamento giuridico quando i fatti non corrispondono alla forma (cioè ai contenuti dei contratti e delle convenzioni) sono i primi a prevalere e nulla potrà evitare la chiamata in corresponsabilità di colui che assume anche senza volerlo il ruolo dell'amministratore di fatto (che di volta in volta può essere una persona fisica o anche lo stesso ente parrocchia).

Avendo come riferimento queste tre premesse è ora possibile presentare una serie di situazioni omogenee, così da permettere alle parrocchie di riconoscere quali iniziative sono praticabili e conformi alla normativa.

2. ATTIVITÀ GESTITE DA UN SOGGETTO DIVERSO DALLA PARROCCHIA

Ciò che caratterizza le situazioni di seguito descritte è il fatto che un'attività simile a quelle parrocchiali sia gestita da un soggetto diverso.

a) Attività che eccedono le possibilità (pastorali) della parrocchia

Non è infrequente incontrare una sorta di passaggio del testimone tra la comunità cristiana che con saggia intraprendenza ha promosso una particolare attività e un soggetto diverso che dopo alcuni anni ne assume la gestione, custodendo l'intuizione originaria.

Va subito precisato che ciò che giustifica (o impone) il trasferimento dell'attività dalla parrocchia ad un altro soggetto non è la dimensione (economica/organizzativa) raggiunta dall'iniziativa, quanto, invece, il frutto di una riflessione pastorale e di un giudizio di opportunità²⁰ sviluppati da una comunità cristiana che vive in un particolare contesto religioso e sociale.

È il caso, per esempio, dei servizi di doposcuola che la parrocchia ha finora organizzato direttamente ma che ora non può più garantire da sola per il numero dei bambini che vi partecipano oppure per il quotidiano impegno organizzativo richiesto. Oppure può accadere che l'attività culturale, quella teatrale o la "banda musicale", finora gestite direttamente dalla parrocchia attraverso semplici gruppi di parrocchiali (gruppi che non hanno mai acquisito la natura di soggetti distinti dalla parrocchia), chiedono ora un accresciuto ed impraticabile impegno della parrocchia²¹ per poter esse-

²⁰ In altre parole: quali sono gli ambiti di azione che esigono l'impegno diretto dell'ente parrocchia e quali possono essere sviluppati anche da soggetti giuridici diversi.

²¹ Il giudizio di impraticabilità non è assoluto, ma relativo al contesto in cui vive la parrocchia, e deve commisurarsi con il tipo di impegno richiesto alla parrocchia per realizzare le primarie attività di religione e culto (culto, educazione dei ragazzi, carità, formazione degli adulti, preparazione delle figure educative, cura degli immobili).

re continuate (a livello fiscale, amministrativo e contrattuale) e per questo motivo sono “consegnate” ad un altro soggetto promosso dalla stessa parrocchia.

In alcuni casi più che di trasferimento dell'intera attività, si tratta di una differenziazione dell'attività per cui una parte (probabilmente quella di base) è mantenuta in capo alla parrocchia, mentre quella più specialistica/articolata è trasferita ad un soggetto civile (per es. un'attività di concreto aiuto all'estero – come la spedizione di *container* con materiali di prima necessità – finora garantita dal gruppo missionario e ora diventata così strutturata e significativa – a motivo anche dell'invio di volontari – da dare vita ad un'associazione di volontariato o ad una cooperativa).

b) Attività simili a quelle parrocchiali già gestite da altri soggetti

Può accadere che determinati servizi di natura sociale (in ambito caritativo, assistenziale e sanitario) siano assicurati, nel medesimo territorio, sia dalla parrocchia che da altri enti; in questi casi potrebbe essere opportuno unire le forze per garantire con maggior efficacia ed efficienza l'aiuto a chi ne ha bisogno. Tale unione potrebbe realizzarsi attraverso la costituzione di un nuovo soggetto che assume la gestione di entrambe le attività, oppure attraverso la cessione dell'attività parrocchiale al soggetto civile. Non è però escluso che i due enti concordino di caratterizzare in modo particolare le rispettive attività, magari riservando quelle di base alla parrocchia e quella più specialistica all'ente civile.

c) Manifestazioni che per le dimensioni e la natura eccedono i compiti primari di una parrocchia

È il caso, ad esempio, delle feste patronali che raccolgono ed integrano in un unico programma eventi di natura religiosa e iniziative più ricreative o spettacolistiche (per es. il palio cittadino alla cui organizzazione concorre anche l'amministrazione comunale o la Pro Loco). Soprattutto per le dimensioni raggiunte da questi eventi – e l'impegno economico richiesto connesso con le inevitabili responsabilità giuridiche – può essere impossibile mantenere una gestione immediata e totale in capo alla parrocchia. La soluzione più adeguata e contemporaneamente capace di mantenere l'unitarietà della manifestazione implica la costituzione di un nuovo soggetto giuridico partecipato dalla parrocchia e dalla comunità civile (amministrazione comunale e Pro Loco) cui affidare la gestione dell'intera festa, all'interno della quale la parrocchia mantiene la responsabilità solo degli eventi prettamente religiosi.

Queste diverse situazioni e le relative sinergie non presentano profili particolarmente problematici purché sia chiaro quale sia il soggetto giuridico – diverso dalla parrocchia – che è titolare delle diverse attività ed iniziati-

ve²². In altre parole se le attività sono condotte e amministrare con il solo coinvolgimento dell'ente che ne è formalmente titolare (senza intromissioni di persone diverse dal presidente, dal direttore, dal consiglio di amministrazione, dai revisori) non dovrebbero sorgere difficoltà. Se, invece, altri si intromettono nella direzione... ne diventano responsabili, senza potersi sfilare invocando mere questioni di forma²³.

Vi sono degli "indizi" preziosi che permettono di ricondurre una determinata attività ad un preciso soggetto (diverso dalla parrocchia) e, dunque, di dimostrare la titolarità effettiva:

- nelle diverse forme di pubblicizzazione dell'attività il riferimento è univoco e al medesimo soggetto organizzatore (denominazione, indirizzo della sede, recapiti, numero di codice fiscale o di partita IVA);
- chi intende partecipare alle attività dell'ente presenta la richiesta utilizzando moduli che indicano in modo coerente e completo il titolare (e il responsabile) dell'attività;
- i contratti con i fornitori di beni e servizi (compresi quelli di lavoro e di collaborazione) necessari per organizzare l'attività sono sottoscritti solo dall'amministratore dell'ente titolare della stessa;
- le ricevute rilasciate a chiunque abbia erogato denaro (sia a titolo di corrispettivo che di liberalità) sono intestate all'ente gestore ed indicano il corrispondente codice fiscale (o partita IVA); inoltre il soggetto che sottoscrive il documento riconsegnato a colui che ha operato il pagamento è formalmente inserito nell'organico dell'ente;
- le domande per ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative per svolgere l'attività sono presentate dall'ente titolare, come pure i documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione sono intestati al medesimo soggetto²⁴;
- i documenti fiscali obbligatori in relazione all'attività svolta sono intestati al solo ente titolare;

²² Come si è già sottolineato è decisivo che tale chiarezza non sia limitata al momento in cui il nuovo soggetto comincia ad operare, ma che permanga nel tempo, soprattutto quando la situazione si evolve e/o cresce.

²³ Si tenga conto che le responsabilità giuridiche (siano esse per risarcimento dei danni oppure fiscali) si aggiungono e non si sostituiscono. Pertanto se vi è l'evidenza che un soggetto non partecipa degli organi dell'ente si è ingerito (anche con il consenso degli organi dell'ente) nella gestione/direzione dell'attività, la sua responsabilità si aggiunge a quella di coloro che partecipano agli organi, cioè presidente, membri del consiglio di amministrazione e revisori. Questa situazione si verifica quando un sacerdote di fatto governa l'attività di un'associazione o di una cooperativa in forza del suo carisma, dell'autorevolezza sociale di cui gode ... o solo per il fatto di essere l'assistente ecclesiastico dell'ente.

²⁴ Non è infrequente che, per es., la licenza di bar sito in parrocchia sia intestata alla parrocchia, mentre da anni l'attività sia totalmente ed autonomamente gestita da un altro soggetto (senza che vi sia un contratto di affitto/comodato di azienda).

- il conto corrente bancario/postale utilizzato per gli incassi e i pagamenti è intestato all'ente titolare dell'attività;
- qualora l'attività dell'ente sia svolta utilizzando ambienti parrocchiali sussiste un contratto scritto che consente tale uso (per es. comodato/locazione) previamente autorizzato dall'Ordinario diocesano.

3. ALCUNE ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBIENTI PARROCCHIALI “NON APPARTEN-GONO” ALLA PARROCCHIA

Il fatto che negli ambienti parrocchiali si incontrino determinate attività o iniziative non deve trarre in inganno in merito alla loro titolarità: infatti può darsi che il titolare non sia la parrocchia ma un altro soggetto giuridico. Certamente in assenza di fatti e documenti univoci e coerenti l'attività sarà attribuita alla parrocchia, tuttavia – come si vedrà di seguito – è ben possibile che la parrocchia possa non essere coinvolta nella loro gestione (e, dunque, nemmeno responsabile).

a) La parrocchia concede a terzi l'uso esclusivo di una parte dei propri ambienti

Questa situazione è ben definita in quanto la concessione ad un soggetto terzo dell'uso esclusivo di un proprio ambiente garantisce una chiara separazione delle attività e delle conseguenti responsabilità. Tale precisione è garantita anzitutto dall'esistenza di un contratto che deve indicare puntualmente quali sono gli ambienti che possono essere utilizzati da altri e per quali iniziative; di conseguenza le attività svolte in questi ambienti non potranno che essere attribuite all'ente che ha sottoscritto il contratto²⁵ assieme alla parrocchia²⁶.

La chiarezza di questa situazione potrebbe però essere scalfita qualora i documenti elencati al paragrafo 2, lettera c) presentino marcate contraddizioni. Per esempio, benché sussista un contratto di locazione con una cooperativa avente ad oggetto l'edificio destinato a scuola, si usa la partita IVA della parrocchia per gestire l'attività scolastica e le autorizzazioni amministrative sono ancora ad essa intestate.

²⁵ È, dunque, importante che la persona fisica che sottoscrive il contratto per conto del terzo soggetto giuridico declini con precisione il proprio ruolo e indichi con puntualità la denominazione del soggetto contraente (ditta, partita IVA, indirizzo, recapiti, funzione).

²⁶ In questo caso è necessario che il contratto indichi chiaramente il tipo di attività che il conduttore intende e potrà svolgere al fine di evitare che durante l'esecuzione del contratto questi possa rimproverare alla parrocchia di aver reso disponibile una struttura inadeguata, oppure che la parrocchia veda realizzate nei propri ambienti attività indesiderate.

b) La parrocchia concede a terzi l'uso a tempo parziale dei propri ambienti

La situazione è simile alla precedente, ma il fatto che l'ente terzo utilizzi solo per alcune ore/giorni le strutture parrocchiali potrebbe rendere meno evidente e chiara la diversa titolarità dell'attività; la distinzione potrebbe poi essere dissolta qualora vi sia l'incoerenza dei documenti elencati al paragrafo 2, lettera c).

Il rischio di confusione è poi maggiore quando gli ambienti utilizzati dal terzo sono l'oratorio o l'intera struttura pastorale dedicata all'educazione dei ragazzi. È il caso di un'associazione che acquisisce in comodato le aule e il cortile dell'oratorio per realizzare, in precise fasce orarie, un'attività di animazione del tempo libero: in questi casi – nonostante l'esistenza di un contratto di comodato ben fatto – potrebbe non essere semplice escludere la responsabilità della parrocchia qualora l'attività dell'associazione sia assai simile o addirittura coincida con le normali e tradizionali attività di oratorio (il gioco, la catechesi, i laboratori teatrali e di canto). Questa difficoltà si fonda sul fatto che la parrocchia non può dismettere²⁷ la gestione diretta delle essenziali attività di religione o di culto (educazione cristiana) a favore di un terzo soggetto. Si tenga anche conto che, come segnalato in premessa, non vi è spazio per una co-titolarità giuridica delle attività: non è infatti infrequente incontrare convenzioni ove la parrocchia ed un ente terzo (*in primis* cooperative o associazioni) si impegnano a cogestire l'attività di oratorio, riservandosi quest'ultimo le responsabilità giuridiche e gli aspetti formali (questioni fiscali, contratti di collaborazione e/o lavoro), mentre la parrocchia si limita a rendere disponibili gli ambienti e si riserva una non meglio definita e praticabile responsabilità pastorale.

Si recupera invece chiarezza quando la struttura concessa a terzi (a tempo parziale) è una parte ben identificata e caratterizzata delle strutture parrocchiali o oratoriane (e i documenti di cui al paragrafo 2, lett. c sono coerenti): per esempio il campo da calcio o la palestra per l'attività di un'associazione sportiva dilettantistica, oppure la sala teatro per l'attività spettacolistica/culturale di un'associazione teatrale, oppure alcune aule per l'attività di doposcuola promosso da una un'associazione di volontariato.

²⁷ Il divieto è di natura canonica in quanto uno dei tratti peculiari dell'ente parrocchia è proprio quello di garantire l'accompagnamento del cammino di fede delle giovani generazioni attraverso tutte le iniziative capaci di formare il cristiano adulto. La tradizione italiana definisce con il termine "oratorio" tale complesso di attività, ed è ormai così radicata da indicare anche l'edificio e gli ambienti utilizzati per questa finalità. Un altro elemento che sostiene il divieto di trasferire ad altri la titolarità-responsabilità della educazione cristiana è il fatto che spetta al Vescovo scegliere il sacerdote cui affidare – in veste di parroco – la cura della parrocchia: un'eventuale trasferimento ad altri delle attività di animazione e catechesi implicherebbe lo svuotamento di tale diritto del Vescovo in quanto il parroco perderebbe di fatto il diritto/dovere di condurre la vita parrocchiale.

Entrambe le situazioni non impediscono che possa svilupparsi una opportuna sinergia tra la parrocchia e il soggetto che acquisisce l'uso dell'immobile, rimanendo in zona di sicurezza e chiarezza a condizione che la parrocchia non sia coinvolta nella gestione dell'attività.

Una prima e più semplice forma di sinergia si realizza quando la parrocchia invita i propri fedeli ad impegnarsi e a collaborare con l'ente che utilizza le strutture parrocchiali. È evidente che nulla impedisce ad un fedele di collaborare con una cooperativa che utilizza alcuni spazi della parrocchia per la propria attività a sostegno di persone disabili, oppure con una associazione sportiva che organizza lo sport nelle strutture parrocchiali, oppure di essere socio di una associazione di volontariato che realizza un doposcuola nelle aule ove la parrocchia svolge l'attività di catechesi per i bambini. In questi casi deve essere chiaro – e formalizzato – il tipo di relazione che intercorre tra il parrocchiano e l'ente che utilizza gli ambienti.

La parrocchia può, poi, sostenere economicamente e direttamente l'attività dell'ente concedendo gli spazi gratuitamente (in comodato), anche rinunciando al rimborso delle spese comuni documentate (per es. energia elettrica, riscaldamento, rifiuti). Il sostegno potrebbe poi anche assumere la forma di un contributo finanziario²⁸ che liberamente la parrocchia eroga all'ente²⁹ che organizza l'attività senza che tale partecipazione implichi un suo coinvolgimento nella direzione dell'iniziativa.

4. ATTIVITÀ GESTITE ATTRAVERSO ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO

Negli anni recenti ha avuto una certa diffusione anche in ambito parrocchiale lo strumento della “associazione temporanea di scopo” (ATS) che chiede, però, di essere ben compreso.

Come accennato in premessa non si tratta di un nuovo soggetto giuridico (nonostante il nome) diverso dagli enti che lo promuovono (più parrocchie, parrocchie ed associazioni, parrocchie e cooperative), quanto di un mandato collettivo che vincola gli enti che vi partecipano e che consente di assegnare ad uno di essi la funzione ed il potere di rappresentante-capo-

²⁸ Non è inutile ricordare che tale erogazione deve avvenire (anche solo per opportunità) con sistemi tracciabili e non per contanti.

²⁹ Occorre distinguere tra l'ipotesi di un contributo liberale della parrocchia all'ente gestore (si verifica tale caso quando la parrocchia non gode di alcun vantaggio/interesse dal fatto che si realizza una precisa attività nei propri ambienti), dalla situazione simile solo in apparenza che invece trasforma il contributo in vero e proprio corrispettivo (in questo caso la parrocchia ha un interesse/vantaggio; per es. la parrocchia acquista un servizio spettacolistico perché intende offrirlo ai bambini iscritti alle attività oratoriane). La differenza non è nominale ma sostanziale e ha riflessi anche fiscali: nella seconda ipotesi può trattarsi di operazione soggetta ad IVA qualora il terzo soggetto svolga tale attività in modo organizzato.

gruppo nei confronti di un soggetto terzo (di norma l'ente finanziatore)³⁰.

Il contratto di ATS, il cui contenuto non è definito da una normativa codiciale³¹, disciplina oltre che il mandato collettivo – e la susseguente rappresentanza – anche le modalità e le regole che i soggetti partecipanti intendono osservare per adempiere gli impegni assunti dal rappresentante, nonché i rispettivi diritti e gli obblighi.

Di frequente questo istituto è evocato dai bandi pubblici di finanziamento che intendono così favorire l'aggregazione dei soggetti attorno ad un progetto comune al fine di accrescerne l'efficacia, garantendo al gruppo un unico contributo di importo maggiore; nel contempo ciascun partecipante assume nei confronti degli altri partecipanti l'obbligo di realizzare solo una parte del progetto (ricevendo la quota di finanziamento). È dunque evidente il duplice beneficio garantito dall'ATS: da un lato consente di partecipare ai bandi anche a soggetti di dimensioni/capacità ridotte che altrimenti non riuscirebbero a realizzare da soli l'intero progetto, dall'altro permette di evitare il pericolo della frammentazione e la scarsa efficacia di progetti di dimensioni ridotte.

Come detto non si crea un nuovo soggetto; per questo motivo ciascun partecipante non solo deve realizzare nei fatti la parte di progetto per la quale si è impegnato, ma anche provvedere a tutti gli adempimenti richiesti (autorizzativi, previdenziali, assicurativi e fiscali).

Occorre, però, ribadire che questo strumento non consente di gestire "in comunione" un'attività o un'iniziativa ma solo di collegare le parti che co-

³⁰ G. PRESTI – M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale, Società (II)*, Bologna, 2011, 19, «Tuttavia non sempre le imprese desiderano creare (e sopportare i costi di) una struttura che, per quanto possa essere leggera, come un consorzio, comunque comporta l'instaurazione di un'organizzazione di gruppo. È così nata nella realtà pratica una figura contrattuale atipica denominata joint-venture – o, nel nostro lessico, associazione temporanea di impresa (ATI) – che risponde all'esigenza di fornire alle imprese uno strumento giuridico che, senza intaccarne la reciproca autonomia e creare un nuovo soggetto a base associativa, permette alle imprese di coordinare le proprie attività e di presentarsi ai terzi in modo unitario. [...] Per quanto non manchino voci che riconoscono all'ATI natura di contratto associativo, la funzione dell'accordo di evitare la nascita di un'autonoma struttura organizzativa rispetto alle imprese associate e una serie di indici normativi induce a ritenere preferibile la qualificazione del contratto come mandato collettivo. [...] Nei rapporti con il committente il mandato collettivo conferito alla capogruppo è strutturato in modo che questi ha come unico ed esclusivo interlocutore l'impresa mandataria. In particolare a essa spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del committente [...]». Di per sé l'ATI è un modello contrattuale utilizzabile dalle sole imprese disciplinato dalla normativa sugli appalti pubblici. L'Associazione Temporanea di Scopo si rivolge invece agli enti che hanno le medesime necessità ma al di fuori dell'attività di impresa.

³¹ Di solito sono i bandi che dispongono finanziamenti per particolari progetti di rilevanza pubblica a dettare alcuni contenuti del contratto di ATS; per es. il tipo di mandato conferito alla capogruppo, le modalità per erogare e ripartire i contributi asse-

stituiscono il progetto complessivo (che restano a carico esclusivo dei singoli partecipanti³²) in vista di poter percepire un contributo complessivo che altrimenti non sarebbe erogato ai singoli progetti qualora concorressero in modo distinto e frammentato.

Coerentemente l'ATS non permette neppure di distaccare il personale di un partecipante a favore dell'altro, come invece è esplicitamente previsto per il Contratto di rete³³.

Dunque, per quanto riguarda il nostro argomento principale, si deve riconoscere che lo strumento dell'ATS è utile per reperire finanziamenti altrimenti inattuabili, ma è inutile qualora l'intenzione sia quella di gestire "in comune e in solido" un'attività o un'iniziativa.

5. LE STRADE "IMPRATICABILI"

Come visto non sono poche le possibilità per gestire attività diverse in sinergia e coinvolgendo diversi soggetti.

Non mancano, però, ipotesi assolutamente impraticabili perché contrarie alla normativa; purtroppo l'esperienza attesta che nonostante i divieti queste attirano l'interesse delle parrocchie (o, meglio, di alcuni "suggeritori"

gnati complessivamente per un determinato progetto che sarà poi realizzato in modo frazionato dai diversi partecipanti, le responsabilità che devono assumersi i diversi partecipanti in caso di mancato adempimento degli impegni da parte di uno di essi.

³² Di solito il contratto di ATS prevede l'obbligo dei partecipanti di farsi carico anche degli inadempimenti di altri partecipanti, affinché il risultato finale – finanziato complessivamente – sia comunque raggiunto. In altri casi può permettere la sostituzione del partecipante inadempiente con un nuovo soggetto. Non è però vietato che in caso di mancata realizzazione di una parte del progetto il contributo sia semplicemente ridotto in proporzione, fatte salve le eventuali penali (che possono essere a carico del partecipante inadempiente o di tutti i partecipanti).

³³ Il Contratto di rete è stato introdotto dall'art. 4-ter del D.L. n. 5/2009, conv. L. n. 33/2009, e più volte modificato e ulteriormente disciplinato. Il c. 4-ter dell'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che «*Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso*». Per accedere al Contratto di rete occorre che tutti i partecipanti siano iscritti al Registro delle imprese (cf Circ. del MISE n. 145656 del 18.8.2014), situazione non consentita agli enti ecclesiastici, neppure se titolari di attività di impresa e di partita IVA (in questo caso devono solo iscriversi al REA, tenuto dalla stessa CCIAA sulla piattaforma del Registro delle imprese).

pericolosi – ancorché in buona fede – che si aggirano in ambito parrocchiale) soprattutto perché ammantate dalla promessa di poter accedere a risorse finanziarie altrimenti precluse.

Alcuni esempi.

a) Costituzione di associazioni/fondazioni Onlus il cui scopo è quello di trasferire alla parrocchia contributi raccolti grazie alle agevolazioni riconosciute alle Onlus³⁴

Accade che le Onlus siano di fatto utilizzate come una sorta di bancomat per le attività di oratorio e di parrocchia, e ciò accade quando, per esempio:

- la Onlus (non svolge alcuna attività direttamente e) si limita a trasferire alla parrocchia gli avanzi di gestione, oppure
- la Onlus provvede a saldare fatture emesse a carico della parrocchia, oppure
- la Onlus provvede ad acquistare beni (per es. il pullmino, il materiale per il gioco o lo sport) o servizi (per es. il professionista che realizza un corso di teatro per i ragazzi dell’oratorio, oppure, il rifacimento dei campi sportivi) a beneficio della parrocchia.

Si tratta di operazioni e collaborazioni vietate dalla normativa sulle Onlus³⁵ che impedisce loro di:

- svolgere attività diverse da quelle istituzionali previste dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460/1997 (assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela – promozione – valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale)³⁶;
- *«distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura»³⁷.*

³⁴ D.P.R. n. 917, art. 15, c. 1.1 «Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) [...]»; art. 100, c. 2, lett. h, «le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS [...]».

³⁵ È opportuno ricordare che il medesimo divieto è previsto anche per le Associazioni sportive dilettantistiche dall’art. 90 della L. n. 289/2002.

³⁶ Art. 10, c. 1, lett. c) «il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse».

³⁷ Art. 10, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 460/1992.

In modo speculare il decreto legislativo n. 460/1997 impone anche l'obbligo di:

- *«impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse»³⁸;*
- *«devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge»³⁹.*

Al di là delle modalità utilizzate, il trasferimento di risorse economiche da una Onlus ad una parrocchia configura per la Onlus:

- svolgimento di attività diversa da quella istituzionale,
- distribuzione di utili e/o avanzi di gestione⁴⁰,
e violazione dell'obbligo di:
- impiegare gli utili per la realizzazione delle attività istituzionali o direttamente connesse,
- devoluzione del patrimonio ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità.

Qualora non fossero ritenuti sufficienti i suddetti divieti ed obblighi per convincere dell'inutilità di costituire una Onlus finalizzata al finanziamento delle attività di religione o di culto della parrocchia, oppure per finanziare la manutenzione delle strutture, si tenga almeno in considerazione la previsione dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 460/1997 per cui:

- *«i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni» (c. 1, lett. a),*
- *«I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti ri-*

³⁸ Art. 10, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 460/1992.

³⁹ Art. 10, c. 1, lett. f), D.Lgs. n. 460/1992.

⁴⁰ La conclusione è diversa, e il trasferimento di fondi dalla Onlus alla parrocchia è lecito, quanto si può configurare come un caso di "beneficenza indiretta" prevista dall'art. 10, c. 2-bis, D.Lgs. n. 460/1997 (introdotto nel 2008): *«Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale».* Questa particolare fattispecie è illustrata nel contributo di P. PESTICCIO *Le Onlus di beneficenza* in questo stesso numero.

sparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati» (c. 3).

b) Presenza in parrocchia di dipendenti/collaboratori contrattualizzati da un ente terzo, senza che esso gestisca in parrocchia una propria ed effettiva attività

L'analisi di questa situazione, che configura un'ipotesi di somministrazione illecita di manodopera (artt. 27 e 28, D.Lgs. n. 276/2003), e le conseguenze sanzionatorie sono già state oggetto di altri contributi⁴¹; ora è sufficiente ribadire che per evitare la qualificazione di somministrazione illecita è inutile sottoscrivere accordi o convenzioni se i fatti attestano:

- l'assenza di una vera ed effettiva attività pienamente e realmente riconducibile al datore di lavoro formale (associazione, fondazione, cooperativa, società) di colui che presta servizio in parrocchia o nelle attività educative dell'oratorio,
- che i servizi resi alla parrocchia dall'ente-datore di lavoro non possono essere distinti – neppure idealmente – dalle funzioni/mansioni affidate al lavoratore inviato in parrocchia⁴²,
- che la responsabilità ultima delle attività rimane in capo alla parrocchia, e il lavoratore non può che essere soggetto alla direzione dalla medesima (cioè del suo parroco o di un suo collaboratore).

Quando, invece, l'ente realizza in parrocchia la propria attività avvalendosi di propri collaboratori, non vi è alcuna difficoltà ad utilizzare lo strumento del contratto di appalto per accrescere le proposte e le iniziative parrocchiali. Di seguito alcuni esempi di appalto di servizio del tutto leciti, purchè i collaboratori dell'appaltatore (cioè della parrocchia) non intervengano (cioè non dirigano e/o coordinino) nelle attività svolte dall'appaltatore:

- su incarico della parrocchia un'associazione di volontariato realizza un laboratorio di teatro – cui partecipano i ragazzi che si preparano alla cre-

⁴¹ *I limiti all'utilizzo dell'appalto e della somministrazione di lavoro*, in exLege 2/2009; *Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato: una nuova opportunità per gli enti ecclesiastici*, in exLege 3-4/2010; *La parrocchia, il contratto d'opera e l'appalto: opportunità e divieti giuridici*, in exLege 3-4/2011.

⁴² Un esempio: la pulizia degli ambienti è un risultato/servizio certamente distinguibile e distinto dall'opera dei lavoratori dell'impresa di pulizia. Al contrario se la convenzione identifica il servizio reso dal soggetto terzo nella "direzione e coordinamento delle attività oratoriane e dei collaboratori in esse impegnati", non vi è spazio per distinguere il servizio (cioè l'utilità per la parrocchia) dalle mansioni e dalle funzioni esercitate dal dipendente del soggetto terzo. In altre parole, nel contratto di appalto genuino il servizio utile al committente è distinto dalla mera somma delle prestazioni lavorative rese dai dipendenti dell'appaltatore.

sima – attraverso il lavoro di alcuni suoi soci/collaboratori presenti in oratorio⁴³;

- su richiesta della parrocchia, una cooperativa si fa carico di realizzare alcune iniziative a favore di ragazzi che incontrano particolari difficoltà scolastiche che richiedono una competenza professionale specialistica; nulla vieta che tali iniziative siano integrate nell’offerta di doposcuola organizzato dalla parrocchia⁴⁴;
- la parrocchia incarica una associazione di animare alcuni momenti ricreativi in determinati giorni e l’associazione provvede a realizzare iniziative di animazione che coinvolgono i ragazzi della parrocchia avvalendosi dei propri soci o di collaboratori retribuiti.

⁴³ In questo caso i collaboratori dell’Associazione di volontariato dirigono solo l’attività della Associazione e non quelle della parrocchia.

⁴⁴ Anche in questo caso i collaboratori della cooperativa (per es. mediatori linguistici, educatori professionali) operano solo all’interno delle attività della cooperativa, rivolte immediatamente ai ragazzi che incontrano particolari difficoltà.

NUOVE MODALITÀ PER UTILIZZARE LE ABITAZIONI PARROCCHIALI

È sempre più frequente la richiesta avanzata dalle parrocchie di poter utilizzare in modo nuovo le abitazioni non più destinate ai sacerdoti. Si tratta delle canoniche nei pressi di piccole chiese non parrocchiali, oppure delle abitazioni un tempo riservate ai parroci di parrocchie ora giuridicamente costituite in Comunità Pastorale o delle case dei vicari parrocchiali inserite nel contesto delle strutture oratoriane.

Tenuto conto della loro originaria destinazione e nell'ottica di accrescere la capacità della comunità cristiana di essere un soggetto missionario, va crescendo l'intuizione di potervi ospitare per un tempo determinato una famiglia alla quale non si chiede di assumere la funzione di custode ma di "animatore della vita parrocchiale" laddove non risiede più un sacerdote.

In linea di massima tale progetto può essere realizzato, ma è necessario prestare attenzione a due aspetti:

- il tipo di rapporto giuridico che si instaura tra la parrocchia proprietaria dell'abitazione e la famiglia che la riceve in uso,
- il tipo di rapporto che si instaura tra chi utilizza l'abitazione e svolge anche un servizio "non meramente"¹ pastorale a favore della comunità parrocchiale.

1. PREMESSA. LA PRESUNZIONE DELL'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO ONEROSO E SUBORDINATO

Per secoli il servizio generoso e gratuito dei battezzati alla loro comunità parrocchiale è stato considerato un fenomeno privo di rilevanza giuridica; in altre parole l'ordinamento giuridico statale non lo valutava di interesse e lo collocava prima od oltre i fatti giuridicamente rilevanti.

Un esempio ben conosciuto era quello del servizio di sacrestano. In molti casi una famiglia si assumeva il compito di curare l'edificio chiesa (pu-

¹ L'avverbio indica il discrimine tra i servizi che non rilevano giuridicamente e quelli che devono invece assumere la forma del rapporto di lavoro.

lizia, custodia, manutenzione, sorveglianza) e di garantire quanto necessario per le celebrazioni liturgiche senza che si venisse a costituire un rapporto di lavoro subordinato². Le tradizioni locali avevano trovato modalità diverse per assicurare al sacrestano un compenso per il suo servizio (per es. la cosiddetta “offerta per la sedia” che si raccoglieva dai fedeli ed era destinata al sacrestano, come pure le offerte raccolte in determinate ricorrenze).

Anche oggi molte collaborazioni prestate dai fedeli alla comunità parrocchiale non hanno rilevanza giuridica perché per la tradizione italiana sono espressione del diritto di libertà religiosa (che l’art. 19 della Costituzione protegge sia nelle manifestazioni individuali che collettive: «*Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume*») che l’ordinamento statale non ritiene di ricondurre al mondo dei fenomeni giuridicamente rilevanti. L’elenco è davvero esteso: dal servizio assicurato dalle diverse figure educative (catechisti, educatori ed animatori degli oratori) alle funzioni che assicurano il necessario consiglio al parroco (consiglio pastorale, consiglio per gli affari economici); dai servizi caritativi (membri dei gruppi parrocchiali della Caritas) alle funzioni di animazione della celebrazione liturgica (lettori, ministranti, coristi, ministri straordinari dell’Eucaristia).

A dire il vero non è proprio corretto asserire che questi casi non hanno alcuna rilevanza giuridica in quanto residua sempre l’antico istituto romano – ora sviluppato dagli articoli 2043 e seguenti del codice civile – per cui colui che causa un danno ingiusto deve risarcirlo³. Infatti, se nell’esercizio di questi servizi a favore della parrocchia, quale ente ecclesiastico, e della comunità parrocchiale, il fedele ritenga di aver subito un danno la cui causa è riconducibile (per i principi del diritto di cui agli artt. 2044 ss.) all’ente ecclesiastico, ha comunque il diritto di chiedere al giudice di accertare tale responsabilità e di determinare la somma che deve essere erogata dall’ente ecclesiastico⁴ a titolo di risarcimento.

² Per evitare equivoci e indebite conclusioni, si deve considerare che queste famiglie avevano di regola un altro lavoro principale o – in tempi più lontani – erano impegnate nei lavori dei campi, e la cura della chiesa era una sorta di “dopo lavoro” seppur piuttosto impegnativo.

³ Art. 2043 cod. civ. «*Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*».

⁴ Le banche dati giuridiche e le notizie di cronaca abbondano di casi giunti dinanzi ad un giudice (cf, per es., la Sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, n. 3662 del 14.2.2013 il cui *incipit* così riassume il fatto «*1. – Nell’(omissis) A.A. riportava lesioni personali a seguito della caduta sulla scalinata del Duomo di (omissis), ove si era recata per partecipare ad una cerimoniale nuziale; conveniva, dunque, in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l’Ente Chiesa (omissis), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, personali e patrimoniali, sulla premessa che l’evento si era verificato a causa di un gradino “sbeccato”, che costituiva insidia o trabocchetto, così da risultare responsabile di esso il proprietario dell’edificio, per omessa manutenzione del manufatto o per mancata segnalazione del pericolo*».

La crescente attenzione che l'ordinamento ha riservato al fenomeno del lavoro, al fine di garantire una effettiva tutela dei lavoratori⁵, ha interessato anche l'ente ecclesiastico in quanto l'area di irrilevanza giuridica si è ristretta, o meglio, è stata ridotta a quelle situazioni che presentano elementi oggettivi e soggettivi che escludono la volontà di creare un vincolo giuridico di tipo lavoristico tra l'ente ed il fedele; in prima approssimazione la reale gratuità del servizio e l'assenza di modalità che implicano necessariamente l'esistenza di un potere direttivo e disciplinare proprio del rapporto di lavoro subordinato⁶.

Al contrario, l'accertamento nel caso concreto della presenza di uno di questi elementi comporta la riqualificazione del rapporto, al quale viene

⁵ Merita di essere sottolineato che uno strumento giuridico particolarmente efficace per garantire nella realtà i diritti inderogabili ed irrinunciabili del lavoratore è quello di consentire ad un soggetto esterno al rapporto giuridico di attivare la loro tutela: è il caso della funzione di vigilanza attribuita ad alcuni soggetti della pubblica amministrazione quali l'INPS, l'INAIL e le Direzioni Territoriali del Lavoro. In tal modo, l'ordinamento ottiene il risultato che nemmeno in presenza di una volontà concorde del lavoratore è possibile violare alcuni diritti minimali.

⁶ Art. 2094 «È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore». A tal proposito è interessante il percorso argomentativo sviluppato dalla Sentenza della Cassazione n. 1833/2009 che ha condotto la Corte a riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato oneroso e non di un rapporto gratuito fondato sui rapporti familiari: «La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello di P.S. e conferma la decisione del Tribunale di L'Aquila in data 9.4.2003, con la quale l'appellante era stato condannato a pagare a G.M.G. la somma di Euro 79.063,90 a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso con il P. dal (OMISSIS). La Corte di L'Aquila esclude che, per effetto di una relazione sentimentale con il datore di lavoro, sussistesse l'ipotesi della prestazione resa affectionis causa; accerta, invece, la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato prestato con mansioni corrispondenti alla qualifica di impiegato direttivo di esercizio di grande distribuzione; [...]. Si è, invece, in presenza di lavoro svolto con inserimento nell'organizzazione imprenditoriale del convivente. Cosicché, tenuto conto del ridimensionamento della presunzione di gratuità delle prestazioni rese anche nell'ambito della famiglia legittima a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 230-bis c.c., si può escludere l'esistenza di un rapporto a prestazioni corrispettive solo in presenza della dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente spirituale, affettivo e sessuale, ma, analogamente al rapporto coniugale, dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, della convivente more uxorio alle risorse della famiglia di fatto (Cass. 27 dicembre 1999, n. 14579; 13 dicembre 1986, n. 7486; 16 giugno 1978, n. 3012). Entro questi limiti si rende perciò applicabile il principio secondo cui, in via generale, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fer-

così riconosciuta – sin dalla sua origine – la natura di lavoro subordinato (o, in casi meno frequenti, di lavoro autonomo)⁷.

Ritornando alla questione centrale oggetto del presente articolo, per valutare l'irrelevanza giuridica della situazione che di fatto si configura quando una famiglia riceve dalla parrocchia il consenso ad abitare in un immobile di proprietà di quest'ultima, occorre accertare l'assenza di ogni forma di retribuzione in natura (il diritto ad abitare nell'immobile), e che le prestazioni – per loro struttura oggettiva o per le modalità con cui sono rese – non implicano la sussistenza di un potere direttivo e disciplinare della parrocchia nei confronti di colui che utilizza l'abitazione.

mo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se immune da errori di diritto e da vizi logici (vedi Cass. 20 febbraio 2006, n. 3602)».

⁷ La Sentenza della Cassazione n. 10974/2010 ben evidenzia tale logica «4.3. Come questa Corte ha più volte precisato, nell'ambito della verifica della natura del rapporto in base a dati fattuali, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva; più specificamente, con riguardo alla prestazione di lavoro del c.d. volontariato, è stato sottolineato che la prestazione, per sua natura gratuita e spontanea, non è soggetta alla disciplina sul volontariato, ma alla disciplina giuslavoristica del rapporto di lavoro, se, indipendentemente dalla definizione formale, il volontario sia assunto e retribuito con un compenso che superi il mero rimborso spese (cfr., da ultimo, Cass. 21 maggio 2008, n. 12964). Nella specie, la Corte d'appello, assumendo esplicitamente come decisivo, al fine della sussistenza della natura subordinata del rapporto, il suddetto parametro normativo della subordinazione, ne ha escluso la concreta ricorrenza anche in base alle risultanze processuali indicate dalla Cassazione ai sensi dell'art. 383 c.p.c., congiuntamente valutate secondo un corretto e perciò non censurabile percorso logico, rappresentate dalla piena autonomia nelle modalità della prestazione, anche dopo che il B. aveva intensificato la sua attività lavorativa per il sindacato dopo avere lasciato il precedente lavoro; tale autonomia – come accertato dai giudici di merito – è emersa anche alla stregua della deposizione del segretario provinciale che, in particolare, ha collegato l'iniziativa disciplinare del sindacato, da cui è scaturita la cessazione del rapporto, a comportamenti confliggenti con la linea dell'organizzazione sindacale, anziché a violazioni di obblighi di lavoro, come la presenza in ufficio. [...] 4.4. Riguardo alla domanda subordinata la Corte di merito ha puntualmente rilevato la mancata proposizione di elementi specifici idonei a individuare un obbligo retributivo a prescindere dalla configurazione del rapporto di lavoro subordinato; e la considerazione, peraltro, si rivela coerente con le conclusioni riportate nella sentenza, per cui la domanda subordinata si fonda, semplicemente, su "la denegata ipotesi in cui la Corte non ravvisi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato", senza alcuna specificazione del titolo contrattuale e delle ragioni giustificative dell'obbligo del sindacato di corrispondere compensi maggiori».

2. ALCUNE SITUAZIONI CHE ESCLUDONO LA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

1. La famiglia che riceve in comodato l'abitazione non presta alcun servizio⁸ a favore della parrocchia. La questione è cosa si deve intendere per "servizio". Non può essere considerata una prestazione lavorativa il mero fatto di garantire una presenza stabile in ambienti altrimenti privi di qualsiasi sorveglianza "passiva". Pure deve essere esclusa l'esistenza di una controprestazione giuridicamente rilevante quando la famiglia provvede solamente a posizionare nei tempi fissati la spazzatura affinché possa essere asportata dal servizio comunale di smaltimento dei rifiuti, oppure provveda a chiudere la sera le porte di accesso agli ambienti oppure ritirare la posta.
2. La famiglia che riceve in comodato l'abitazione assicura alla parrocchia alcuni servizi di natura prettamente ecclesiale e/o pastorale. Per esempio: il padre è membro del Consiglio per gli affari economici, la madre è catechista, i figli sono impegnati nella pastorale oratoriana o partecipano alla corale. In questi casi la natura del "servizio" e l'impegno temporale richiesti consentono di concludere che sarebbero stati resi anche qualora quella famiglia non avesse ricevuto in comodato l'abitazione parrocchiale. Per la medesima ragione, si deve escludere la presenza di una prestazione di tipo lavorativo quando uno dei membri della famiglia si rende disponibile alla comunità parrocchiale in qualità di "Referente pastorale", garantendo che in alcuni tempi della settimana i fedeli possano trovare un "interlocutore"⁹ anche in quella parrocchia ove non è più stabilmente o regolarmente presente un sacerdote. Nulla impedisce che il Referente pastorale possa anche assicurare la guida di alcune celebrazioni liturgiche, quali le lodi o i vesperi o la liturgia quotidiana della parola. È evidente che la funzione di Referente richiede un impegno temporale maggiore rispetto ai comuni servizi ecclesiali, tuttavia la natura del servizio e l'attenzione a non pretendere una presenza in loco che vincola in modo eccessivo¹⁰, consentono di escludere una riconfigurazione della funzione come una fattispecie di lavoro subordinato.

⁸ Non solo non si impegna a prestare, ma nemmeno presta di fatto alcun servizio. Si deve infatti considerare che in caso di contenzioso non è decisivo il fatto che non sia stato assunto alcun impegno, in quanto le testimonianze prodotte potrebbero facilmente convincere il giudice che colui che ha goduto dell'immobile abbia svolto determinati servizi a favore della parrocchia. Pertanto è importante per escludere tale evenienza che il parroco non solo non chieda ma, anche, impedisca che sia reso alcun servizio.

⁹ La situazione sarebbe ancor "più tranquilla" qualora questo servizio fosse garantito non solo da uno dei membri della famiglia che ha ricevuto l'abitazione in comodato, ma anche da altri laici che si alternano, pur se con una frequenza inferiore, a quella del Referente.

¹⁰ Per impegno non eccessivo si potrebbe intendere la celebrazione delle lodi la mattina e dei vesperi la sera, la celebrazione di qualche liturgia della parola duran-

3. Un'altra ipotesi che non dovrebbe essere considerata prestazione lavorativa è data dalla disponibilità della famiglia (intesa come gruppo) ad assicurare la sera l'apertura e la chiusura degli ambienti oratoriani in occasione delle attività pastorali ordinarie (riunioni dei gruppi parrocchiali) o delle attività di tipo commerciale (affitto del campo da calcio, gestione della palestra e del cine-teatro, affitto delle sale per riunioni di terzi). La situazione è assai meno sicura e tranquilla qualora oltre all'apertura e alla chiusura, i membri della famiglia la sera assicurino di fatto anche la presenza presso gli ambienti parrocchiali al fine di vigilare e assicurare che tutte le attività si svolgano senza intoppi (soprattutto quelle commerciali; per es. proiezioni cinematografiche, riunioni delle assemblee di condominio, corsi promossi da enti terzi).
4. Un'ultima ipotesi che non dovrebbe esporre la parrocchia a rischi si verifica quando uno o più membri della famiglia sono parte di "un gruppo" che – proprio come gruppo – s'impegna a realizzare attività che richiedono una presenza significativa sia in termini di tempo che di assiduità. Il caso più frequente che si incontra nelle parrocchie è quello del gruppo che permette alla parrocchia di svolgere attività di tipo commerciale (apertura del bar, della sala cine-teatro o la gestione serale delle strutture sportive) oppure che provvede ai servizi di pulizia quotidiana degli ambienti o alla loro vigilanza durante le attività rivolte ai ragazzi. In questo caso, infatti, l'impegno non di un singolo ma di un gruppo distribuisce su quest'ultimo la necessità di assicurare una presenza qualificata con un'assiduità che, se fosse invece garantita/assunta da una sola persona, potrebbe indurre il giudice a riconoscere la presenza di un vincolo di tipo lavorativo.

3. ALCUNE SITUAZIONI CHE NON POSSONO CHE ESSERE QUALIFICATE COME RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Vi sono alcuni casi residuali che, invece, non si può evitare che siano riqualificati come "rapporto di lavoro subordinato", cui corrisponde come compenso in natura l'uso gratuito dell'abitazione.

Come anticipato in premessa ciò si verifica anzitutto quando uno o più membri della famiglia, che non hanno altre fonti di reddito sufficienti per mantenersi, dedicano alla vita parrocchiale buona parte della giornata che è comunemente impegnata nel lavoro¹¹. L'assenza di una adeguata fonte

te la settimana e la presenza in ufficio parrocchiale per solo alcune ore la settimana.

¹¹ Come già segnalato è irrilevante il fatto che non vi sia alcun impegno formale sottoscritto dalla famiglia e dalla parrocchia, in quanto in caso di contenzioso valgono i fatti; è pure irrilevante che il parroco non abbia mai preteso tali servizi che la famiglia ha di fatto reso anche solo "spontaneamente".

di reddito e la dedizione continuata e prolungata a favore della parrocchia, a prescindere dal tipo di servizio di volta in volta prestato, conduce con sicurezza in caso di controlli o contenzioso alla loro riqualificazione come manifestazione di un contratto di lavoro subordinato (anche in assenza di qualsiasi documento normalmente richiesto; per es. la lettera di assunzione).

La conclusione è la medesima anche quando la persona ha un proprio lavoro e gode di uno stipendio, ma nei tempi liberi rende alla parrocchia un servizio che la impegna quotidianamente e per un tempo prolungato. Un caso eloquente: la mattina lavora come insegnante presso una scuola e il pomeriggio garantisce l'apertura del bar dell'oratorio e/o la animazione/vigilanza nelle ore in cui in oratorio si svolgono attività con i ragazzi (per es. dalle ore 15 alle 19).

Questa situazione consente di chiarire la differenza assai rilevante e dirimente rispetto al caso – trattato nel paragrafo precedente – di colui che ha ricevuto in comodato l'abitazione e si impegna come Responsabile (Referente) delle attività oratoriane o del gruppo catechisti/educatori. Non è infatti una questione di nomi e titoli, ma di vincolo giuridico di fatto richiesto e prestato per svolgere il servizio: mentre il responsabile dell'oratorio o dei catechisti/educatori non è necessariamente tenuto ad essere presente in oratorio tutti i giorni e per l'intero periodo di apertura (e di fatto non è presente con tale intensità), il caso oggetto del presente paragrafo chiede un impegno della persona a “stare” in oratorio tutti i pomeriggi e per tutte le ore in cui esso è aperto. Pertanto in caso di contenzioso sarà rilevante ciò che potrà essere provato anche con le testimonianze di chi partecipava alle attività oratoriane: se si raccoglieranno testimonianze concordi che confermano la presenza della persona tutti i pomeriggi e per tutte le ore di apertura ... solo un miracolo potrebbe impedire al giudice di riconoscere la presenza di un vincolo giuridico di tipo lavoristico (con tutte le conseguenze che saranno di seguito illustrate).

Infine non è possibile evitare che la situazione sia qualificata come “di lavoro” quando il tipo di servizio è del tutto simile alle prestazioni comunemente ricondotte al caso dell'articolo 2094 del codice civile – come è il caso del servizio di segretaria, sacrestano, addetto al bar o al cine-teatro, custode degli ambienti – e il tempo ad esso dedicato è prolungato (più ore) e ripetuto (tutti i giorni feriali). In questi casi, infatti, la giurisprudenza non concede molta rilevanza al fatto che la persona abbia un altro lavoro o goda, comunque, di una distinta e sufficiente fonte di reddito (pensione).

4. LE CONSEGUENZE DALLA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO GRATUITO COME RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Le diverse tipologie di servizi che la giurisprudenza e la prassi degli enti previdenziali (INPS e INAIL) riqualificano come lavoro subordinato espongono la parrocchia alle responsabilità proprie di tutti i datori di lavoro:

1. obbligo di pagare la retribuzione, qualora non si dia la prova di avervi già provveduto¹²,
2. obblighi propri del sostituto di imposta di effettuare le ritenute fiscali e di versarle all'erario (art. 23, D.P.R. n. 600/1973),
3. obbligo di versare i contributi previdenziali (INPS), commisurati al valore della retribuzione determinata dal contratto collettivo di riferimento,
4. obbligo di versare i premi assicurativi (INAIL),
5. altri obblighi formali quali la tenuta del Libro Unico del Lavoro e l'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008,
6. osservanza delle norme che disciplinano la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che naturalmente è a tempo indeterminato,
7. divieto a porre in essere comportamenti che violano il diritto del lavoratore di svolgere il proprio servizio (per es. divieto di demansionamento).

Qualora la parrocchia non avesse considerato tali prestazioni come originate da un rapporto di lavoro subordinato, in caso di contenzioso si troverebbe esposta ad una serie di inadempimenti di cui potranno chiedere conto soggetti diversi:

- colui che si è visto riconoscere la qualifica di lavoratore subordinato,
- gli istituti previdenziali ed assicurativi (INPS e INAIL),
- l'erario (per le ritenute fiscali),
- la Direzione Territoriale del Lavoro, titolata a comminare le sanzioni amministrative.

Pur non trascurando il costo economico, resta il fatto che il “neo” lavoratore ha diritto (anche se attenuato qualora possa applicarsi il D.Lgs. n. 23/2015 – *Jobs Act*) di mantenere il posto di lavoro e la mansione finora svolta.

Per quanto riguarda, invece, l'uso dell'abitazione, questo potrebbe non essere più qualificato come un contratto di comodato, ma come pagamento in natura della retribuzione dovuta per il lavoro reso, il cui valore corrisponde al canone di locazione richiesto per un immobile simile. Se tale valore raggiunge l'importo lordo dello stipendio annuale previsto dal contratto collettivo di riferimento, la parrocchia non sarà tenuta a corrispondere altre somme; in caso contrario sarà condannata ad erogare la differenza.

5. INDICAZIONI OPERATIVE

Nell'ipotesi che la parrocchia e la famiglia vogliano accordarsi per un tipo di servizio che non è esposto al rischio di riqualificazione come rapporto di lavoro, sarà sufficiente sottoscrivere un contratto di comodato previa autorizzazione canonica.

¹² È di immediata evidenza che i pagamenti in contanti impediscono di dare tale prova... e, dunque, la parrocchia dovrà provvedere ad un nuovo pagamento.

Quando, invece, il tipo di servizio chiesto alla famiglia (o ad un suo membro) non può che essere ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato oneroso, occorre stipulare un contratto di lavoro, potendo considerare l'uso dell'immobile come retribuzione in natura¹³.

6. SOLUZIONE IN FASE DI STUDIO

Vi è un'ultima "soluzione", davvero delicata ma non per questo impraticabile: *il contratto di lavoro gratuito*. Questa figura giuridica è in avanzata fase di studio da parte dell'Avvocatura in collaborazione con un Ordinario di diritto del lavoro e potrebbe essere a breve già utilizzata.

Ciò che la caratterizza è l'esistenza di un vero contratto di lavoro (con tutti gli obblighi comuni per il datore di lavoro e per il lavoratore) escludendo però – positivamente e validamente – l'obbligo di erogare la retribuzione al lavoratore (e, molto probabilmente, anche i contributi assicurativi e gli oneri previdenziali). Tale esclusione potrà essere opposta non solo al lavoratore gratuito (qualora cambiasse idea) ma anche ai suoi aventi causa (eredi e parenti).

¹³ In questa ipotesi, la parrocchia è tenuta a versare gli oneri previdenziali, i contributi assicurativi e le ritenute fiscali, sul valore della retribuzione determinata dal contratto collettivo di riferimento, anche sulla parte rappresentata dall'uso gratuito dell'appartamento.

GLI IMMOBILI PARROCCHIALI: USO ISTITUZIONALE E CONCESSIONE A TERZI. REGIME FISCALE

Gli immobili – come è ben noto a chiunque ne abbia la disponibilità in quanto proprietario o semplice utilizzatore – sono oggetto di un significativo prelievo fiscale, locale e nazionale, sia a titolo di imposte che di tasse; all'imposta sui redditi (IRES) che colpisce il reddito fondiario¹ si sommano, infatti, l'Imposta Municipale propria (meglio nota come IMU²), la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI³, che è una sorta di incrocio tra l'imposta e la tassa) e la Tassa sui Rifiuti (TARI⁴).

Va riconosciuto che gli immobili parrocchiali utilizzati per le attività di religione e culto godono di un regime estremamente favorevole: sono esenti dall'IRES, dall'IMU e dalla TASI; l'unica imposizione che li riguarda⁵ è costituita dalla TARI, rispetto alla quale, in genere, sono applicate le tariffe meno gravose tra quelle deliberate dai comuni⁶.

Non altrettanto può dirsi per gli immobili utilizzati dalla parrocchia per attività diverse da quelle di religione e culto e, come si vedrà analiticamente di seguito, per quelli concessi in uso a terzi.

1. LE ESENZIONI PER GLI IMMOBILI PARROCCHIALI

Il regime di esenzione riguarda tutti gli immobili di proprietà della parrocchia che la stessa utilizza per le sue attività di religione e culto (anche dette istituzionali).

¹ Artt. 23-43, D.P.R. 917/1986 (TUIR).

² Introdotta dal D.L. 201/2011, conv. L. 214/2011.

³ Introdotta dalla L. 147/2013, art. 1, cc. 639-640, 669-679, 681, 687 e 731 e cc. 688-702.

⁴ Dal 1° gennaio 2014, la TARI ha sostituito la TARES. Ai fini del calcolo della TARI, vengono considerate le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU o TARES.

⁵ Spesso con esclusione degli edifici di culto.

⁶ Ciò nonostante gli importi restano significativi anche a motivo delle grandi superfici che costituiscono i complessi parrocchiali e perché, nonostante la normativa eu-

1.1 L'edificio di culto e le sue pertinenze

La maggior parte degli immobili parrocchiali sono esenti dall'IRES, dall'IMU e dalla TASI in quanto sia il TUIR che il decreto istitutivo dell'IMU dispongono, sostanzialmente con la medesima formulazione, l'agevolazione per i fabbricati destinati «*esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze*»⁷.

Circa l'identificazione degli edifici di culto e, soprattutto, delle pertinenze sono necessarie alcune precisazioni.

Primo: dal momento che la definizione normativa è la medesima, le precisazioni di prassi e le interpretazioni giurisprudenziali sono applicabili ai tre tributi a prescindere da quello al quale si riferiscono.

Secondo: a proposito degli edifici di culto si deve considerare che essi sono costituiti certamente dalle classiche chiese, di norma accatastate nella categoria E/7, ma si deve anche tener presente che la norma di esenzione fa riferimento all'effettivo utilizzo; ne consegue che se un edificio chiesa non è di fatto utilizzato per l'esercizio del culto⁸ non rientra nella definizione e, specularmente, che l'esenzione si estende anche ad altri immobili non inseriti in questa categoria catastale, ma comunque destinati all'esercizio del culto, anche se solo provvisoriamente, come, ad esempio, un capannone che una parrocchia, non ancora dotata dell'edificio chiesa, utilizza per le celebrazioni liturgiche.

Terzo: circa le pertinenze degli edifici di culto, esse sono da intendere nel senso più ampio – quello civilistico – che prescrive, come unico vincolo, che il proprietario dell'edificio di culto e quello delle pertinenze siano il medesimo soggetto⁹. Tra le pertinenze sono compresi l'oratorio e le altre strutture del complesso parrocchiale in cui la parrocchia svolge direttamente le

ropea lo preveda, la legislazione nazionale non ha ancora approntato strumenti che consentano la tassazione secondo il principio del "chi inquina paga", capaci, cioè, di misurare la quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

⁷ Cf, per l'IRES l'art. 36, c. 3 del TUIR e per l'IMU e la TASI l'art. 7, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 504 del 1992 che, pur essendo relativo all'ormai soppressa ICI si applica all'IMU in forza del rinvio operato dall'art. 9, c. 8 del D.Lgs. 23/2011 a sua volta richiamato dall'art. 13, c. 13 del D.L. 201/2011; l'art. 1 del D.L. 16/2014 (conv. L. 68/2014) ha esteso alla TASI le stesse esenzioni previste per l'IMU. Anche se la circostanza non è rilevante per gli immobili delle parrocchie va segnalato per completezza che l'art. 36 del TUIR, a differenza della lett. d) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, include tra le unità immobiliari non produttive di reddito anche «*i monasteri di clausura*».

⁸ In quanto oggetto della «*riduzione ad uso profano non indecoroso*» ai sensi del can. 1222 e, ad es., destinato ad usi culturali.

⁹ «*Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima*». (art. 817 cod. civ.).

¹⁰ La norma non dispone un limite numerico, come accade in altre norme agevolati-

proprie attività istituzionali¹⁰, l'abitazione del parroco e quelle degli altri sacerdoti addetti alla parrocchia, gli alloggi cosiddetti "di servizio" concessi ai sacrestani assunti con l'apposito contratto di lavoro e le abitazioni delle religiose che per Convenzione operano anche all'interno della pastorale parrocchiale.

Questa interpretazione è stata più volte confermata dall'Amministrazione finanziaria¹¹, che ha esplicitamente sostenuto che rientrano tra le pertinenze: «*l'oratorio e l'abitazione del parroco*»¹², «*il cinema parrocchiale [a condizione che] nello stesso non siano esercitate attività commerciali*»¹³. La natura di pertinenza degli oratori e, in generale, delle strutture parrocchiali è stata confermata anche dalla Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 3 marzo 2004.

Quarto: sempre a proposito delle pertinenze occorre sottolineare che il concetto non è nominalistico, ma dipende dall'effettivo utilizzo. Si pensi ad una "casa canonica" che non viene più utilizzata come abitazione del parroco: se rimane completamente inutilizzata oppure se viene concessa a terzi in locazione o in comodato (ad esempio a una famiglia come propria abitazione o a un'associazione come propria sede), non può essere considerata pertinenza dell'edificio di culto; se, però, viene utilizzata per le attività parrocchiali (sala riunioni, ufficio parrocchiale, archivio...) ¹⁴ non perde il vincolo di pertinenzialità.

Quinto: va segnalata infine l'ininfluenza della categoria castale di appartenenza del bene ai fini della sua qualificazione come pertinenza; in tal senso si è formato un consolidato orientamento della Corte di Cassazione¹⁵.

1.2 Gli immobili utilizzati per attività di religione e culto (IMU e TASI)

Mentre ai fini IRES è prevista solo l'esenzione per edificio di culto e relative pertinenze, ai fini IMU e TASI sono esenti anche gli immobili utilizzati per le attività di religione o culto¹⁶.

ve, alle unità immobiliari che possono essere destinate a pertinenze.

¹¹ I documenti di prassi si riferiscono anche all'ISI, la cui normativa formulava l'esenzione in modo identico a quanto disposto dalla disciplina ICI che l'ha sostituita, quindi, come già evidenziato, sono del tutto applicabili anche all'IRES, all'IMU e alla TASI.

¹² Ris. 91/1178 del 12.12.1992.

¹³ Risposta del Ministero delle finanze pubblicata su Il Sole-24ore del 26.9.1992.

¹⁴ Cf Cass. 11437 del 12.5.2010.

¹⁵ Si veda, in particolare, Cass. n. 20033 del 17.10.2005.

¹⁶ L'esenzione è disposta dalla seconda parte della lett. i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 che fa riferimento a queste attività attraverso il rinvio all'art. 16, lett. a) della L. 222/1985; si tratta di «*quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana*».

¹⁷ Si noti che in questo caso l'esenzione non opera ai fini IRES.

a) La tipologia di immobili utilizzati per attività di religione e culto

Questa ulteriore norma agevolativa è particolarmente significativa soprattutto per gli enti ecclesiastici diversi dalle parrocchie, come, ad esempio, i seminari, le case religiose, i monasteri diversi da quelli di clausura, i conventi, gli episcopi, gli uffici delle Curie diocesane per i quali non è quasi mai applicabile l'esenzione disposta per le pertinenze degli edifici di culto.

Anche le parrocchie, però, possono trarre beneficio dall'applicazione di questa disposizione; è il caso, ad esempio, di una struttura pastorale sussidiaria costruita in un quartiere della parrocchia nel quale non vi è però un edificio di culto, oppure del centro pastorale costruito sì all'ombra del campanile, ma di una chiesa che non è di proprietà della parrocchia (potrebbe essere dell'istituto religioso a cui è affidata la parrocchia oppure del comune, del fondo edifici di culto, dell'Istituto per il Sostentamento del clero...): in questa ipotesi il centro parrocchiale non può essere considerato pertinenza dell'edificio di culto, ma è comunque esente perché utilizzato dalla parrocchia per le sue attività di religione e culto¹⁷. Occorre precisare che tra gli immobili esenti in quanto qualificabili come pertinenze degli edifici di culto che possono essere considerati esenti anche in forza della lettera i), non rientrano le unità immobiliari destinate ad abitazioni dei sacerdoti, dei religiosi che operano, in forza di convenzione, nella pastorale parrocchiale e gli alloggi di servizio dei sacrestani.

La possibilità di considerare gli immobili utilizzati dalla parrocchia per le sue attività istituzionali esenti ai sensi della lettera i) invece (o oltre) che della lettera d) comporta un ulteriore – e più significativo – vantaggio per le parrocchie: la possibilità di non perdere del tutto l'esenzione nel caso di uso promiscuo, cioè di utilizzo della stessa unità immobiliare sia per attività esenti (cioè quelle di religione e culto) che per attività non esenti.

b) L'esenzione (parziale) per gli immobili ad uso promiscuo

Mentre fino al periodo d'imposta 2012 per avere diritto all'esenzione ICI l'unità immobiliare doveva essere usata solo per l'attività esente, a partire dall'anno 2013 è possibile conservare l'esenzione IMU-TASI e assoggettare all'imposta solo una percentuale del valore dell'immobile.

La nuova normativa¹⁸ consente di calcolare la base imponibile proporzionalmente agli usi diversi da quelli esenti, a condizione che non sia possibile procedere al frazionamento catastale¹⁹ e subordinatamente alla presentazione della specifica dichiarazione²⁰.

¹⁸ Introdotta dall'art. 91-*bis*, cc. 2 e 3 del D.L. 1/2012 (conv. L. 27/2012) e poi disciplinata dagli artt. 4 e 5 del D.M. 200/2012 e ulteriormente puntualizzata dal D.M. 26.6.2014, di approvazione del modello di dichiarazione.

¹⁹ La possibilità di frazionare le unità immobiliari dipende dalla normativa catastale.

²⁰ Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici, come tutti gli enti non commerciali devo-

Il decreto ministeriale 200/2012 ha precisato che il rapporto proporzionale può essere determinato assumendo tre criteri: lo spazio, il numero dei soggetti e il tempo, criteri che possono coesistere.

– **Il criterio dello spazio**

Il criterio relativo allo spazio è quello principale: «*la proporzione di cui al comma 1 è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse*» da quelle “meritevoli”, «*rapportata alla superficie totale dell’immobile*». Ad esempio se una delle sale della parrocchia (poniamo di 45 m²) viene concessa in locazione ad una società (uso imponibile), mentre il resto dell’unità immobiliare (ipotizziamo di complessivi 720 m²) viene utilizzata per l’attività di oratorio, l’IMU e la TASI devono essere calcolate applicando al valore dell’immobile la percentuale risultante dal rapporto tra la superficie della sala (45 m²) rispetto a quella totale dell’unità immobiliare (cioè il 6,25%).

– **Il criterio delle “teste”**

L’utilizzo promiscuo con riferimento alle “teste” riguarda il caso in cui nell’unità immobiliare si svolga una o più delle 9 attività sociali della lettera i)²¹, ma lo svolgimento con modalità “non commerciali” riguarda solo una parte dei soggetti nei confronti dei quali sono rese. In questo caso, infatti, l’imponibilità si determina rapportando il numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l’attività. Dal momento, che le attività di religione e culto non possono essere svolte con modalità commerciali questo criterio di fatto non risulta applicabile alle situazioni che possono verificarsi in parrocchia.

– **Il criterio del tempo**

Questo criterio si applica quando l’intera unità immobiliare destinata ad attività esenti, in alcuni periodi (giorni) è invece utilizzata per attività non esenti: in questo caso la percentuale di imponibilità si ottiene dal rapporto tra i giorni durante i quali l’immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività non esenti e il totale dei giorni dell’anno. Il criterio dei giorni può essere usato in combinazione con ciascuno degli altri due, riducendo così la percentuale di imponibilità.

Ad esempio, il grande salone parrocchiale, utilizzato per le normali attività pastorali (uso esente) è locato per 10 sere ad una compagnia teatrale (uso imponibile); in tal caso l’IMU e la TASI saranno calcolate su un imponibile determinato applicando al valore dell’immobile la percentuale risultante dal rapporto tra i giorni locati e l’intero anno (cioè il 2,74%).

no utilizzare il modello specifico IMU-TASI ENC che può essere trasmesso esclusivamente in via telematica.

²¹ Oltre che agli immobili in cui si svolgono le attività di religione e culto la lett. i) prevede l’esenzione anche per gli immobili «*destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive*».

Altra ipotesi: il campo da calcetto di 800 m², che catastalmente è parte dell'intero oratorio di 3000 m² (utilizzato dalla parrocchia per le attività di religione e culto e quindi esente), è concesso in locazione per 3 sere la settimana, da settembre a giugno (108 sere), ad un'associazione sportiva dilettantistica (uso imponibile); in questo caso per calcolare l'imponibile da assoggettare all'IMU e alla TASI si deve prima determinare la percentuale relativa allo spazio e poi rettificarla tenendo conto della percentuale relativa al tempo (800/3000 = 26%; 108/365 = 30%, 26% x 30% = 7,8%).

2. IL REGIME FISCALE DEGLI IMMOBILI CONCESSI A TERZI

Come sottolineato all'inizio, le esenzioni da IRES, IMU e TASI riguardano solo gli immobili che la parrocchia utilizza per le sue attività di religione e culto, ma vengono meno nel caso di cessione a terzi, non importa se a titolo gratuito o oneroso; la presenza o meno di corrispettivo serve solo per la determinazione della base imponibile.

Fanno eccezione, come già illustrato al punto 1.1 l'abitazione del parroco e quelle degli altri sacerdoti addetti alla parrocchia, gli alloggi di servizio concessi ai sacrestani assunti con l'apposito contratto di lavoro e le abitazioni delle religiose che per Convenzione operano anche all'interno della pastorale parrocchiale; questi immobili, infatti, in forza del vincolo pertinenziale con l'edificio di culto, sono esenti da tutti e tre i tributi.

2.1 Gli immobili concessi in locazione

Gli immobili possono essere concessi in locazione per usi abitativi o per usi diversi e, in questo caso, il contratto può prevedere l'uso a titolo esclusivo (cosiddetto tempo pieno) o a tempo parziale.

Le diverse modalità di concessione hanno riflessi sul trattamento fiscale sia ai fini IRES che ai fini IMU-TASI.

a) La tassazione ai fini IRES

La concessione di immobili in locazione ai fini delle imposte dirette costituisce presupposto per la tassazione e comporta l'obbligo della dichiarazione dei redditi (Modello Unico Enti Non Commerciali, Quadro B). Le modalità di imposizione non cambiano in funzione della circostanza che il contratto preveda l'uso a tempo pieno o a tempo parziale.

Circa l'aliquota IRES si ricorda che la parrocchia e gli altri enti ecclesiastici usufruiscono della riduzione al 50% dell'aliquota²².

²² L'agevolazione è prevista dal D.P.R. 601/1973 che, all'art. 6 dispone il dimezzamento dell'imposta a favore degli enti «*il cui fine è equiparato per legge a quello di beneficenza o di istruzione*». Tale equiparazione è stabilita dall'art. 7, c. 3 della L. 121 del 25.3.1985, legge che ratifica la revisione del Concordato Lateranense tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

– Il calcolo ordinario dell'imponibile

La base imponibile è costituita dal maggiore importo tra il canone di locazione e la rendita catastale rivalutata del 5%. Va evidenziato che il canone di locazione può, almeno in teoria, essere diminuito «*fino a un massimo del 15% del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*»²³. Essendo però possibile prendere in considerazione solo le spese di manutenzione ordinaria, che abitualmente gravano sul conduttore, il rapporto deve essere effettuato considerando l'intero canone risultante dal contratto.

– I contratti agevolati

Per le locazioni ad uso abitativo sono previste due agevolazioni, una riguarda i residui contratti ad "equo canone", l'altra è relativa ai contratti "a canone convenzionato o concordato"²⁴, cioè calcolato nel rispetto degli accordi intersindacali sottoscritti a livello locale²⁵.

Nel primo caso l'agevolazione consiste nella possibilità di assoggettare a tassazione il canone di locazione, anche se inferiore alla rendita catastale rivalutata. Nel secondo caso è prevista la riduzione dell'imponibile (sia esso costituito dal canone o dalla rendita rivalutata) del 30%.

Va sottolineato che la parrocchia non può esercitare l'opzione per l'applicazione della "cedolare secca", in quanto questa modalità si applica solo alle persone fisiche che concedono in locazione immobili al di fuori dell'ambito imprenditoriale o professionale.

– I fabbricati storico-artistici

Se il fabbricato oggetto di locazione è soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, l'imponibile è costituito dal maggiore importo tra il canone di locazione, ridotto forfetariamente del 35%, e la rendita catastale rivalutata ridotta del 50%²⁶. Nel caso di locazione a canone convenzionato l'imponibile è ulteriormente ridotto del 30%.

È opportuno sottolineare che l'agevolazione va utilizzata con prudenza in tutti i casi in cui i fabbricati sono soggetti a tutela per presunzione di legge, cioè perché sono stati costruiti da oltre 70 anni. Infatti, nonostante soggiacciono in maniera totale alle norme sulla vigilanza, conservazione e protezione dettate dal Codice dei beni culturali, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione è richiesto che l'immobile sia oggetto di un vincolo "di-

²³ L'art. 144 del TUIR rinvia infatti alle «*disposizioni dell'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo*» che si applica agli enti non commerciali in luogo del c. 4-bis dell'art. 37.

²⁴ Si tratta dei contratti previsti dall'art. 8, cc. 1-4 della L. 431/1998 relativi a locazione di abitazioni situate nei comuni capoluogo di provincia, in quelli con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13.11.2003.

²⁵ Sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 5.3.1999.

²⁶ Cf art. 144, c. 1 TUIR.

retto²⁷. Inoltre occorre tenere presente che in alcuni casi il vincolo presunto non è ritenuto sufficiente per usufruire delle agevolazioni fiscali (per es. un appartamento collocato in un “vecchio” palazzo, ricevuto in eredità dalla parrocchia, non diventa “storico” ai fini delle agevolazioni fiscali). È invece possibile applicare l’agevolazione nei casi in cui la presunzione di interesse sia stata in qualche modo implicitamente confermata dall’autorizzazione della Soprintendenza ad effettuare i lavori di restauro, sempre che dal provvedimento sia possibile desumere il vincolo “diretto” sull’immobile.

– I canoni non percepiti

Per i contratti di locazione in essere non assume generalmente rilevanza il fatto che il canone sia stato o meno effettivamente percepito essendo assoggettato a tassazione l’ammontare di canoni contrattualmente di competenza nel periodo d’imposta. Tuttavia i canoni relativi a locazioni abitative scaduti e non percepiti non sono tassati dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Resta fermo l’obbligo di tassare le suddette abitazioni sulla base della rendita catastale rivalutata. Nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell’affittuario anche per periodi precedenti per i quali sono già state versate imposte, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare che può essere utilizzato nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale e comunque non oltre il termine decennale di prescrizione²⁸.

La previsione non si applica alle locazioni ad uso non abitativo.

– Le presunzioni di reddito minimo

Vanno tenute presenti le conseguenze, in termini di accertamento e di attribuzione di un reddito minimo derivanti dall’ammontare del canone dichiarato e dalla mancata registrazione del contratto.

Se il canone di locazione dichiarato è inferiore al 10% del valore dell’immobile determinato con i criteri di valutazione automatica di cui all’articolo 52 del D.P.R. 131/1986, l’Amministrazione finanziaria può procedere alle attività di indagine, rettifica e accertamento. Come per l’imposta di registro (v. oltre) la presunzione di redditività non opera in relazione alle locazioni ad uso abitativo a canone “concordato”.

²⁷ Il vincolo diretto riguarda il bene stesso, mentre quello indiretto, definito anche zona di rispetto, riguarda le zone vicine ad un bene sottoposto a vincolo diretto o confinanti con esso e dovrebbe custodirne l’immagine e garantire la vista libera. L’art. 45 del D.Lgs. 42/2004 detta le “Prescrizioni di tutela indiretta”: «1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. 2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici».

²⁸ Cf art. 26, c. 1 TUIR e C.M. 150/E/1999.

In caso di omessa registrazione del contratto di locazione si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta precedenti a quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso. Ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10% del valore automatico dell'immobile.

b) La tassazione ai fini IMU e TASI

Ai fini IMU e TASI assume rilevanza, sia la circostanza che i contratti di locazione prevedano l'uso a tempo pieno o a tempo parziale, sia la tipologia di contratto, abitativo o diverso.

Infatti, mentre gli immobili concessi in uso a tempo pieno sono sempre totalmente imponibili, quelli ceduti a tempo parziale²⁹ potrebbero conservare una percentuale di esenzione qualora nel tempo residuo la parrocchia li utilizzasse per le proprie attività istituzionali. A questo proposito si veda quanto già illustrato al punto 1.2, lettera b).

Potrebbe rilevare anche la tipologia di contratto; infatti se l'immobile è locato ad uso abitativo e costituisce per il conduttore l'abitazione principale, il comune potrebbe aver previsto, per via regolamentare, l'applicazione di un'aliquota ridotta.

Se il fabbricato rientra tra quelli soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004, la base imponibile è ridotta della metà; per quanto riguarda le condizioni per poter usufruire dell'agevolazione si veda quanto segnalato al punto 2.1, lettera a).

Va poi segnalato che, nonostante i casi di assoggettamento e quelli di esenzione dalla TASI siano identici a quelli previsti per l'IMU, esiste una differenza qualora gli immobili siano concessi in uso a terzi: mentre nell'IMU il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta è solo il proprietario, nella TASI vi è in parte tenuto anche l'utilizzatore (sia esso locatario o comodatario).

La norma istitutiva³⁰ di questa tassa stabilisce infatti che sono obbligati al pagamento:

- l'occupante, che deve versare una percentuale nella misura deliberata dal comune con regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI;
- il proprietario che deve versare la restante parte.

L'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle sole condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base della percentuale stabilita dal comune³¹. Resta, comunque, nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell'occupante.

²⁹ Per es.: tutti i lunedì, oppure i soli tre mesi estivi.

³⁰ Cf L. 147/2013, art. 1, cc. 639-640, 669-679, 681, 687 e 731 e cc. 688-702.

³¹ Questa disposizione è stata introdotta dalla legge di conversione n. 89 del 23.6.2014 con l'inserimento del c. 12-ter dell'art. 4 del D.L. 66 24.4.2014, n. 66.

Si tenga conto che ciascuno dei due soggetti è titolare di una autonoma obbligazione tributaria, pertanto se l'utilizzatore dell'immobile non provvede al versamento della sua quota, il proprietario non ha alcuna responsabilità ed il comune non può richiederli il versamento omesso³². Nel caso, invece, ci siano più proprietari e/o più detentori vi è responsabilità solidale tra di loro e il comune, quindi, può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro soggetto coobbligato per la riscossione dell'intero debito tributario. Ma, come detto, la responsabilità solidale resta confinata solo tra possessori o detentori e non anche tra possessore e detentore.

Occorre infine tenere presente che nel caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare la tassa è dovuta solo dal proprietario e non anche dall'utilizzatore. Tale circostanza deve essere quindi tenuta presente nel caso di locazioni a tempo parziale.

2.2 Gli immobili concessi in comodato

Come nel caso delle locazioni, anche gli immobili concessi in comodato per usi abitativi o per usi diversi e in quest'ultimo caso possono prevedere l'utilizzo a tempo pieno o parziale; anche nel caso della locazione le diverse modalità di concessione hanno riflessi sul trattamento fiscale.

a) La tassazione ai fini IRES

La concessione di immobili in comodato ai fini delle imposte dirette costituisce presupposto per la tassazione e comporta l'obbligo della dichiarazione dei redditi (Modello Unico Enti Non Commerciali, Quadro B). La base imponibile è costituita, in tutti i casi, dalla rendita catastale rivalutata, che viene assoggettata all'imposta usufruendo della riduzione dell'aliquota al 50%³³.

b) La tassazione ai fini IMU e TASI

Come nel caso della locazione anche con riferimento all'IMU e alla TASI la circostanza che i contratti di locazione prevedano l'uso a tempo pieno o a tempo parziale e la tipologia di contratto, abitativo o diverso, hanno effetti sul regime di tassazione.

³² Cf FAQ IMU-TASI pubblicate dal Ministero dell'economia e delle finanze il 3.6.2014.

³³ L'agevolazione è prevista dal D.P.R. 601/1973 che, all'art. 6 dispone il dimezzamento dell'imposta a favore degli enti «*il cui fine è equiparato per legge a quello di beneficenza o di istruzione*». Tale equiparazione è stabilita dall'art. 7, c. 3 della L. 121 del 25.3.1985, legge che ratifica la revisione del Concordato Lateranense tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

– I comodati non agevolati

Premesso che i fabbricati concessi ad uso abitativo sono sempre imponibili (con la sola eccezione delle ipotesi che rientrano nel concetto di pertinenza dell'edificio di culto di cui si è trattato al punto 1.1) per quanto concerne le altre concessioni, occorre distinguere tra quelle a tempo pieno e quelle a tempo parziale: le prime comportano sempre l'imponibilità, le seconde, invece, potrebbero consentire di usufruire della parziale esenzione qualora nel tempo residuo la parrocchia li utilizzasse per le proprie attività istituzionali. A questo proposito si veda quanto già illustrato al punto 1.2, lettera b).

Se il fabbricato rientra tra quelli soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004, la base imponibile è ridotta della metà; per quanto riguarda le condizioni per poter usufruire dell'agevolazione si veda quanto segnalato al punto 2.1, lettera a).

Anche nel caso del comodato si deve tenere presente la disciplina prevista, ai soli fini della TASI, per gli immobili ceduti a terzi per periodi non superiori a 180 giorni nel corso dell'anno di cui al punto 2.1, lettera b).

– I comodati agevolati

Una particolarità riguarda i casi in cui la parrocchia concede gratuitamente, a tempo pieno o a tempo parziale, i propri immobili ad altri enti non commerciali perché questi li utilizzino per una o più delle attività elencate dalla lettera i) dell'articolo 7 del decreto legislativo 504 del 1992 (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive).

In questi casi, secondo la Risoluzione 4/DF/2013, è possibile usufruire comunque dell'esenzione. La posizione ministeriale è stata molto apprezzata perché evita che un comportamento generoso (concedere gratuitamente un immobile) sia penalizzato dall'imposizione IMU. È importante, però ribadire i limiti di questa esenzione. Infatti non è sufficiente che sia il proprietario che il comodatario siano enti non commerciali e che nell'immobile sia svolta una (o più) delle attività indicate dalla legge, occorre anche che l'attività sia svolta con modalità non commerciali come definite dal decreto ministeriale 200/2012 e che l'ente utilizzatore abbia adeguato lo statuto con le clausole prescritte dallo stesso decreto (o adottato il regolamento, se si tratta di ente ecclesiastico).

Va sottolineato che l'adozione dello statuto o del regolamento riguardano solo l'ente utilizzatore e non anche la parrocchia proprietaria del bene.

Considerato che la stessa Risoluzione 4/DF/2013 precisa che *«l'utilizzatore deve fornire all'ente non commerciale che gli ha concesso l'immobile in comodato tutti gli elementi necessari per consentirgli l'esatto adempimento degli obblighi tributari sia di carattere formale sia sostanziale»* si ritiene che il proprietario debba ottenere, ogni anno, dall'utilizzatore una dichiarazione che attesta: la sua natura di ente non commerciale, l'utilizzo dell'immobile per le sole attività agevolate e con modalità non commerciali, l'adozione

delle modifiche statutarie richieste dal decreto ministeriale 200/2012 (oppure l'adozione del regolamento se si tratta di ente ecclesiastico).

Va evidenziato che la Risoluzione è stata emanata nell'intento di consentire l'esenzione anche nei casi in cui l'utilizzatore fosse diverso dal proprietario del bene, purché la concessione fosse gratuita, a favore di un altro ente non commerciale e per le attività agevolate. Ad escludere la possibilità di usufruire dell'agevolazione in questi casi non è tanto la norma (che dispone l'esenzione per «*gli immobili utilizzati*» dagli enti non commerciali) ma l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale nelle Ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n. 19 del 26 gennaio 2007 e dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 11427 del 30 maggio 2005: «*l'esenzione in questione si applica solo se l'immobile è posseduto e utilizzato direttamente dallo stesso soggetto individuato dalla legge*».

Nella Risoluzione, però, il Ministero, esaminando la giurisprudenza, evidenzia che essa si riferisce ad ipotesi in cui l'ente non commerciale proprietario cede l'immobile in locazione ad un altro ente non commerciale. Secondo la Risoluzione, le argomentazioni che motivano l'esclusione dall'esenzione nei casi di locazione non sono applicabili nell'ipotesi in cui l'immobile venga concesso gratuitamente; in tali casi, infatti, l'ente non commerciale proprietario «*non ritrae comunque alcun reddito da tale concessione gratuita e, nel caso in cui avesse utilizzato direttamente l'immobile per lo svolgimento di una delle attività meritevoli, avrebbe beneficiato dell'esenzione. Questa considerazione appare coerente con i principi ricavabili dalle citate pronunce sia della Corte Costituzionale sia della Corte di Cassazione proprio perché la concessione in comodato, che è un contratto essenzialmente gratuito, non costituisce, chiaramente, una manifestazione di ricchezza e di capacità economica che avrebbe, al contrario, giustificato un concreto apporto contributivo alla spesa pubblica e, quindi, l'imposizione IMU*».

Pertanto, secondo il Ministero, «*si può concludere che, nella particolare ipotesi in cui l'immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato a un altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività meritevoli di cui al comma 1, lett. i), art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992, possa trovare applicazione l'esenzione in oggetto*».

Va però evidenziato che la lettura data dalla Risoluzione è stata ultimamente messa in dubbio dall'IFEL nella Nota del 1° giugno scorso in quanto l'interpretazione che consente l'esenzione «*si fonda esclusivamente sull'analisi di alcune sentenze della Corte di Cassazione, peraltro solo in apparenza contrastanti una giurisprudenza che può senz'altro definirsi consolidata. Le sentenze considerate hanno trattato la controversia circa l'imponibilità di un immobile dato in locazione e "per il quale, quindi, era ritraibile un reddito, situazione di fatto sintomatica di una capacità contributiva che non è stata ritenuta idonea a giustificare l'attribuzione del beneficio". Il discrimine, quindi, diventerebbe il reddito, cosicché in caso di concessione gratuita non ricavando l'ente alcun reddito spetterebbe l'esen-*

zione. Tale conclusione appare incoerente con la natura reale dell'ICI e dell'IMU, per le quali è irrilevante che dal possesso degli immobili il soggetto passivo non ricavi un reddito, come nel caso di un'abitazione sfitta». Per questi motivi, dopo aver analizzato l'ampia giurisprudenza sull'argomento (ed anche la prassi della stessa Amministrazione finanziaria che fino all'anno precedente negava la possibilità di esenzione anche nei casi di concessione in comodato tra enti non commerciali), la Nota conclude affermando che «ferma restando l'opportunità che la legge intervenga a definire casistiche di esenzione estese ai casi di comodati tra enti non commerciali, la cui non considerazione porta a situazioni di evidente iniquità, purtroppo non risolvibili per via amministrativa o interpretativa». Infine si segnala che, a prescindere dalla rilevanza della Nota³⁴, molti comuni, spinti e/o confermati nelle loro scelte anche dalle argomentazioni esposte, hanno inserito³⁵ (e potranno inserire in futuro) nei regolamenti la previsione che l'esenzione non spetta mai se il proprietario e l'utilizzatore sono soggetti diversi.

3. LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI

Un ulteriore onere fiscale connesso alla concessione in uso a terzi degli immobili parrocchiali è costituito dall'imposta di registro.

3.1 Le locazioni

I contratti di locazione devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di stipula (o dalla sua decorrenza, se antecedente) all'Agenzia delle entrate³⁶ e deve essere corrisposta la relativa imposta di registro³⁷. Le parrocchie che possiedono almeno 10 immobili devono effettuare la registrazione esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello *RLI – Richiesta di registrazione e adempimenti successivi*. In caso di invio telematico il software e l'applicazione web consentono di trasmettere anche la copia del

³⁴ Si tratta, evidentemente, di un atto che non rientra tra le fonti del diritto, ma che di fatto potrà orientare le decisioni dei comuni.

³⁵ Ciò emerge anche da una semplice verifica sul web, impostando nei motori di ricerca la stringa: *Comune Regolamento IMU "oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore"*.

³⁶ «I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati» (art. 1, c. 346, L. 311/2004). Sono esclusi dall'obbligo i contratti la cui durata complessiva non supera i 30 giorni nell'anno.

³⁷ A partire dall'1.2.2014 i versamenti vanno effettuati con il modello - F24 elementi identificativi (F24 Elide) che va utilizzato per pagare tutto quanto è connesso ai contratti di locazione e affitto di beni immobili (imposta di registro, tributi speciali e compensi, imposta di bollo, sanzioni e interessi).

contratto sottoscritto e di effettuare il pagamento mediante addebito su c/c.

L'imposta di registro sulle locazioni immobiliari è dovuta in misura proporzionale con l'aliquota del 2%. L'onere della registrazione grava su entrambi i contraenti solidalmente e di solito il pagamento della tassa viene suddiviso tra le parti.

Per i contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

- di anno in anno, entro 30 giorni dalla scadenza del precedente anno, in relazione all'ammontare del canone relativo a ciascun anno; per la prima annualità l'imposta non può essere inferiore a 67 euro;
- una sola volta, anticipatamente, per l'intera durata del contratto. In questo caso l'imposta si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale (dal 1° gennaio 2015, lo 0,5%) moltiplicato per il numero delle annualità. Lo sconto è concesso anche se il pagamento in unica soluzione è eseguito in relazione alle annualità mancanti al termine del contratto, per il quale in passato è già stata pagata l'imposta per alcune annualità. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata dello stesso ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso.

Qualora il canone dichiarato dovesse risultare inferiore al 10% del valore automatico dell'immobile, l'Ufficio delle entrate è autorizzato a contestare e accertare l'esistenza di un corrispettivo maggiore di quello dichiarato; la presunzione vale anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti.

Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni "ad elevata tensione abitativa", è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l'imposta di registro e l'Ufficio non può contestare l'ammontare del canone.

3.2 I comodati

Anche il contratto di comodato deve essere registrato; rientra, infatti, tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso³⁸ (venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, sessanta giorni se formato all'estero).

L'imposta di registro è dovuta in misura fissa pari a 200 euro e prescinde sia dal valore del bene che dalla durata del contratto (sono, infatti, da registrare anche i contratti di comodato di durata inferiore ai 30 giorni).

L'onere del pagamento dell'imposta grava su entrambe le parti solidalmente³⁹, anche se convenzionalmente il pagamento della tassa viene posto a carico del comodatario.

³⁸ Cf art. 5, n. 4, Parte Prima della Tariffa annessa al D.P.R. 131/1986.

³⁹ Cf art. 57, D.P.R. 131/1986.

Per la registrazione si deve utilizzare il modello 69 e per il versamento il modello F23.

4. GLI IMMOBILI CONCESSI IN USO AI DIPENDENTI

La decisione della parrocchia di concedere in uso un'abitazione di proprietà ad un dipendente, può avvenire per "esigenze di servizio", oppure come semplice "beneficio aggiuntivo" alla retribuzione.

4.1 Il trattamento fiscale del fabbricato

Il regime fiscale dell'immobile, come visto nei punti precedenti, è quello della piena imponibilità sia IRES che IMU e TASI, con la sola eccezione dell'alloggio di servizio concesso al sacrestano⁴⁰, in quanto tale utilizzo consente di qualificare l'appartamento come pertinenza dell'edificio di culto.

Ad esclusione di questa ipotesi, l'abitazione dovrà quindi essere dichiarata nel Modello Unico ENC, Quadro B, assoggettando a tassazione la rendita catastale, nel caso di utilizzo gratuito, o il canone di locazione, se la concessione prevede il pagamento di un affitto. Dovrà inoltre essere assoggettata ad IMU (a totale carico della parrocchia) e a TASI (a carico sia della parrocchia che del lavoratore).

4.2 Il trattamento fiscale e previdenziale per il lavoratore

Quando l'utilizzatore del fabbricato è un dipendente, la parrocchia deve anche tener presente i riflessi fiscali e contributivi, e a questo fine le suddette concessioni devono essere "valorizzate".

L'articolo 51 del TUIR, infatti, nel definire il reddito da lavoro dipendente, dispone che esso comprende «*tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*» (c. 1).

Parte della retribuzione, quindi, può essere erogata "in natura"; per quantificarla ai fini fiscali il TUIR fa riferimento al "valore normale" dei beni e dei servizi⁴¹. La valorizzazione di alcuni beni e servizi – tra cui rientra anche l'ipotesi di abitazione in uso ai dipendenti – viene però disciplinata diversa-

⁴⁰ La pertinenzialità – e quindi l'esenzione – non è riconosciuta in tutti i casi in cui l'abitazione non si configura come "alloggio di servizio", quando, cioè, l'immobile è concesso al sacrestano in comodato o in locazione (anche come "beneficio aggiuntivo della retribuzione").

⁴¹ Il valore normale, ai sensi dell'art. 9 del TUIR, è costituito dal «*prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stesa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi*».

mente; il comma 4 dell'articolo 51 stabilisce che *«per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso»* (lett. c).

La quota di retribuzione imponibile è quindi costituita dalla differenza tra la rendita catastale, a cui vanno sommate tutte le spese inerenti l'alloggio, e l'importo corrisposto dal lavoratore (mediante versamento o trattenuta) per il godimento dell'abitazione.

Circa le voci e la modalità di calcolo del valore dell'uso dell'alloggio il Ministero delle finanze nella Circolare 23 dicembre 1998, n. 326 ha precisato che *«per espressa previsione normativa, la rendita catastale deve essere aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso non sostenute dall'utilizzatore, comprese le eventuali utenze pagate dal datore di lavoro invece che dall'utilizzatore del fabbricato, ad esempio, luce, gas, telefono, tassa rifiuti solidi urbani, condominio, etc.. È appena il caso di precisare che si tratta evidentemente di tutte le spese diverse da quelle considerate in sede di determinazione della rendita medesima. A tale proposito si precisa che in sede di determinazione delle tariffe d'estimo e delle rendite catastali si tiene conto delle seguenti spese: di ordinaria manutenzione, di assicurazione, di amministrazione del fabbricato, relative ai servizi comuni»*.

Nel calcolare l'imponibile va considerato che il comma 3 dell'articolo 51 prevede una franchigia; stabilisce infatti che *«non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro»*. La franchigia, come ha chiarito il Ministero delle finanze⁴², si applica anche al caso della messa a disposizione dell'abitazione in quanto *«tale previsione costituisce un principio di carattere generale applicabile anche ai beni e servizi specificati nel successivo comma 4. Resta confermato, dunque, che il limite in questione trova applicazione non soltanto per i prodotti dell'azienda ceduti al dipendente, ma più in generale per tutti i compensi in natura forniti al dipendente e ai suoi familiari»*. Va però tenuto presente che se il valore dei beni o servizi supera il tetto di 258,23 euro la franchigia non si applica e l'intero valore va assoggettato a tassazione.

Qualora la concessione dell'abitazione è concessa "per esigenze di servizio", circostanza che impone al dipendente l'obbligo di dimorare nell'alloggio (è il caso, ad esempio, dell'alloggio di servizio dei custodi) la quota imponibile si calcola con le stesse modalità, ma viene ridotta al 30%.

Per quanto concerne il trattamento previdenziale, in forza del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali di cui al decreto legislativo 314/1997, gli importi imponibili ai fini IRPEF devono essere assoggettati anche al contributo INPS.

⁴² Cf C.M. 16.7.1998, n. 188.

LE ONLUS DI BENEFICENZA

L'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 elenca i 12 settori tassativi¹ nei quali le aspiranti Onlus possono operare acquisendo l'omonima qualifica.

Lasciando da parte le altre numerose previsioni di legge (requisiti di forma e sostanza) necessarie per la legittima acquisizione della stessa, non oggetto del presente articolo, ci soffermeremo in modo specifico solo sull'analisi di uno tra i dodici settori di attività previsti, quello della beneficenza, al fine di delineare un quadro complessivo delle attività riconducibili ad esso, soffermando in particolare l'attenzione sulla c.d. nozione di "beneficenza indiretta" introdotta con l'aggiornamento legislativo all'articolo 10 sopra citato e l'aggiunta ad esso di un nuovo comma².

Brevemente, ed in via preliminare, è opportuno evidenziare che i settori di attività istituzionale ammessi dal legislatore ai fini dell'assunzione della qualifica di Onlus si distinguono in due tipologie differenti. Per i primi, c.d. "*a solidarietà immanente*", il legislatore prescinde dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari mentre per i secondi, c.d. a "*solidarietà condizionata*" l'attività deve arrecare benefici a persone svantaggiate od a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari³.

Il settore della beneficenza, oggetto di questa disamina, è ascrivibile alla prima tipologia e, come correttamente illustra la Circolare n.

¹ La nuova legge sulle Organizzazioni Non Governative (L. n. 125/2014) all'art. 31, c. 4 ha previsto «*All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il numero 11) è aggiunto il seguente: 11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale*». Con ciò è stato pertanto aggiunto un nuovo settore di attività Onlus agli 11 già previsti.

² Il c. 4 dell'art. 30 del D.L. 29.11.2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009, n. 2 ha aggiunto all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 un nuovo comma rubricato come "2-bis".

³ Cf art. 10, c. 2, D.Lgs. n. 460/1997.

168/E/1998, rientra tra quelli «per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano immanenti, per espressa previsione normativa». Ciò in quanto, prosegue la Circolare, «il fine solidaristico è considerato immanente per alcune attività, come l'assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficenza, per le quali la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell'attività stessa, senza necessità di ulteriori precisazioni normative».

1. LA “NOZIONE DI BENEFICENZA” NELLE ONLUS

Il Legislatore, nel prevedere i settori di operatività delle Onlus ha, di fatto, considerato la beneficenza come un vero e proprio ambito di attività, al pari della assistenza sociale, dell'istruzione o dello sport eccetera e non come una delle possibili modalità operative di un'organizzazione.

Tale impostazione è probabilmente, come già segnalato da taluni, derivante da una tradizione culturale che, in Italia, ha usualmente accostato “assistenza e beneficenza”, individuando con tali termini un insieme policromo di differenti azioni finalizzate al sostegno di soggetti in difficoltà.

In questa tradizione, la beneficenza è stata di fatto assimilata all'elemosina, cioè al dono di denaro che realizza un sostegno monetario diretto ad individui poveri o che comunque sperimentano temporanee difficoltà reddituali.

Tuttavia, l'attività di beneficenza così perimetralmente delimitata ha perso progressivamente rilevanza nel contesto sociale ed economico contemporaneo.

Una conferma di quanto fosse già superata nel contesto sociale la “nozione storica” di beneficenza – come sopra delineata – giunge, già a pochi anni dall'entrata in vigore del decreto Onlus, dalla stessa amministrazione finanziaria. Con la Risoluzione n. 292/E/2002, l'amministrazione interveniva per chiarire l'esatta individuazione dell'attività di beneficenza, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 3), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Nella citata Risoluzione si rinvia la volontà dell'amministrazione di intervenire sull'interpretazione del settore della beneficenza Onlus al fine di ampliarne la portata.

La Risoluzione, con una certa lungimiranza, evidenzia la necessità di adottare «un'interpretazione evolutiva della storica nozione di beneficenza – quale attività, diretta a sollievo della miseria, di chi esercita la carità verso il prossimo –» riconducendo pertanto in essa «non solo le prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli indigenti, ma anche quelle, sempre di carattere erogativo, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone».

Vengono inoltre ricondotte in essa «*in ogni caso*» anche «*le erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate nei confronti di altre Onlus o di enti pubblici che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari*».

Il quadro delineato da questo intervento di prassi sembra, pertanto, chiaro nel voler far confluire nella beneficenza delle Onlus:

- a) le erogazioni in denaro o in natura a favore degli indigenti (beneficenza diretta);
- b) le erogazioni che mirano ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, comprese quelle effettuate a beneficio di altri enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone (beneficenza indiretta);
- c) in ogni caso, le erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate a favore di altre Onlus o di enti pubblici che operano nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari (beneficenza indiretta).

2. L'INTERVENTO NORMATIVO: LA NUOVA NOZIONE "ALLARGATA" DI BENEFICENZA

A distanza di alcuni anni dalla sopra citata Risoluzione, e complice l'enorme successo riscosso dalla novella qualifica fiscale di Onlus, è divenuta sempre più impellente la necessità di un ulteriore intervento che ampliasse i confini del settore di attività della beneficenza svolta dalle Onlus, anche per rispondere alle nuove modalità di intervento di taluni soggetti giuridici *non profit*, operanti nel contesto sociale.

Tale ulteriore ampliamento della nozione di "beneficenza" non poteva tuttavia giungere da un intervento di prassi ma solo da un atto legislativo che andasse effettivamente a riconsiderare il settore di attività in esame.

L'intervento appena prospettato è avvenuto a seguito dell'approvazione del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

L'articolo 30, comma 4 del citato decreto legge ha introdotto un nuovo comma, il 2-*bis*, nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997 il quale dispone che «*Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale*».

Il comma richiamato, non presente nella versione iniziale del decreto

legge 185/2008, è stato l'effetto di un emendamento presentato in Commissione Finanze della Camera. Per mezzo di esso, pertanto, la nozione di beneficenza delle Onlus ha subito un ulteriore ampliamento per cui si considera attività di beneficenza la concessione di erogazioni gratuite in denaro di somme:

- a) provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte,
- b) indirizzate a soggetti senza scopo di lucro (dunque anche non Onlus),
- c) operanti prevalentemente (ma non esclusivamente) in uno o più dei 12 settori propri delle Onlus,
- d) ove, detti enti, realizzino in modo diretto progetti di utilità sociale.

Prima di passare ad alcune considerazioni di dettaglio è opportuno evidenziare che l'amministrazione finanziaria, nella Circolare n. 12/E/2009⁴, tiene a precisare come la formulazione della norma che utilizza le parole «*si considera attività di beneficenza [...]*» fa assumere carattere interpretativo alla disposizione che qualifica e delimita l'attività di beneficenza, conferendo alla previsione in esame efficacia retroattiva.

La precisazione è importante in quanto l'intervento fungeva da "sanatoria" per quelle eventuali Onlus che, già prima dell'entrata in vigore della disposizione, avessero agito con tali modalità.

Inoltre è da notare che la disposizione menziona solo le "erogazioni gratuite in denaro" e non in natura, dovendosi pertanto ritenere che queste ultime siano escluse.

Operate tali preliminari puntualizzazioni, diviene essenziale approfondire quali siano gli effetti, in termini di vantaggi e di eventuali inconvenienti, derivanti dall'introduzione di tale comma.

Le variabili da analizzare sono molteplici, tutte di ragguardevole importanza per gli effetti che ne derivano. In primo luogo è opportuno distinguere le due tipologie di soggetti coinvolti dalla disposizione:

- a) gli enti che potranno assumere la qualifica di Onlus (c.d. *soggetti attivi*) operando nel settore della beneficenza secondo tale specifica modalità;
- b) gli enti che potranno ricevere le erogazioni (c.d. *soggetti passivi*).

Con riferimento ai primi (*soggetti attivi*), la disposizione permette, di fatto, ad una nuova platea di enti di rivestire la qualifica di Onlus, erogando con le modalità previste dal novello comma 2-*bis*.

Il comma introdotto permette – si ritiene con effetti positivi – ad enti dotati di ingenti patrimoni, ad esempio alle fondazioni di comunità⁵, di acquisire la qualifica di Onlus erogando in ambiti e per specifici progetti filantropici e sociali sostenendo i quali – precedentemente – sarebbe stata loro esclusa o negata la possibilità di accedere alla citata qualifica.

⁴ La Circolare commenta al par. 2.2. tale novità legislativa.

⁵ Per un'analisi accurata in merito all'attività erogativa delle fondazioni si veda L. MARUZZI, *L'attività erogativa tra beneficenza e filantropia*, *Enti Non Profit* n. 8-9/2008, IPSOA, 560 ss.

È, altresì, evidente, che la disposizione non è solo applicabile a tali enti e, dunque, saranno differenti i soggetti che potranno accedere alla qualifica di Onlus nel settore della beneficenza, operando con le suddette modalità.

Tuttavia, tale nuova opportunità se, da un lato, deve certamente valutarsi positivamente per la possibile immissione di nuova linfa vitale (in termini di maggiori risorse disponibili) nel virtuoso circuito del *non profit*, dall'altro ha generato, in taluni, dubbi non trascurabili rispetto alla possibilità che il settore della beneficenza possa divenire il varco per acquisire una qualifica sino ad oggi difficile da ottenere e legata rigorosamente all'attività svolta in caratteristici settori operativi⁶.

Secondo la nuova disposizione, infatti, l'iscrizione nel settore della beneficenza potrà avvenire anche ove l'aspirante Onlus eroghi a soggetti che siano privi delle stringenti clausole previste per le Onlus, purché operanti prevalentemente in uno o più dei 12 settori Onlus. Tuttavia, si noti, che nei settori "condizionati" la disposizione in esame non richiede che l'ente destinatario dell'erogazione operi indirizzando l'attività a soggetti svantaggiati (come per le Onlus).

Con riferimento ai secondi (*soggetti passivi*), la Circolare n. 12/E/2009 evidenzia però alcuni requisiti che devono essere presenti nell'ente destinatario delle somme. In particolare:

- in relazione alle modalità operative, l'assenza di scopo di lucro e dunque divieto di distribuzione degli utili oltre l'operatività prevalente e diretta nei settori Onlus;
- in relazione alla natura dell'ente, in assenza di una limitazione normativa, essa può essere pubblica o privata, non esclusi gli enti religiosi, ed assumere qualsiasi forma giuridica;
- in relazione alle somme erogate, esse devono provenire dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte ed essere destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

La precisazione che le somme erogate debbano essere destinate alla realizzazione *diretta* di progetti di utilità sociale, esclude poi la possibilità che si verifichi il fenomeno delle "erogazioni a catena" attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi, imponendo pertanto agli enti beneficiari un utilizzo diretto nel progetto di utilità sociale.

Inoltre, si ritiene con una qualche forzatura, la Circolare precisa che la destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale comporta la necessità di tracciabilità della donazione attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento ed, altresì, l'esistenza di un progetto non generico, ma già definito nell'ambito del settore di attività dell'ente destinatario prima dell'effettuazione dell'erogazione.

⁶ G. MARTINELLI, *Nuove regole fiscali per gli enti su base associativa* in *Enti Non Profit* n. 2/2009, IPSOA, 7 e C. MAZZINI, *Questa norma non convince. Ecco perché* in *Vita* n. 3/2009, 7.

Ne deriverebbe l'impossibilità di destinare tali somme per interventi generici e privi di una pregressa progettualità.

3. ASPETTI PRATICI: UN CASO CONCRETO

Come evidenziato, l'intervento normativo sulla c.d. "beneficenza indiretta" ha introdotto talune interessanti opportunità ma, al contempo, ha creato alcune insidie nelle quali, anche in buona fede, è possibile cadere.

È il caso di coloro che hanno creduto che la Onlus "di beneficenza" potesse divenire un grimaldello sul quale concentrare le donazioni (fiscalmente agevolate) da trasferire successivamente sull'ente destinatario dell'erogazione, privo della qualifica di Onlus. Operazione in parte possibile, ma con cautela, trasparenza e solo ove si conosca approfonditamente la normativa e la prassi sulle Onlus e si abbia ben compreso il perimetro della c.d. "beneficenza indiretta".

Prendendo ad esempio un caso pratico, già richiamato proprio in questo stesso numero (cf pag. 26 di questa rivista), si pensi ad una parrocchia che, non potendo far fruire i donatori delle agevolazioni di detraibilità e deducibilità sulle donazioni proprie delle Onlus, decida di favorire la costituzione di una Onlus operante nel settore della beneficenza, con il fine di offrire al donatore le citate agevolazioni e di indirizzare i fondi incamerati dalla Onlus verso la parrocchia, sfruttando quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 10 più volte citato.

L'operazione prospettata non sarebbe a priori vietata ma senza dubbio cela rischi di non poco conto ove non fosse posta in essere con l'opportuna consapevolezza e con l'accompagnamento di persone esperte di legislazione e di prassi in materia di Onlus, e più in generale di enti *non profit*.

Premesso ciò e con l'intento di aver creato utili ed opportuni dubbi in coloro che vogliano seguire tale strada, proviamo a valutare quali siano le insidie ma anche le opportunità offerte dal citato comma sulla "beneficenza indiretta".

La prima riflessione è che l'ente ecclesiastico, come è noto, può acquisire la qualifica di Onlus, seppur parzialmente. Pertanto, diviene subito evidente – e nel caso di specie ci riferiamo al settore della beneficenza – che ciò che non poteva fare con il proprio ramo Onlus, non potrebbe farlo nemmeno con un soggetto terzo – *ad hoc* costituito – che acquisisse tale qualifica.

Come si è già avuto modo di rilevare, la beneficenza indiretta del comma 2-bis contiene parametri peculiari e l'eventuale erogazione da parte della Onlus alla parrocchia potrebbe avvenire solo ove detti parametri fossero ampiamente soddisfatti. A ciò si aggiunga che taluni parametri restano ancora oggi parzialmente interpretabili dall'ente controllore e, dunque, non vi è mai certezza assoluta sul loro rispetto.

Pertanto, in ragione della normativa e della prassi già ampiamente ci-

tate, l'eventuale Onlus di beneficenza potrebbe erogare le somme di denaro raccolte alla parrocchia solo ove si fosse in presenza di specifici e previsti progetti di utilità sociale (ad es. ove la parrocchia gestisse una scuola e vi fossero dei disabili, si potrebbe pensare ad uno specifico Progetto per questi soggetti).

Individuato il progetto e valutata la sua effettiva "utilità sociale" (e ricordandosi che tale valutazione resta soggetta alla discrezionalità dell'ente verificatore) resterebbero da soddisfare, per entrambi gli enti, tutti gli altri requisiti già individuati nel precedente paragrafo ed ai quali si rimanda.

In definitiva, ove l'intento di utilizzare una Onlus di "beneficenza" fosse dettato dalla volontà di creare un soggetto che sostenga la parrocchia per le proprie attività istituzionali di religione e culto o, comunque per attività che non rientrano tra quelle previste dalla normativa sulla beneficenza indiretta, è opportuno essere consapevoli che l'operazione posta in essere non è consentita ed è sanzionata⁷ e che, comunque, l'utilizzo dello schermo del soggetto Onlus agli occhi dell'Amministrazione finanziaria verrebbe facilmente ad essere considerato come operazione elusiva⁸.

4. CONCLUSIONI

In conclusione, è indubitabile che il ritocco legislativo introdotto nel decreto Onlus pone alcune problematiche che, si ritiene, dovranno trovare valide soluzioni nell'attività interpretativa.

È fuor di dubbio che il primo ed efficace controllo sarà svolto dallo stesso ente erogatore, che avrà certamente tutto l'interesse a monitorare che la destinazione e l'utilizzo dei fondi siano diretti alla realizzazione di specifici progetti di utilità sociale.

Tuttavia, non si può ovviamente prescindere dall'esigenza di un controllo operato anche da soggetti pubblici, attesi i profili agevolativo fiscale e di fede pubblica che la disposizione coinvolge. A tal proposito, è però plausibile aspettarsi che l'applicazione del comma 2-bis porrà l'esigenza di affrontare alcune criticità sostanziali quali:

- a) l'onere, sull'ente controllore, di dover operare una continua stima sull'utilità sociale dei progetti non essendo chiaro cosa debba intendersi con tale formula, in assenza di definizioni legislative o atti di prassi che ne individuino le caratteristiche;
- b) la carenza di certezze per le Onlus eroganti e per il soggetto destinatario

⁷ Cf art. 28, D.Lgs. 460/1997.

⁸ L'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 recita «Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti».

che il progetto finanziato sia inquadrabile a priori, e valutato a posteriori di “utilità sociale”;

- c) l’incertezza di parametri che stabiliscano come debba intendersi la “prevalenza di operatività” nei settori propri delle Onlus dell’ente destinatario delle erogazioni.

Pertanto, se è vero che il fine di agevolare l’utilizzo di risorse importanti nel campo delle realtà del terzo settore, attraverso l’ampliamento dei canali di utilizzo e facilitando le modalità di allocazione delle stesse, non deve divenire strumento di comodo per l’acquisizione della qualifica di Onlus, tuttavia esso non deve nemmeno essere causa di incertezze interpretative per gli enti coinvolti dalla disposizione.

A parere di chi scrive, sarà pertanto necessario valutare tale disposizione del decreto Onlus monitorandone i possibili effetti, valutando con elasticità interpretativa le eventuali violazioni e prevedendo dei correttivi atti ad evitare possibili situazioni di criticità, anche attraverso ulteriori documenti di prassi.

A disposizione ormai in vigore, è evidente che le numerose incognite evidenziate dovranno infatti essere superate attraverso un’attività ermeneutica rispettosa della norma, ma anche tenendo ben presente la *ratio* della disposizione e del decreto stesso e soprattutto le difficoltà nelle quali gli stessi enti coinvolti dalla disposizione potranno trovarsi nell’azione di verifica dei richiamati requisiti.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL RAPPORTO DI LAVORO

Nel corso di un rapporto di lavoro, il datore potrebbe ritenere di dover richiamare il lavoratore per suoi comportamenti che non ritiene corretti o adeguati: purtroppo non è raro che questi “rimproveri” siano effettuati in modo non appropriato.

Per comprendere i fondamenti del potere disciplinare che compete al datore di lavoro e le modalità con cui lo stesso può e deve essere esercitato, occorre considerare innanzitutto quanto stabilisce in proposito il codice civile.

L'articolo 2094¹ del codice civile, che fornisce la nozione di lavoratore subordinato, chiarisce che il potere disciplinare può essere esercitato solo nei confronti dei lavoratori c.d. “dipendenti”: dipendenti, appunto, dal potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore.

L'articolo 2106² stabilisce poi che l'inosservanza dei doveri di diligenza, di obbedienza o dell'obbligo di fedeltà di cui agli articoli 2104³ e 2105⁴ espone il lavoratore all'applicazione di sanzioni disciplinari di entità proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa.

¹ Art. 2094 «È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».

² Art. 2106 «L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione».

³ Art. 2104 «Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende».

⁴ Art. 2105 «Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio».

L'articolo 2106 è, dunque, la fonte normativa primaria del potere disciplinare del datore di lavoro: il potere disciplinare è legittimamente esercitato solo se volto a sanzionare la violazione di un obbligo del lavoratore derivante dal contratto di lavoro.

La regolamentazione compiuta dal procedimento disciplinare è stata successivamente introdotta dallo Statuto dei Lavoratori (art. 7⁵, L. 300/1970) con lo scopo di tutelare i lavoratori.

Accanto a tale normativa, spesso la contrattazione collettiva ha ulteriormente articolato il procedimento e le sanzioni disciplinari con delle condizioni di maggior favore per il lavoratore: dunque è sempre necessario andare a verificare se il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro ha una sezione specifica dedicata alle sanzioni disciplinari perché occorre attenersi anche a queste norme d'origine contrattuale.

⁵ Art. 7 «Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione».

La necessità di rispettare le previsioni del CCNL e, in mancanza, di quanto comunque stabilito dall'articolo 7 della legge 300/1970 è di immediata evidenza in quanto in caso di inosservanza, la sanzione disciplinare irrogata è illegittima.

1. L'AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE

L'articolo 7 in questione, stabilisce innanzitutto che, per il legittimo esercizio del potere disciplinare, il datore di lavoro ha l'onere di portare a conoscenza dei lavoratori il codice disciplinare, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Il codice disciplinare rappresenta il documento che riassume i comportamenti vietati (le cd. Infrazioni), che costituiscono inadempimento contrattuale, e pertanto passibili di specifiche sanzioni, anch'esse compiutamente delineate in corrispondenza di ciascuna potenziale infrazione.

Il codice disciplinare deve essere predisposto precedentemente all'infrazione a cura del datore di lavoro, ovvero attingendo al contratto collettivo nazionale, con semplice ricezione da parte del datore di lavoro. Tale prassi soddisfa l'obbligo di affissione se ed in quanto le norme del CCNL in materia di sanzioni disciplinari rispondono ai requisiti di contenuto previsti dall'articolo 7 della legge 300/1970. L'affissione ha l'obiettivo di impedire una arbitraria valutazione dei comportamenti del lavoratore e quindi l'adozione di sanzioni ingiuste. Di conseguenza, la mancata affissione comporta l'illegittimità insanabile del provvedimento disciplinare, salvo il caso in cui l'infrazione consista in violazione di norme di legge.

2. IL PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DISCIPLINARE

Come deve procedere il datore di lavoro qualora ravvisi un comportamento del lavoratore che – a suo giudizio – integra un'ipotesi di infrazione?

L'articolo 7 della legge 300/1970 prevede che *«Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa»*.

La preventiva contestazione è condizione di procedibilità del provvedimento sanzionatorio. Deve essere fatta per iscritto e contenere la manifestazione dell'intenzione del datore di lavoro di considerare le circostanze addebitate come illecito disciplinare. La norma non indica le modalità di consegna al lavoratore dell'atto scritto contenente la contestazione, ma occorre sempre vedere cosa dice in proposito il CCNL che, invece, magari impone una precisa modalità (per es. tramite raccomandata). L'atto in questione (lettera) ha natura recettizia e pertanto produce "effetti" solo al momento del ricevimento da parte del destinatario.

La contestazione deve essere “tempestiva”, cioè avvenire nell’immediatezza del verificarsi del fatto o comunque nell’immediatezza del momento in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza: infatti, il decorrere di un considerevole lasso di tempo tra la commissione dell’infrazione e la contestazione, può comportare una tacita manifestazione di volontà del datore di lavoro di non sanzionare il comportamento del lavoratore.

La contestazione deve inoltre essere “specificata”, cioè deve essere precisa e fornire tutte le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare nella sua materialità storica, il comportamento commissivo ovvero omissivo identificabile come infrazione. La specificità non implica tuttavia l’obbligo di indicare le norme legali ovvero contrattuali che si reputano violate e non devono neppure essere rese note al lavoratore le prove dell’addebito. Il datore di lavoro, inoltre non deve necessariamente indicare la sanzione che intende applicare, potendosi riservare tale decisione all’esito delle difese del lavoratore.

Il principio della “immutabilità” rende infine necessario che i fatti su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio coincidano con quelli oggetto dell’avvenuta contestazione. La finalità di tale principio è quella di tutelare il diritto di difesa del lavoratore.

Nella contestazione occorre anche richiamare eventuali precedenti sanzioni disciplinari, ai fini di contestare la recidiva.

Ciò è importante poiché un comportamento che, di per sè, da solo potrebbe essere considerato non grave, ripetuto più volte nel tempo può assumere invece una qualificazione ed una importanza diversa.

Alcuni CCNL prevedono addirittura la recidiva come motivo di licenziamento disciplinare.

L’ottavo comma dell’articolo 7, legge 300/1970 specifica però che, trascorsi due anni, non si può più tenere conto delle sanzioni irrogate che, quindi, non concorrono a determinare una recidiva.

Nella contestazione occorre sempre indicare il termine concesso al lavoratore per far avere le sue difese: tale termine, per legge, non può essere inferiore a cinque giorni, ma sempre la contrattazione collettiva può prevedere un termine più lungo a favore del lavoratore.

La difesa del lavoratore può avvenire con libertà di forma: orale o per iscritto, con o senza l’assistenza sindacale (il lavoratore, nell’espone le proprie ragioni difensive, può infatti farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato).

Il lavoratore può altresì richiedere l’audizione orale, in aggiunta o in sostituzione delle difese scritte e la mancata audizione del lavoratore che ne abbia fatto richiesta comporta l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata. Ovviamente il lavoratore può anche decidere di non far nulla, essendo la difesa una mera facoltà.

3. L'ADOZIONE DELLA SANZIONE

Una volta decorso il termine senza che il lavoratore abbia proposto le sue difese, oppure anche prima qualora il lavoratore si sia difeso ma le giustificazioni non siano state accolte e condivise, il datore di lavoro può intimare il provvedimento sanzionatorio.

Anche se nella comunicazione di irrogazione della sanzione non è necessario riproporre analiticamente le ragioni del provvedimento sanzionatorio essendo sufficiente il richiamo alla precedente contestazione di addebito, è bene, comunque, riprendere, seppur succintamente, tali ragioni, indicando che le giustificazioni del lavoratore (qualora proposte), non sono state accettate.

L'applicazione della sanzione è l'estrinsecazione del potere disciplinare del datore di lavoro.

Le sanzioni disciplinari che vengono nella pratica più frequentemente irrogate sono:

- il rimprovero verbale (cd. “ammonizione verbale”);
- il rimprovero scritto (cd. “ammonizione scritta”);
- la multa;
- la sospensione dal servizio;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso (per giusta causa).

La sanzione deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione e la giurisprudenza ha elaborato degli indici per la valutazione di tale congruità (per es. la natura e la qualità del rapporto; il grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni; l'entità della mancanza; l'intensità dell'elemento intenzionale; la mancanza di precedenti disciplinari di alcun tipo; le particolari circostanze).

È importante, inoltre, prestare attenzione per evitare differenze di trattamento nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari: infatti, eventuali differenze nelle sanzioni per lavoratori cui è stato contestato lo stesso fatto, pur essendo in linea di principio ammissibili, debbono essere giustificate con un'adeguata motivazione, per evitare di esporsi ad una accusa di discriminazione.

La norma non prevede poi un termine massimo entro il quale irrogare la sanzione, ma tale previsione può essere contenuta nel CCNL applicato.

4. LA CONTESTAZIONE DELLA SANZIONE

Una volta irrogata la sanzione, il lavoratore ha tre possibilità:

1. ricorrere – anche per mezzo dell'associazione sindacale cui ha aderito o conferito mandato – alle procedure conciliative previste dai contratti collettivi;
2. adire il Collegio di conciliazione ed arbitrato nei 20 giorni dalla comunica-

zione del provvedimento (in tal caso la sanzione rimane sospesa e se entro 10 giorni dall'invito della Direzione del lavoro, il datore non procede alla nomina del proprio rappresentante in seno al collegio, ovvero non ricorre nel medesimo termine al giudice, la sanzione si estingue automaticamente);

3. adire il Giudice nel normale termine prescrizione.

Si apre, dunque, una vertenza sulla quale deciderà l'organo adito dal lavoratore.

5. LA SANZIONE DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Infine, merita particolare attenzione il fatto che, accanto alle sanzioni conservative (richiami verbali o scritti, multa, sospensione), a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 1982, è possibile adottare anche la sanzione massima consistente nella risoluzione del rapporto. Trattasi del c.d. "licenziamento disciplinare", cioè dei licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dovuti alla violazione di obblighi contrattuali.

In sintesi, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale, qualora il datore di lavoro intenda procedere al licenziamento per giusta causa o comunque per grave inadempimento del lavoratore, dovrà contestare per iscritto al lavoratore l'addebito secondo le regole generali ed i termini stabiliti dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori sopra delineati.

In genere i CCNL prevedono i comportamenti che danno luogo alle sanzioni conservative o che possono comportare la risoluzione del rapporto di lavoro.

Tuttavia il giudice non è vincolato dalla previsione contrattuale, ben potendo dare una qualificazione diversa alla gravità del fatto contestato.

Come per le altre sanzioni disciplinari, anche per il licenziamento il mancato rispetto della procedura comporta l'illegittimità dello stesso.

Ciò sta a significare che il licenziamento di per sé produce i suoi effetti interrompendo il rapporto di lavoro ma il datore di lavoro rimane esposto alla conseguenza di dover corrispondere un indennizzo economico al lavoratore.

La disciplina di tale indennizzo sarà diversa a seconda che si tratti di un rapporto di lavoro instaurato prima o dopo il 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, attuativo della legge 10 dicembre 2014 n. 183 (*Jobs act* – disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti) e a seconda del fatto che il datore di lavoro occupi più o meno di 15 dipendenti.

Per i lavoratori assunti antecedentemente al 7 marzo 2015 in caso di accertamento di vizi procedurali il giudice:

a) per le aziende con più di 15 dipendenti condannerà il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria quantificata tra un minimo di sei men-

silità di retribuzione, fino a 12, da identificarsi in funzione della gravità della violazione procedurale o formale commessa (Legge "Fornero");

b) nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, invece il risarcimento varierà da un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (L. 604/1966).

Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 in caso di accertamento di vizi procedurali il giudice:

a) condannerà il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità (art. 4, D.Lgs. 23/2015);

b) per le aziende con meno di 15 dipendenti l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 4, comma 1 è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità (art. 9, D.Lgs. 23/2015).

Come si è potuto capire da tutto quanto sopra esposto, trattasi di procedimenti e discipline molto articolate e complesse e che, in quanto tali, vanno applicate con attenzione. Ciò vale soprattutto quando si pensa di procedere con un licenziamento (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo); infatti, come visto, l'errore procedurale comporta per il datore di lavoro il pagamento a favore del lavoratore di un indennizzo economico.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: INDICAZIONI PER GLI ENTI ECCLESIASTICI AMBROSIANI

L'articolo dell'avv. Galfrascoli ha evidenziato che per comminare al lavoratore una sanzione disciplinare legittima occorre:

- osservare le formalità previste dalla normativa (dal codice civile, dallo Statuto dei Lavoratori e, se previsto, dal CCNL),
- procedere con “tempestività”,
- indicare in modo “specifico” l'infrazione contestata.

Se a ciò si aggiunge che la contestazione formalizzata al lavoratore è in un certo senso “immutabile” si comprende con quanta attenzione deve procedere il parroco o il legale rappresentate dell'ente ecclesiastico.

Per questi motivi è opportuno che le parrocchie e gli enti ecclesiastici soggetti alla vigilanza dell'Arcivescovo di Milano dispongano di riferimenti “tecnici” sicuri cui possono rivolgersi con rapidità quando vengono a conoscenza di azioni od omissioni di un lavoratore che ritengono meritevoli di sanzione.

Un riferimento tecnico adeguato è un legale specializzato in diritto del lavoro (di solito gli uffici che elaborano le buste paghe collaborano con un legale specializzato).

Gli uffici di Curia (Avvocatura e Ufficio Amministrativo Diocesano) sono sempre a disposizione per aiutare il parroco o il legale rappresentate ad inquadrare adeguatamente la situazione creatasi per l'azione o l'omissione del lavoratore, in vista della tempestiva contestazione formale dell'infrazione.

Altri riferimenti potrebbero rivelarsi non adeguati in quanto il diritto del lavoro è una branca dell'ordinamento che chiede una conoscenza approfondita non solo delle norme legislative e contrattuali, ma anche della prassi e della giurisprudenza.

In questa materia è del tutto vero il proverbio che recita “chi ben comincia è a metà dell'opera”.

LA NEGOZIAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE ALL'AVVOCATO

1. LA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE

Con legge n. 247 del 31 dicembre 2012 è stata approvata la *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* che è entrata in vigore il successivo 2 febbraio 2013 (da ora: Legge Professionale – LP)¹.

L'articolo 13 disciplina il conferimento dell'incarico e il compenso spettante all'avvocato per la prestazione professionale richiesta, che sia questa giudiziale o stragiudiziale.

La norma, al comma 3, accoglie e recepisce, come fondamentale, il principio della piena autonomia negoziale del compenso («*La pattuizione dei compensi è libera*»). Il compenso, quindi, viene quantificato nel libero confronto delle parti.

Oggetto del negoziato è il prezzo finale della prestazione professionale dell'avvocato: il c.d. *pricing* professionale. Come osservato, «*data l'esclusività ed il valore di alcune competenze professionali il concetto di pricing professionale presuppone che i professionisti abbiano la responsabilità etica di non addebitare onorari eccessivi ai clienti*»². In questo senso la negoziazione del compenso professionale va sviluppata, non solo nel libero incontro tra le volontà delle parti, ma anche nel contesto della deontologia forense.

Inoltre il libero confronto tra le parti esige il superamento della immaginabile asimmetria informativa³ tra le parti della negoziazione. Infatti può

¹ La nuova legge professionale ha sostituito la precedente regolamentazione che risaliva al 1933 (R.D.L. 27.11.1933, n. 1578).

² W.M. PRIDE – O.C. FERREL, *Management. 1 Marketing*, Milano, 2005, 441.

³ Per asimmetria informativa intendiamo la condizione che si verifica nel mercato quando uno o più operatori dispongono di informazioni più precise di altri e ciò, di norma, interferisce con il buon funzionamento dei mercati, portando a situazioni di sotto utilizzazione delle risorse disponibili, e quindi ad un problema di inefficienza allocativa.

supporsi che i clienti – spesso dei consumatori⁴ – non abbiano le stesse informazioni dell'avvocato per poter gestire il processo di formazione dell'accordo con la necessaria conoscenza della materia oggetto dell'incarico.

Per questo motivo, l'articolo 13 dispone che *«Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale»* (c. 5).

Detto in altre parole, la negoziazione potrà raggiungere l'obiettivo della soddisfazione di entrambe le parti solo se il cliente disporrà delle necessarie informazioni sulla *complessità dell'incarico* e potrà iniziare la negoziazione – come di regola accade – sulla base di un preventivo analitico formulato dall'avvocato.

Il comma 2 del predetto articolo 13 prevede poi espressamente che *«Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale»*⁵.

La norma va interpretata sia alla luce dell'articolo 2233 codice civile⁶ – secondo cui *«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali»* (c. 3) –, che del comma 6, dell'articolo 13 della LP, secondo cui *«quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta [...]»* si applicano i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia il 10 marzo 2014, n. 55⁷.

Se ne desume che l'inciso *«di regola»* contenuto nel citato comma 2 non vada interpretato nel senso che la pattuizione per iscritto dell'accordo intervenuto in ordine al compenso sia una mera facoltà alternativa alla ap-

⁴ Ai sensi del D.Lgs. 6.9.2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) ai consumatori sono riconosciuti, tra i fondamentali i diritti, anche quello *«c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità»* (art. 2, c. 2). Inoltre, *«Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore»* (art. 5, c. 3).

⁵ È pacifico che si abbia accordo scritto quando chi ha fatto la proposta – e nel caso sarà presumibilmente l'avvocato che avrà formulato il preventivo – ha conoscenza, per iscritto (ad es. per scambio di corrispondenza, anche via *e-mail*), dell'accettazione da parte dell'altra parte, presumibilmente il cliente.

⁶ Articolo del codice civile sostituito dall'art. 2, c. 2-*bis*, del D.L. 4.7.2006, n. 233, convertito, con modificazioni, nella L. 4.8.2006, n. 248.

⁷ Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, c. 6, della L. 31.12.2012, n. 247.

plicazione automatica dei parametri ministeriali, ma che lo stesso riguardi la sola sfera della tempistica, nel senso che gli accordi sul compenso possano essere formalizzati sia prima che subito dopo il conferimento dell'incarico. La forma scritta, per gli accordi sui compensi, è quindi obbligatoria *ad substantiam* e non derogabile⁸.

Il comma 3 dell'articolo 13, nel sancire il principio di autonomia negoziale («*La pattuizione dei compensi è libera*»)⁹, individua – a titolo esemplificativo – le possibili tipologie di pattuizioni¹⁰:

- *a tempo* ovvero quello che si definisce – nel gergo – compenso “orario” con la previsione del pagamento in base alle ore effettivamente impiegate per lo svolgimento della prestazione;
- *in misura forfetaria* e cioè un importo complessivo per tutta l'attività professionale espletata ovvero per ogni fase del procedimento;
- *per convenzione avente ad oggetto uno o più affari*, in cui vengono elencati analiticamente i singoli “affari” da affrontare e vengono modulati i compensi;
- *in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione*, per cui il compenso è legato ai “tempi” della prestazione professionale erogata;
- *per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività*, come ad esempio per ogni udienza, per ogni memoria o atto;
- *a percentuale sul valore dell'affare*, quindi legato al valore della controversia ovvero al risultato economico per il cliente;
- *a percentuale su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione* ovvero quello che – nel gergo – si chiama “palmario” ovvero un compenso legato al raggiungimento di un determinato risultato richiesto dal cliente.

Sempre l'articolo 13, al comma 10, impone («*all'avvocato è dovuta*») anche «*in caso di determinazione contrattuale*» che sia corrisposto al professionista sia il «*rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente*» ma anche «*una somma per il rimborso delle spese forfetarie*»¹¹.

⁸ Così: P. SAVARRO, *I nuovi parametri per la liquidazione di compensi dell'avvocato*, Piacenza, 20014, 46. *Contra*: L. CARBONE, (*Parcelle avvocati e fatturazione elettronica verso la P.A.*, Milano, 2015, 56) per il quale la formulazione dell'art. 13 avrebbe «*degradato l'originario dovere dell'avvocato in una mera facoltà*».

⁹ Come osservato «*tale libertà ha portato la Cassazione (sentenza 7 agosto 2014, n. 17782) a ritenere valida ed efficace la clausola contenuta in un contratto a prestazioni corrispettive intervenuto tra un professionista ed un ente pubblico la quale subordini il pagamento delle spettanze professionali al conseguimento dei finanziamento pubblico dell'opera*» (L. CARBONE, *Parcelle avvocati cit.*, 55).

¹⁰ Per la determinazione del compenso, avvocato e cliente possono scegliere, tra i diversi “modelli” enumerati dalla LP, anche un mix degli stessi, ovvero possono ricorrere a qualsivoglia altro criterio che la fantasia e la necessità suggeriscono.

¹¹ Il D.M. 55/2014 stabilisce che «*Oltre al compenso e al rimborso delle spese docu-*

La libera pattuizione dei compensi trova, però, un limite preciso. L'articolo 13 fa espresso divieto al c.d. patto di quota lite¹². Infatti «*Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa*» (c. 4).

La norma potrebbe apparentemente sembrare in contrasto con il citato comma 3 dell'articolo 13, che consente il compenso legato in percentuale al valore dell'affare o ammetta il c.d. palmario.

Sicuramente è nullo il patto – come correttamente osservato – «*nella misura in cui realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso, contravvenendo, dunque al divieto posto dall'art. 1261 c.c.*»¹³, norma per cui per cui gli avvocati «*non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni*» (c. 1).

All'opposto sono validi i patti in cui la *res litigiosa* sia considerata solo come una grandezza quantitativa utile per determinare aritmeticamente la misura del compenso¹⁴. Detto in altre parole il bene oggetto dell'incarico può essere un parametro per quantificare il compenso, non può essere il compenso.

2. IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Come detto, la negoziazione con l'avvocato deve avvenire non solo nel rispetto della disciplina normativa di riferimento ovvero le norme del codice civile (artt. 2229 – 2238) sulle professioni intellettuali¹⁵ e la LP, ma anche delle norme del codice deontologico forense.

Con delibera del Consiglio Nazionale Forense (CNF) del 31 gennaio 2014¹⁶ è stato approvato il nuovo Codice deontologico forense¹⁷ ai sensi de-

mentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione [...]» (art. 2, c. 2).

¹² Per un maggiore approfondimento della giurisprudenza sul divieto di patto di quota lite si rinvia a R. DANOVI, *Il nuovo codice deontologico forense. Commentario*, Milano, 2014, 178.

¹³ L. CARBONE, *Parcelle avvocati cit.*, 55.

¹⁴ P. SAVARRO, *I nuovi parametri cit.*, 48.

¹⁵ Nel caso in cui il cliente sia un consumatore – ovvero «*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*» (art. 3, lett. a del Codice del consumo) – si dovrà applicare anche la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 206/2005.

¹⁶ Pubblicato sulla G.U., serie generale n. 241, del 16.10.2014 ed in vigore dal 15.12.2014.

¹⁷ Il nuovo codice deontologico ha sostituito il precedente approvato il 17.4.1997, più volte modificato.

gli articoli 35, comma 1, lettera d)¹⁸ e 65, comma 5¹⁹ della LP.

Ai sensi dell'articolo 3 della LP *«Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti [...]»* (c. 3).

La disciplina dei *«rapporti con il cliente e la parte assistita»* è contenuta nel Titolo II (artt. 23-37) del Codice. In particolare l'articolo 25 (*Accordi sulla definizione del compenso*) ribadisce – anche dal punto di vista deontologico²⁰ – che *«la pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera»*. La norma appena citata chiarisce che *«l'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere»*²¹.

Dopo aver proclamato la libertà della pattuizione il primo comma dell'articolo 25 del Codice deontologico elenca le molteplici modalità in cui si può concordare il compenso (*«È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare al destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale»*) e il divieto di patto di quota lite (*«Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa»*) cui viene applicata la *«sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi»* (c. 3).

La previsione di una grave sanzione disciplinare – oltre alla nullità del

¹⁸ Il CNF *«d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF»*.

¹⁹ *«Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato»*.

²⁰ In effetti *«di questa ripetizione non vi era effettivamente la necessità, essendo pacifico che la convenzione tra le parti vale a determinare la misura del compenso (e solo in mancanza di essa si applicano i parametri stabiliti dalla legge»* (R. DANOVÌ, *Il nuovo codice cit.*, 176).

²¹ La violazione di tale dovere *«comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura»* (art. 29, u.c.).

patto – per la violazione della stipulazione del patto di quota lite si spiega in quanto è anche «*contraria alla probità e dignità professionale, poiché essa rende l'avvocato direttamente interessato alle sorti della lite e toglie al medesimo obiettività e serenità che si richiedono nell'espletamento del mandato professionale*»²².

Se sulla determinazione del compenso il Codice deontologico non fa che ripetere i principi della LP, risulta più pregnante nella parte che riguarda il contesto in cui origina la negoziazione. Il Codice deontologico, infatti, impone all'avvocato un dovere di corretta informazione (art. 35)²³, il divieto di accaparramento di clientela (art. 37)²⁴ e il divieto di accettare incarichi in conflitto di interessi con il proprio assistito (art. 24)²⁵. Principi che possono indirettamente influire sulla determinazione negoziale del compenso.

²² A.R. DANOVÌ, *Il nuovo codice cit.*, 180.

²³ «*L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano*».

²⁴ «*L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare*».

²⁵ «*L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento*

3. L'ASSENZA DELL'ACCORDO

L'articolo 2233 codice civile stabilisce, in generale per tutte le libere professioni, che *«Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice»* (c. 1).

Nel caso degli avvocati *«quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale»* si applicano, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, *«i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia»*²⁶ ovvero il decreto ministeriale n. 55/2014²⁷.

Quindi i compensi degli avvocati sono oggetto di una normativa, sia pure di livello secondario, precisa e specifica che permette una semplice determinazione dei compensi.

Infine il comma 9 dell'articolo 13 prevede una funzione conciliativa da parte dei Consigli degli ordini territoriali in quanto *«In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata»*. Si tratta dell'ipotesi in cui anche l'applicazione dei parametri – effettuata dopo l'esecuzione anche parziale della prestazione – non trovi il consenso del cliente. Un tentativo di prevenire un ulteriore contenzioso: l'ultimo, quello tra avvocato e cliente.

mento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgono ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale».

²⁶ In base al c. 7 dell'art. 13 LP *«I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi»*.

²⁷ Il decreto è strutturato in due parti. La prima detta i principi per l'applicazione dei parametri per l'attività giudiziale e stragiudiziale. La seconda, costituita da 26 tabelle, che contengono, per ogni tipo di procedimento, i valori numerici per le singole fasi nelle quali l'attività professionale si articola.

IL COMPENSO SPETTANTE ALL'AVVOCATO: INDICAZIONI PER GLI ENTI ECCLESIASTICI AMBROSIANI

Alla luce di quanto presentato dall'avv. Lopez è assolutamente opportuno che le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici soggetti alla vigilanza dell'Arcivescovo di Milano concordino con l'avvocato il compenso (in senso lato) spettante per le sue prestazioni professionali.

Tale negoziazione permette, infatti, all'ente ecclesiastico di:

- partecipare alla definizione del costo complessivo del servizio reso dall'avvocato,
- conoscere in anticipo il costo della consulenza o della assistenza giudiziale,
- evitare che si applichino – in automatico – le tariffe previste dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014.

La negoziazione può avere inizio solo in presenza di un preventivo scritto rilasciato dall'avvocato sulla base del tipo di consulenza/assistenza richiesta¹ dall'ente ecclesiastico.

Come evidenziato dall'avv. Lopez vi può essere una negoziazione realmente “bilaterale” solo se l'ente ecclesiastico ha le necessarie ed adeguate conoscenze; per questo motivo, in caso di incertezze – e prima di accettare il preventivo – è possibile rivolgersi agli Uffici di Curia (Ufficio Amministrativo Diocesano e Avvocatura).

¹ Per evitare equivoci e fraintendimenti è opportuno che al di là dei primi contatti verbali, l'ente ecclesiastico chieda per iscritto il preventivo, ed in questa sede precisi per quanto possibile il tipo di consulenza/assistenza richiesta e l'oggetto su cui essa verte.

LE FORMULE RELATIVE ALLA "PRIVACY" DA UTILIZZARE NEI MODULI DI RACCOLTA DATI

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, quindi anche le parrocchie, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, devono acquisire e trattare i dati personali di molti soggetti: la raccolta e l'utilizzo di questi dati sono di regola disciplinati dalla sola normativa canonica di cui al Decreto Generale CEI del 20 ottobre 1999.

La normativa statale di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (artt. 261 e 1812), infatti, consente agli enti ecclesiastici di applicare la normativa CEI, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

– il trattamento deve avvenire nell'ambito di attività istituzionali di religione e culto³;

¹ Art. 26 «1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. [...]

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante [...].».

² Art. 181 «6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime».

³ Cioè le attività indicate dall'art. 16, lett. a), L. 222/1985 «Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana».

- la confessione religiosa deve aver adottato un sistema di autoregolamentazione⁴;
- i dati non devono essere comunicati o diffusi all'esterno di detti enti.

Quando, invece, la raccolta e il trattamento dei dati da parte dell'ente ecclesiastico non avvenga nei limiti di cui sopra, occorre osservare anche la normativa statale di cui al decreto legislativo 196/2003.

Ciò accade, per esempio, quando sono raccolti e trattati dati:

- a) in riferimento ad attività diverse da quelle di religione e culto, ex lettera b), articolo 16, legge 222/1985, quali:
 - attività di assistenza e beneficenza (es. asili nido, case di riposo, centri di accoglienza, mense dei poveri, consultori);
 - istruzione (scuole parrocchiali);
 - educazione e cultura (es. attività svolte da gruppi parrocchiali di animazione culturale, teatrale);
 - altre attività commerciali (es. bar parrocchiali, sale cinematografiche);
- b) per finalità non esclusivamente religiose (ad esempio quelli inerenti i dipendenti, i collaboratori, i professionisti e i fornitori).

A partire da queste minime ed essenziali premesse, necessarie per inquadrare l'argomento in esame, si analizzano ora le principali attività che la parrocchia può svolgere, indicando la normativa applicabile⁵ e le formule che possano essere utilizzate nei moduli predisposti per raccogliere i dati.

1. CENTRI DI ASCOLTO PARROCCHIALI

Con il nome di “centro di ascolto parrocchiale” si intendono diverse attività, alcune chiara espressione della cosiddetta “carità istituzionale” – che è certamente attività di religione e culto –, altre espressione della più articolata attività di assistenza e beneficenza che è, invece, “attività diversa” (ex lett. b, art. 16, L. n. 222/1985).

Qualora si tratti di attività di assistenza e beneficenza, la raccolta e il trattamento dei dati degli assistiti è soggetta, come detto, alla normativa statale. I dati raccolti sono, spesso, anche sensibili o giudiziari e, per garantire un efficace aiuto, gli operatori del centro di ascolto devono poterli comunicare a soggetti terzi (servizi sociali). In tale ipotesi, diventano necessari sia la consegna dell'*informativa*, sia l'acquisizione del *consenso* dell'interessato.

⁴ Per la Chiesa cattolica è il citato Decreto Generale della CEI, 20.10.1999, *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*.

⁵ La materia è assai delicata e declinare “in sicurezza” i casi astratti nelle molteplici situazioni concrete può non essere né semplice, né univoco. Occorre dunque prudenza ed è necessario approfondire la questione qualora il caso in oggetto sia solo simile a quelli descritti nel presente contributo.

Può essere utilizzato il format di cui all'Appendice 1.

Si ricorda inoltre che ai volontari che operano presso il centro di ascolto va conferito formalmente l'incarico (nelle forme previste dal D.Lgs. n. 196/2003) con una lettera a firma del titolare del trattamento (parroco) o del responsabile. Per maggiori notizie e per acquisire il *format* delle altre dichiarazioni necessarie, si rinvia per le parrocchie ambrosiane al Vademecum predisposto dalla Caritas Ambrosiana per i centri di ascolto parrocchiali.

2. DISTRIBUZIONE DI PACCHI ALIMENTARI E DI INDUMENTI

Questa attività caritativa è invece riconducibile all'attività di religione e culto della parrocchia; pertanto è sufficiente che la eventuale e minima raccolta dei dati personali avvenga nel rispetto della normativa canonica; una buona regola è quella di acquisire solo i dati necessari per svolgere l'attività di distribuzione.

In calce al modulo con il quale si raccolgono i dati necessari si suggerisce di inserire la seguente formula:

In forza di quanto previsto dall'art. 181, c. 6, e dall'art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto Legislativo 196/2003, il trattamento di questi dati non è soggetto al medesimo Decreto Legislativo.

È invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" (20 ottobre 1999).

La parrocchia ... attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività caritative di distribuzione di ..., e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.

È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

Luogo e data

... ..

Sottoscritto per conoscenza

...

3. ATTIVITÀ EDUCATIVE PER I RAGAZZI DELLA PARROCCHIA (ISCRIZIONE ALL'ORATORIO)

La parrocchia raccoglie molti dati per poter svolgere in modo adeguato l'attività di oratorio⁶ (per es. l'iscrizione all'oratorio e alle tradizionali attività di educazione cristiana offerta ai bambini, ragazzi ed adolescenti; gli elenchi dei bambini iscritti al catechismo, ecc.) che, come è noto, è una delle tipiche attività di religione e culto per la quale è sufficiente osservare il Decreto Generale della CEI.

In calce al modulo con il quale si raccolgono i dati necessari si suggerisce di inserire la seguente formula:

In forza di quanto previsto dall'art. 181, c. 6, e dall'art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto Legislativo 196/2003, il trattamento di questi dati non è soggetto al medesimo Decreto Legislativo.

È invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" (20 ottobre 1999).

La Parrocchia ... attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto, e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.

È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

Luogo e data

... ..

Sottoscritto per conoscenza (se minorenni, sottoscrive il genitore)

...

Alla pagina www.chiesadimilano.it/avvocatura – sezione Oratorio – sono pubblicati alcuni *format* relativi alle iscrizioni dei ragazzi alla catechesi, all'oratorio estivo e alle vacanze. Anche in questi casi si raccomanda di evitare di chiedere dati non necessari e nemmeno utili per gestire l'attività con i ragazzi.

Si tenga, infine, presente che la parrocchia organizza per i ragazzi e i giovani anche attività non riconducibili a quelle di religione e di culto; è il caso, per esempio, delle iniziative sportive, culturali, sociali. In tali casi i dati raccolti sono soggetti anche alla normativa statale di cui al decreto legislativo 196/2003 e si suggerisce l'uso del *format* di cui all'*Appendice 1*.

⁶ Va osservato che tra le attività di oratorio vi è anche il percorso di iniziazione cristiana che implica l'iscrizione dei loro dati nei Registri Canonici (per es. il battesimo dei bambini di oltre 7 anni e la celebrazione del sacramento della Confermazione).

4. RACCOLTA INDIRIZZI MAIL PER NEWSLETTER PARROCCHIALE

Anche quando la parrocchia raccoglie indirizzi mail per inoltrare comunicazioni inerenti le attività diocesane, parrocchiali ed oratoriane, si rientra nella tipica attività di religione e culto; è pertanto sufficiente osservare la normativa canonica.

In calce al modulo con il quale si raccolgono i dati necessari si suggerisce di inserire la seguente formula:

In forza di quanto previsto dall'art. 181, c. 6, e dall'art. 26, c. 3 lett. a) del Decreto Legislativo 196/2003, il trattamento di questi dati non è soggetto al medesimo Decreto Legislativo.

È invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" (20 ottobre 1999).

La Parrocchia ... attesta che i dati così conferiti non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti, né utilizzati per finalità diverse dall'invio della newsletter.

Luogo e data

..., ...

Sottoscritto per conoscenza

...

5. ATTIVITÀ COMMERCIALI DELLA PARROCCHIA: BAR DELL'ORATORIO, CINEMA E TEATRO PARROCCHIALE

La gestione di attività commerciali potrebbe comportare anche la raccolta ed il trattamento di dati degli utenti (per es. gli abbonati al cine-teatro, o alla libreria parrocchiale). In tal caso ci si deve attenere anche alla normativa statale di cui al decreto legislativo 196/2003 ed utilizzare il *format* di cui all'*Appendice 1*.

Per quanto riguarda i fornitori, la parrocchia deve consegnare la sola informativa e conservarne una copia debitamente controfirmata per presa visione e accettazione (non è necessario richiedere il consenso scritto).

Può essere utilizzato il *format* di cui all'*Appendice 2*.

6. SCUOLE PARROCCHIALI

Tra le attività commerciali della parrocchia la più diffusa è quella scolastica che, dunque, deve sottostare alla disciplina prevista dalla normativa

statale di cui al decreto legislativo 196/2003. Ciò vale per tutti i dati: quelli dei bambini e delle famiglie, come quelli dei collaboratori (anche gratuiti) e dei fornitori.

Per quanto riguarda la modulistica è opportuno attenersi anche alle indicazioni più puntuali offerte dalle realtà preposte al coordinamento delle attività scolastiche.

Si ricorda che il Garante ha pubblicato un interessante *vademecum* inerente tutte le scuole, di ogni ordine e grado, scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it

In particolare è utile ricordare quanto precisato in tema di riprese video e fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici: «*Le immagini sono raccolte a fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nel video o nelle foto*».

7. CONTRATTI STIPULATI DALLA PARROCCHIA E CONTRATTI DI LAVORO

Quando la parrocchia stipula contratti (es. locazione, comodato, appalto, contratto d'opera, affitto d'azienda, appalto per servizi di pulizia, servizi di consulenza, fornitura di materiale), la raccolta dei dati necessari per gestire il rapporto giuridico soggiace alla normativa statale; è sufficiente consegnare l'informativa scritta, trattenendone una copia controfirmata dall'interessato per presa visione e accettazione (*Appendice 2*).

Nei contratti si suggerisce di inserire un'apposita clausola inerente la tutela della privacy:

Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati acquisiti nonché ogni reciproca comunicazione o avviso, saranno effettuati nel rispetto della normativa sulla Privacy disciplinata dal D.Lgs. n. 196/2003.

Qualora la parrocchia intenda assumere uno o più lavoratori dipendenti e/o collaboratori (sacrista, organista, addetto alle pulizie della chiesa, custode dell'oratorio, educatore) deve necessariamente acquisire una serie di dati, generalmente anche sensibili, al fine di instaurare il rapporto di lavoro e provvedere a tutti gli adempimenti connessi.

In tal caso si applica la normativa statale ed è necessario consegnare al lavoratore l'informativa e acquisire il suo consenso. Di norma l'informativa ed il consenso al trattamento sono forniti – assieme alla lettera di assun-

zione – dal professionista che provvede agli adempimenti connessi alla retribuzione⁷.

Qualora la gestione dei rapporti di lavoro sia affidata a professionisti (studio che elabora le buste paga), questi vengono nominati responsabili del trattamento e devono provvedere agli adempimenti richiesti, a condizione che tutti i dati dei dipendenti siano ad essi trasmessi.

8. ELENCHI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI RELIGIONE E CULTO

Si fa riferimento ai dati personali relativi a coloro che partecipano e animano le attività istituzionali promosse dalla parrocchia: catechisti, membri dei consigli parrocchiali, gruppi liturgici, coro, gruppo missionario. Trattandosi di attività di religione e di culto il trattamento dei relativi dati è soggetto soltanto alla normativa canonica.

È pertanto utilizzabile la seguente formula:

In forza di quanto previsto dall'art. 181, c. 6, e dall'art. 26, c. 3 lett. a) del Decreto Legislativo 196/2003, il trattamento di questi dati non è soggetto al medesimo Decreto Legislativo.

È invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" (20 ottobre 1999).

La Parrocchia ... attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività ... della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto, e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.

È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

Luogo e data

... ..

Sottoscritto per conoscenza (se minorenni, sottoscrive il genitore)

...

9. BOLLETTINO O FOGLIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE CARTACEI

Riguardo a questi strumenti editi dalla parrocchia e utilizzati per comunicare con la propria comunità, è necessario avere queste minime attenzioni:

a) gli elenchi degli abbonati devono essere trattati ai sensi del Decreto CEI

⁷ Le parrocchie ambrosiane per poter sottoscrivere la lettera di assunzione e le dichiarazioni connesse devono ottenere l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano.

rientrando la pubblicazione di questi bollettini tra le attività di religione e culto;

b) è possibile pubblicare sul bollettino le notizie relative a:

- l'avvenuta celebrazione del matrimonio (nomi e cognomi degli sposi e data della celebrazione), in quanto notizia già resa di dominio pubblico con le pubblicazioni matrimoniali (can. 1067);
- l'avvenuta celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana e la celebrazione delle esequie nella misura in cui si riferiscono a fatti di dominio pubblico.

Si ricorda infine che, benché il Decreto CEI consenta di pubblicare le notizie relative ad offerte ricevute qualora il benefattore non abbia esplicitamente richiesto di evitarne la divulgazione, si suggerisce a scopo prudenziale di domandarne preventivamente l'autorizzazione.

10. REGISTRI CANONICI

I registri canonici riportano le notizie relative all'avvenuta celebrazione dei sacramenti e altri fatti concernenti l'appartenenza o la partecipazione ecclesiale, pertanto il trattamento di dati in essi contenuti è sottratto alla normativa statale e soggetti unicamente al Decreto CEI.

Si ricorda che l'articolo 7, § 2 del Decreto CEI impone l'obbligo di riservatezza e segreto anche agli incaricati nominati dal Parroco *«ogni operatore che ha accesso stabile ai dati raccolti da soggetti dell'ordinamento canonico o da essi legittimamente posseduti, deve impegnarsi, prima di assumere l'incarico, a mantenere il segreto circa i medesimi dati con promessa formale davanti al responsabile. L'obbligo del segreto rimane integro anche dopo la cessazione dall'incarico»*.

A tal fine è opportuno che il parroco conferisca questo incarico per iscritto, utilizzando il modello di cui all'Appendice 3.

[CARTA INTESTATA DELLA PARROCCHIA]
INFORMATIVA E CONSENSO ex art. 13 D.LGS. 196/2003

Gentile Sig.re/Sig.ra, [**Cognome, nome e data di nascita**]
.....

desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

I dati da Lei forniti verranno trattati per poter offrirLe al meglio i servizi di ... [*descrivere l’attività per cui si raccolgono i dati*].

Dati Personali

1. Il trattamento dei dati sarà effettuato sia mediante l’uso di schede cartacee che di sistemi informatici; entrambe le modalità sono mantenute e protette secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.
2. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto (art. 24, c. 1, lett. b) e quindi non potremo prestarLe i servizi di cui sopra.
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, se non nei casi previsti dalla legge o da Lei esplicitamente autorizzati, ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 4.
4. In applicazione del principio di cui al n. 3, per svolgere al meglio il servizio richiesto, chiediamo il consenso a comunicare i dati personali anche a ... [*per es. Enti, Strutture e Servizi Sociali, studi legali, studi medici, familiari*] che si ritiene utile coinvolgere per offrire il miglior intervento possibile.

Dati Sensibili

5. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 196/2003, se è necessario o utile per offrire l’intervento richiesto.
6. Detto trattamento sarà effettuato sia mediante l’uso di schede cartacee che di sistemi informatici; entrambe le modalità sono mantenute e protette secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.
7. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, se non nei casi previsti dalla legge o autorizzati dal titolare dei dati, ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 8.

8. Per svolgere al meglio il servizio richiesto, chiediamo il consenso a comunicare i dati sensibili anche a ... [indicare gli altri soggetti cui potranno essere comunicati i dati per svolgere al meglio il servizio] che si ritiene utile coinvolgere per offrire il miglior intervento possibile.
9. I dati potranno anche essere comunicati in modo anonimo a terzi per esclusivi scopi storici, scientifici e statistici.
10. Il conferimento di questi dati sensibili è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto (art. 24, c. 1, lett. b) e quindi non potremo prestarLe i servizi di cui sopra.

Soggetti del trattamento

11. Il Titolare del trattamento è la parrocchia di, con sede in, in persona del parroco pro tempore.
12. Il Responsabile del trattamento è
13. L'elenco completo degli Incaricati del trattamento è reperibile presso la sede dell'Ente e contattando il Responsabile sopra indicato.

Esercizio del diritto di accesso

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
 - a) *dell'origine dei dati personali;*
 - b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
 - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
 - d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
 - e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
 - a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
 - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*

- c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
- a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
 - b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Se il consenso viene negato non si potrà dar seguito al rapporto.

Do il consenso Nego il consenso

Presta, inoltre, il suo consenso per il trattamento e comunicazione dei dati sensibili per i fini indicati nella suddetta informativa.

Se il consenso viene negato non si potrà dar seguito al rapporto.

Do il consenso Nego il consenso

La presente sottoscrizione attesta anche che è stata consegnata l'Informativa.

Luogo Data

Nome Cognome

data di nascita

Firma leggibile

[CARTA INTESTATA DELLA PARROCCHIA]
INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. 196/2003

Gentile Sig.re/Sig.ra, [**Cognome, nome e data di nascita**]
.....

desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

I dati da Lei forniti verranno trattati per poter offrirLe al meglio i servizi di ...
[*descrivere l’attività per cui si raccolgono i dati*].

Dati Personali

1. Il trattamento dei dati sarà effettuato sia mediante l’uso di schede cartacee che di sistemi informatici; entrambe le modalità sono mantenute e protette secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.
2. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto (art. 24, c. 1, lettera *b*) e quindi non potremo prestarLe i servizi di cui sopra.
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, se non nei casi previsti dalla legge o da Lei esplicitamente autorizzati, ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 4.
4. In applicazione del principio di cui al n. 3, per svolgere al meglio il servizio richiesto, chiediamo il consenso a comunicare i dati personali anche a ... [per es. Enti, Strutture e Servizi Sociali, studi legali, studi medici, familiari] che si ritiene utile coinvolgere per offrire il miglior intervento possibile.

Soggetti del trattamento

5. Il Titolare del trattamento è la parrocchia di, con sede in, in persona del parroco pro tempore.
6. Il Responsabile del trattamento è
7. L’elenco completo degli Incaricati del trattamento è reperibile presso la sede dell’Ente e contattando il Responsabile sopra indicato.

Esercizio del diritto di accesso

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.196/2003, che per Sua co-

modalità riproduciamo integralmente:

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
 - a) *dell'origine dei dati personali;*
 - b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
 - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
 - d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
 - e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
 - a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
 - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
 - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
 - a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
 - b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

La presente sottoscrizione attesta che è stata consegnata l'Informativa.

Luogo Data

Nome Cognome

Data di nascita

Firma leggibile

[CARTA INTESTATA DELLA PARROCCHIA]
ATTO DI NOMINA DI COLLABORATORE
(Regolamento Generale CEI)

Il sottoscritto, in qualità di responsabile
 dei registri della Parrocchia di, con
 sede in via n.

nomina

collaboratore il sig.
 nato a, residente in
 via n.

Il collaboratore si impegna a osservare la normativa contenuta nel decreto
 generale CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla ri-
 servatezza” (in seguito, decreto generale CEI) e nelle altre norme canoni-
 che che regolano la materia, impegnandosi altresì al rispetto delle seguenti
 istruzioni:

- a) i dati acquisiti dall’ente relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggre-
 gazioni ecclesiali nonché alle persone che entrano in contatto con i me-
 desimi soggetti devono essere utilizzati nel pieno rispetto del diritto del-
 la persona alla buona fama e alla riservatezza garantito dall’ordinamen-
 to ecclesiale ed esclusivamente per i fini istituzionali della Chiesa catto-
 lica;
- b) i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente e debbo-
 no essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per
 le quali vengono raccolti e trattati;
- c) devono essere rispettate le cautele previste dal decreto generale CEI e
 le misure per la diligente custodia, l’uso legittimo e la corretta gestione
 dei dati predisposte dal responsabile dei registri, che sono state già por-
 tate a conoscenza dell’incaricato;
- d) il collaboratore può avere in consegna le chiavi di accesso al luogo del-
 la custodia dei registri e degli archivi informatici per il tempo necessario
 all’espletamento dell’incarico; non possono accedere ai luoghi persone
 non autorizzate dal responsabile dei registri e dovranno essere debita-
 mente annotati gli accessi autorizzati;
- e) [eventuale] il collaboratore avente diritto di accesso all’archivio informa-
 tico deve disporre di una chiave informatica di accesso, composta di un
 elemento identificativo personale da associare a un distinto codice di
 accesso; l’identificazione personale e il codice di accesso possono esse-
 re generati ricorrendo a strumenti ritenuti adeguati secondo gli stan-
 dard vigenti sul territorio nazionale; quando il codice di accesso consi-
 ste in una parola chiave, si deve avere cura di verificare che la stessa

sia di lunghezza adeguata (se possibile almeno otto caratteri, altrimenti la massima lunghezza consentita dal programma) e non contenga diretti riferimenti al suo titolare; la chiave di accesso deve essere aggiornata con cadenza non inferiore ai sei mesi;

- f) [eventuale] il collaboratore autorizzato ad accedere all'archivio informatico è responsabile della tenuta della propria chiave di accesso, nonché dell'utilizzo sicuro dell'archivio informatico cui ha diritto di accedere, sia con riguardo ai possibili danni agli strumenti informatici, ai programmi e ai dati, sia in relazione all'accesso da parte di persone non autorizzate durante la sessione di lavoro;
- g) il collaboratore deve comunicare senza indugio al responsabile dei registri l'eventuale accesso ai registri e agli archivi di persone non autorizzate, la sparizione, sottrazione o danneggiamento di qualsivoglia documento contenente dati personali, nonché ogni altro evento tale da compromettere la sicura custodia dei registri e degli archivi;
- h) il collaboratore deve svolgere il proprio incarico nel rispetto delle indicazioni organizzative rese dal responsabile dei registri e dovrà partecipare ai momenti di formazione e aggiornamento curati dal responsabile stesso.

Al collaboratore sono assegnate le seguenti mansioni:

- Segretario
- Archivist
- Segretario dell'Oratorio
- Responsabile del Gruppo Caritas della parrocchia
-

Accesso a:	Compiti assegnati:	Giorni e ore in cui è consentito l'accesso:
<input type="checkbox"/> registri <input type="checkbox"/> archivi informatici <input type="checkbox"/> elenchi <input type="checkbox"/> schedari <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> consultazione <input type="checkbox"/> inserimento dati, annotazioni e correzioni <input type="checkbox"/> rilasciare certificati, estratti, attestati e fotocopie <input type="checkbox"/>	Lunedì dalle ...alle.... Martedì dalle ...alle.... Mercoledì dalle ...alle.... Giovedì dalle ...alle.... Venerdì dalle ...alle.... Sabato dalle ...alle.... Domenica dalle ...alle....

La cessazione dell'incarico è disposta con lettera del responsabile dei registri.

Luogo e data

Il responsabile dei Registri

.....

.....

Per accettazione di quanto sopra, con l'impegno di rispettare le norme del decreto generale CEI e con promessa di mantenere il segreto circa i dati trattati, assumendo l'obbligo del rispetto del segreto anche dopo la cessazione dall'incarico.

Luogo e data

.....

Il collaboratore

.....

APPROFONDIMENTI

IL 5‰ ALLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI DI CULTO

Ai sensi dell'articolo 1, comma 154 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014¹ la quota del 5 per mille dell'IRPEF può essere destinata a

«sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»².

Tra questi enti rientrano anche le Associazioni e le Fondazioni di religione e culto che hanno acquisito la qualifica di Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti purchè svolgano una delle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460/1997.

Di seguito un Parere *Pro Veritate* – elaborato in riferimento all'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto *Istituto Serafico per Sordomuti e Chiechi* di Assisi – utile per argomentare tale diritto qualora fosse invece contestato.

¹ La Legge di Stabilità 2014 ha “stabilizzato” il 5 per mille per gli anni a venire.

² Decreto del Presidente del Consiglio del 23.4.2010, pubblicato in G.U. n. 131 del 8.6.2010.

PARERE PRO VERITATE

Natura giuridica de “Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi” di Assisi

SOMMARIO

1. Breve storia dell’Istituto
2. La persona giuridica canonica pubblica e l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e i principi dell’Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell’Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 30 aprile 1997
3. I dati statutari
4. Conclusione sulla natura giuridica dell’Istituto Serafico
5. Legittimità della richiesta di partecipare al riparto del “5 per mille” 2014

1. BREVE STORIA DELL’ISTITUTO

Il 31 dicembre 1931 un Regio Decreto riconosce come ente ecclesiastico l’*Istituto Serafico per sordomuti e ciechi* di Assisi ai sensi:

- dell’articolo 29, lettera b) del Concordato,
- dell’articolo 4 della legge n. 848/1929,
- degli articoli 7 e 8 del regio decreto n. 2262/1929.

All’origine di questo ente vi è l’intuizione di Fra Ludovico di Casoria che nel 1871 dà vita all’Opera Pia “*Istituto Serafico per Ciechi e Sordomuti*” per garantir loro assistenza, educazione ed istruzione.

Poiché in quegli anni era problematico e pericoloso erigere nuovi soggetti giuridici ecclesiastici (stante la legislazione contraria degli statuti pre-unitari e del nuovo Regno d’Italia) la proprietà dei beni immobili utilizzati per questa attività fu intestata a persone fisiche e la direzione dell’Opera fu affidata ai Frati della Carità, detti Frati Bigi, e dal 1930 anche alle Suore Francescane Elisabettine, dette Suore Bigie¹.

Poco dopo la conclusione dei Patti Lateranensi l’Opera ottenne, come detto, il riconoscimento di ente ecclesiastico, con natura associativa data la menzione dell’articolo 29, lettera b) del Concordato² tra le premesse del Re-

¹ Si veda la ricostruzione storica di cui alla premessa della Convenzione amministrativa n. 7559/50 del 5.2.1957.

² Art. 29, lett. b, L. 27.5.1929, n. 810 «Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. Sarà riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica delle province religiose italiane nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle associazioni avente la sede principale all’estero, quando concorrano le stesse condizioni. Sarà riconosciuta al-

gio Decreto. Tale natura corrisponde al progetto dei fondatori che prefiguravano l'opera come articolazione di uno o più istituti di vita consacrata la cui natura canonica è più prossima alle forme associative che a quelle fondazionali.

Il 10 maggio 1955 la Sacra Congregazione dei Religiosi (Congregazione della Curia Romana attraverso la quale opera il Romano Pontefice) riconosce l'Opera quale Persona Morale Canonica, dichiarandola esplicitamente "Pia Opera"³ e non più ente di natura associativa.

L'11 febbraio 1983 la Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, su mandato speciale Papa Giovanni Paolo II, confermando la giurisdizione sull'Opera della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari, coglie l'occasione per precisarne le origini, la configurazione canonica, le finalità e il patrimonio dell'Istituto, evocando esplicitamente il can. 1489 del Codice di Diritto Canonico del 1917 che tratta degli ospedali, degli orfanotrofi e di altri istituti similari⁴.

Seguono anni di riflessione – sia in sede diocesana, sia tra gli organismi di vertice della Santa Sede – per individuare la migliore configurazione giuridica da attribuire all'Opera al fine di consolidare la meritoria azione caritativa e di assistenza finora svolta, finché il 26 aprile 1988 la Congregazione dei Religiosi e degli Istituti secolari decreta di porre l'Istituto Serafico per Sordomuti e per Ciechi sotto la diretta giurisdizione del Vescovo diocesano di Assisi dotandolo di un nuovo statuto. Si deve notare che anche questo Decreto della Congregazione e il relativo statuto non presentano alcun elemento tipico delle persone giuridiche di natura associativa (per es. i soci o membri o associati, l'assemblea dei soci, la nomina del consiglio da parte dell'assemblea).

tresi la personalità giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle case generalizie ed alle Procure delle associazioni religiose, anche estere. Le associazioni o le case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno. Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono già in possesso, degli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo».

³ G. CAVIGIOLI, *Manuale di Diritto Canonico*, SEI, 1938, 169 «Le persone non collegiali comprendono sia le collettività in cui è suddivisa la Chiesa universale (diocesi, parrocchie, ecc.) e che ne riflettono le finalità dirette al bene comune dei fedeli, sia gli enti in cui si perpetua un ufficio che postula un titolare unico, sia le fondazioni di carità (opere pie), sia gli istituti di educazione (per es. i seminari)».

⁴ Can. 1489 «§1. *Hospitalia, orphanotrophia aliaque similia instituta, ad opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive temporalis destinata, possunt ab Ordinario loci erigi et per eius decretum persona iuridica in Ecclesia constitui. §2. Loci Ordinarius haec instituta ne approbet, nisi finis foundationis utilis reapse sit, et talis constituta fuerit dos, quae, omnibus perpensis, sufficiat vel sufficiens fore prudenter praevideatur ad illum assequendum. §3. Horum institutorum administrare bona sui cuiusque rectoris est, secundum normas tabulae foundationis; hic vero iisdem obligationibus tenetur, iisdemque iuribus fruitur, quibus administratores aliorum bonorum ecclesiasticorum».*

Il 30 maggio 1989 il Ministero dell'Interno recepisce tali modifiche statutarie con Decreto del Presidente della Repubblica senza però richiamare – come invece avvenne con il Regio Decreto del 1931 – né l'articolo 9 (associazioni pubbliche di fedeli), né l'articolo 12 (fondazioni di culto).

Anche lo statuto vigente (modificato da ultimo in data 18 ottobre 2010 con Decreto del Vescovo di Assisi) conferma l'assenza di qualsiasi clausola che possa legittimare la qualifica dell'Istituto come ente di natura associativa; al contrario, poiché si menzionano come organi solo il consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti, tutti nominati dall'Ordinario del Luogo (Diocesi di Assisi), vi sono fondate ragioni per concludere circa la natura fondazionale.

2. LA PERSONA GIURIDICA CANONICA PUBBLICA E L'ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO

La natura di un ente ecclesiastico dipende non tanto dal Decreto di riconoscimento (cf L. n. 848/1929 o L. n. 222/1985) quanto dal provvedimento dell'autorità ecclesiastica che lo erige o vi conferisce la personalità giuridica canonica; infatti l'articolo 7 della legge n. 121/1985 (che ha ratificato l'Accordo di modifica del Concordato Lateranense, come anche l'art. 29 della L. n. 810/1929 che aveva ratificato il Trattato e il Concordato del '29) impegna lo Stato italiano ad attribuire la personalità giuridica civile agli stessi enti canonici che lo chiedono e se ricorrono le specifiche condizioni previste in sede concordataria:

«2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi» (art. 7, L. n. 121/1985).

Sul tema non vi sono più incertezze, dopo che la Commissione Paritetica Italia – Santa Sede convocata nel 1997 ha precisato che l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto non è un nuovo soggetto ma l'unico soggetto canonico cui viene riconosciuta dall'Ordinamento italiano la piena soggettività giuridica:

DOCUMENTO CONCLUSIVO ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 nella parte relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti recano una disciplina che presenta carattere di specialità rispetto a quella del codice civile in materia di persone giuridiche.

In particolare ai sensi dell'articolo 1 delle norme predette e in conformità a quanto già disposto dall'articolo 7 comma 2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tali enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico.

Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi ad esempio la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private.

L'Amministrazione che esamina le domande di riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme per le diverse categorie di enti. In particolare l'Amministrazione accerta salvo che per gli enti di cui all'articolo 2 primo comma delle norme citate che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale: a tal fine gli enti debbono produrre gli elementi occorrenti quali risultano dalla documentazione di regola rilasciata dall'autorità ecclesiastica, comprese le norme statutarie, ove ne siano dotati ai sensi del diritto canonico.

Resta quindi esclusa la richiesta di requisiti ulteriori rispetto a quelli che, secondo le norme citate, costituiscono oggetto di accertamento o valutazione ai fini del riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili, nonché di documenti non attinenti ai requisiti medesimi.

Gli altri elementi previsti dall'articolo 5 delle norme predette – ad esempio il patrimonio – sono necessari soltanto al fine dell'iscrizione dell'ente civilmente riconosciuto nel registro delle persone giuridiche».

3. I DATI STATUTARI

Come anticipato, già con lo statuto del 1988, l'Istituto non presenta alcun elemento tipico delle persone giuridiche di natura associativa (*in primis* la presenza di associati o sodali o soci e l'organo denominato assemblea dei soci); al contrario:

- a) la nomina dei consiglieri, come quella degli altri organi statutari, è affidata al solo Ordinario della Diocesi di Assisi (art. 7, c. 2),

- b) non vi è alcuna traccia degli elementi propri⁵ di un'associazione di fedeli di cui al canone 298:

«Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano»,

e al canone 115, § 2:

«L'insieme di persone, che non può essere composto se non almeno di tre persone, è collegiale, se i membri determinano al sua azione, concorrendo nel prendere le decisioni, con uguale diritto o meno a norma del diritto e degli statuti; altrimenti è non collegiale»,

- c) la natura e la finalità espresse all'articolo 2 sono quelle tipiche delle Opere Pie, ovvero delle persone giuridiche "insiemi di cose" di cui al canone 115, § 3:

«L'insieme di cose, ossia la fondazione autonoma⁶, consta di beni o di cose, sia spirituali sia materiali, e lo dirigono, a norma del diritto e degli statuti, sia una o più persone fisiche sia un collegio».

4. CONCLUSIONE SULLA NATURA GIURIDICA DELL'ISTITUTO SERAFICO

Alla luce dei dati testuali sopra richiamati,

- tenuto conto delle considerazioni sopra evidenziate,
- benché i documenti ufficiali nulla dicano in merito,
- escludendo in modo pacifico che l'Opera sia un ente canonico riconducibile a quelli di cui alle lettere a-d, dell'Allegato A "Classificazione degli enti ecclesiastici ai fini del riconoscimento civile"⁷ dell'Istruzione in materia amministrativa della CEI del 2005,

⁵ Oltre all'assenza degli elementi specifici di una persona giuridica associativa, si segnala che tra le risorse economiche e finanziarie a disposizione dell'Opera per il raggiungimento del proprio scopo non vi sono le quote o altri contributi obbligatori richiesti di norma agli associati.

⁶ Can. 1303, § 1, 1° «Le pie fondazioni autonome, cioè la massa di beni destinati ai fini di cui al can. 114, § 2, ed eretti in persona giuridica dall'autorità ecclesiastica competente».

⁷ CEI, Istruzione in Materia Amministrativa 2005, Allegato A, "Classificazione degli enti ecclesiastici ai fini del riconoscimento civile".

- a) Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa:

si deve concludere che l'Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi di Assisi è una persona giuridica canonica pubblica – ente ecclesiastico civilmente riconosciuto – di natura fondazionale.

5. POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE AL 5 PER MILLE 2014

Ai sensi dell'articolo 1, comma 205 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013⁸ anche per l'anno 2014 la quota del 5 per mille dell'IRPEF può essere destinata a

«sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»⁹.

-
1. Conferenza Episcopale Italiana (can. 449 § 2)
 2. Regioni ecclesiastiche (can. 433 § 2)
 3. Province ecclesiastiche (can. 432 § 2)
 4. Diocesi, abbazie e prelature territoriali (can. 368)
 5. Vicariati foranei e altri raggruppamenti di parrocchie (can. 374 § 2)
 6. Capitoli (can. 504)
 7. Parrocchie (can. 515 § 3)
 8. Chiese (can. 556)
 9. Cappellanie (can. 564)
- b) Seminari:
10. Seminari, accademie, collegi, facoltà e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche (can. 238 § 1)
- c) Istituti religiosi e secolari:
11. Istituti religiosi, province e case (can. 634 § 1)
 12. Istituti secolari (can. 710)
- d) Società di vita apostolica:
13. Società di vita apostolica, province e case (can. 741 § 1)
- e) Associazioni pubbliche di fedeli:
14. Associazioni pubbliche di fedeli, confederazioni (can. 313)
- f) Fondazioni:
15. Istituti per il sostentamento del clero (can. 1274 § 1)
 16. Fondazioni autonome (can. 1303 § 1)
- g) Altre persone giuridiche canoniche:
17. Persone giuridiche non classificate sopra (can. 113 § 2).

⁸ A partire dal 2015 la citata norma si intende sostituita, come già anticipato in premessa, dall'art. 1, c. 154 della L. n. 190 del 23.12.2014.

⁹ Decreto del Presidente del Consiglio del 23.4.2010, pubblicato in G.U. n. 131 del 8.6.2010.

Poiché:

- a) l'Istituto Serafico svolge un'attività del tutto riconducibile a quella di assistenza richiesta dal D.P.C.M. del 23 aprile 2010, pur non essendo Onlus e non avendo attivato il ramo Onlus dell'ente ecclesiastico¹⁰,
- b) è esplicitamente previsto dal D.P.C.M. citato che possa avere sia natura associativa che fondazionale,
- c) il legislatore non richiede che l'ente sia costituito a norma del codice civile (se così fosse avrebbe implicitamente escluso gli enti ecclesiastici da questa forma di finanziamento rimessa alla decisione dei contribuenti), si deve riconoscere la legittimità della richiesta presentata dall'Istituto per poter partecipare alla destinazione del 5 per mille relativo all'anno 2014.

¹⁰ Il D.P.C.M. del 2010 non richiede che l'attività svolta (e prevista nell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997) sia l'unica, né la principale, né la prevalente, ma solo che l'ente "operi" in uno dei predetti settori.

LA STORIA DELL'ISTITUTO SERAFICO

1871: LA NASCITA

Il primo nucleo dell'Istituto Serafico ha inizio il 17 settembre 1871 ad Assisi, in un palazzo prospiciente la Basilica di S. Francesco.

Il suo fondatore, il frate francescano Beato Padre Lodovico da Casoria, si fece carico di accogliere ragazzi sordi e ciechi, da lui definiti "creature infelici e abbandonate", nella convinzione che anche essi potessero avere un futuro.

Nella sua azione fu affiancato dai Frati Bigi della Carità, Istituto religioso da lui stesso fondato. Nonostante le grandi difficoltà degli inizi, l'opera di Padre Lodovico è stata in grado di coniugare l'assistenza dei ragazzi ospiti con la loro educazione ed istruzione, mantenendo sempre viva la preoccupazione per la loro integrazione sociale.

Ai sordomuti quindi fu data la possibilità di apprendere un mestiere produttivo; così, dal Serafico uscirono sarti, calzolai, fotografi, falegnami, intagliatori, ceramisti, operai.

I non vedenti, invece, impararono la lettura mediante il sistema Braille e la musica conseguendo diploma di insegnanti, organisti e maestri di musica.

1912: PADRE GIOVANNI PRINCIPE

Nel 1912 assunse la direzione dell'ente Padre Giovanni Principe, un frate Bigio di grandi qualità spirituali e intellettuali che, in pochi mesi, grazie alla sua operosità ristrutturò l'interno dell'Istituto rendendo gli ambienti, oltre che adeguati alle esigenze dei ragazzi ospiti, anche il più confortevole possibile perché risultasse un ambiente piacevole e familiare.

Nel 1923 fu approvata la legge sull'istruzione obbligatoria dei ciechi e dei sordomuti e due grandi associazioni, l'Unione Italiana Ciechi e la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, acquisirono potere contrattuale ed efficacia operativa: padre Principe iniziò una stretta collaborazione che tuttora si mantiene.

La popolazione del Serafico cominciò ad arricchirsi di ragazzi che, oltre alla cecità ed alla sordità, presentavano ritardo mentale e altre patologie il cui trattamento non rientrava, inizialmente, nelle finalità dell'Opera.

Nel 1926 i ciechi, riuniti in Umbria ad Assisi, in congresso internazionale, approvarono l'adeguamento dell'Istituto ad accogliere anche ragazzi con handicap plurimi.

1935: LA NUOVA SEDE

Per rispondere alle nuove esigenze, fu necessaria la costruzione di una nuova sede il cui progetto fu affidato a Ugo Tarchi, lo stesso architetto che aveva curato il restauro della Cripta della Basilica di S. Francesco. La realizzazione della sede fu possibile grazie alla generosità di donatori privati e all'intervento delle autorità locali e nazionali. I lavori iniziarono nel 1935 e si conclusero nel 1940. Padre Giovanni Principe non riuscì ad avere la gioia di vederla abitata dai suoi ragazzi: morì all'improvviso il 19 novembre dello stesso anno, nel giorno del collaudo.

Il 13 giugno 1947 i Frati Bigi lasciarono la direzione dell'Istituto. La Santa Sede la affidò allora ai Padri Rogazionisti, per la loro esperienza nel campo dell'educazione morale, professionale e spirituale dei giovani; in quel periodo, l'Istituto ospitava oltre 200 ragazzi disabili. I nuovi gestori aggiornarono l'impegno nella didattica e nelle attività occupazionali e curarono l'assistenza sanitaria. Ad affiancarli, nel 1949, furono chiamate le Suore Francescane Elisabettine di Padova, tuttora presenti nell'Istituto.

Nel 1972 i Padri Rogazionisti, per mancanza di personale nella loro Congregazione, rinunciarono alla gestione dell'Istituto. La Santa Sede affidò, allora, la direzione dell'Istituto al Vescovo di Assisi.

1975: IL SERAFICO DIVENTA CENTRO PILOTA PER LA SPERIMENTAZIONE METODOLOGICA

Negli anni '70 in Italia si operarono importanti scelte legislative per facilitare l'inserimento dei disabili all'interno delle scuole normali (L. 118/1971 e L. 517/1977).

Nel 1975, l'Istituto decise, quindi, di dedicare la propria attività di riabilitazione ai non vedenti con pluriminorazione, ponendosi così, primo in Italia, come centro pilota per la sperimentazione metodologica, scientifica e organizzativa nel campo dell'handicap grave.

Dopo alterne vicende, nel 1988 la Santa Sede decretava di porre l'Istituto «*sotto la diretta giurisdizione del Vescovo diocesano di Assisi*» e approvava il nuovo statuto dell'ente, riconosciuto civilmente nel 1989.

1997/OGGI: DAL TERREMOTO ALLA RICOSTRUZIONE

A seguito del devastante terremoto che colpì l'Umbria, nel settembre 1997, l'Istituto subì danni gravissimi, sia strutturali che materiali, che lo resero inagibile per mesi.

I ragazzi furono immediatamente spostati in strutture provvisorie e l'o-

pera di ricostruzione iniziò in tempi brevissimi, anche grazie alle tante donazioni che lo hanno sostenuto. Durante la ricostruzione il Serafico è stato ulteriormente rinnovato, in modo da poter erogare agli utenti, servizi sempre migliori ed un più elevato livello di intervento.

Oggi vanta di essere un Centro d'eccellenza del nostro Paese per l'altissima qualità dei servizi e a competenza del personale.

STATUTO

Dell'Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi – Assisi

Art. 1

Denominazione e sede

L'“Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi” (di seguito: Istituto) è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con R.D. 31 dicembre 1931.

Con decreto del 26 aprile 1988 la Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari ha posto l'Istituto sotto la diretta giurisdizione canonica del Vescovo della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino (di seguito: Ordinario).

L'Istituto ha sede in Assisi (PG), Viale Guglielmo Marconi 6. Sedi distaccate potranno essere istituite in altre località.

Art. 2

Natura e finalità

L'Istituto è un organismo ecclesiale per la pratica della carità evangelica a favore di persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, di adulti inabili, di anziani autosufficienti e non auto-sufficienti.

L'Istituto promuove attività di accoglienza, riabilitazione, assistenza socio-sanitaria, recupero, reinserimento sociale, educazione morale e formazione cristiana delle predette persone, come pure di sostegno morale e culturale alle loro famiglie.

L'Istituto persegue queste finalità in vari modi, quali:

- a) lo svolgimento di attività clinica, ricerca, sperimentazione e documentazione nei settori di competenza;
- b) la formazione qualificata dei propri operatori;
- c) l'istituzione di organismi di autocontrollo, specificati nel Regolamento;
- d) l'adesione a sistemi pubblici di certificazione della qualità dei servizi.

L'Istituto potrà svolgere ulteriori iniziative accessorie o integrative di quelle istituzionali.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali l'Istituto si avvale di:

- a) un servizio di assistenza spirituale di cui all'art. 13;
- b) una Comunità religiosa femminile con compiti di assistenza morale, infermieristica e di altri eventuali servizi in conformità al carisma dell'Istituto di appartenenza;
- c) apposite strutture e iniziative;
- d) rapporti con enti pubblici e privati, istituti di ricerca, scuole e università nazionali e internazionali, statali e non statali;
- e) personale dipendente o in rapporto di collaborazione professionale;
- f) consulenti esterni e collaboratori a progetto;
- g) altre forme di lavoro previste dalla normativa vigente;
- h) volontari laici e religiosi che agiscono a titolo gratuito per finalità di solidarietà o *affectionis vel benevolentiae causa*.

Art. 3

Durata

L'Istituto è per sua natura perpetuo.

La sua estinzione, per soppressione deliberata dalla competente autorità ecclesiastica con provvedimento motivato o per altre cause previste dal Codice di Diritto Canonico, ha efficacia civile mediante la iscrizione del provvedimento nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Perugia.

Nei predetti casi la devoluzione del patrimonio residuo si effettuerà secondo quanto stabilito all'articolo 20 della Legge 20 maggio 1985 n. 222.

Tale devoluzione avviene secondo quanto previsto dal provvedimento ecclesiastico, fatti salvi i diritti dei terzi e osservate le modalità di cui all'articolo 20 della predetta Legge 222.

Art. 4

Patrimonio e proventi

L'Istituto persegue le finalità istituzionali, nel rispetto della legislazione civile, senza fini di lucro diretti o indiretti, utilizzando risorse finanziarie che gli pervengono:

- a) dallo svolgimento delle proprie attività;
- b) da redditi provenienti dal proprio patrimonio;
- c) da offerte e contributi di solidarietà di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;
- d) da lasciti, eredità, legati e donazioni anche modali nel rispetto dei fini istituzionali;
- e) dalle somme del "fondo patrimoniale" eventualmente costituito e integrato anche con avanzi di bilancio.

L'Istituto si obbliga:

- a) a non impegnare le predette risorse finanziarie, comunque acquisite, per attività estranee alle proprie finalità istituzionali;
- b) a destinare gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente a favore dello svolgimento delle medesime finalità, sia principali sia accessorie o integrative.

Art. 5

Bilancio e contabilità

La contabilità riguardante le attività dell'Istituto è tenuta nel rispetto delle leggi vigenti e attraverso i registri e le scritture da esse stabiliti.

L'Istituto redige scritture contabili, cronologiche e sistematiche, atte a:

- a) esprimere in modo compiuto e analitico le operazioni attuate in ogni periodo di gestione;
- b) rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione. Ciò vale anche per le attività di cui al n. 4 dell'articolo 2.

La durata dell'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è formato dai seguenti elementi: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione.

Il bilancio preventivo è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il consuntivo è ordinariamente approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro 180 giorni, quando lo richiedano particolari esigenze.

Art. 6

Atti di straordinaria amministrazione

Gli atti di straordinaria amministrazione sono quelli previsti dal Codice di Diritto Canonico integrati dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dell'Ordinario.

Tali atti necessitano, prima di acquisire efficacia, del consenso dell'Ordinario e, nei casi prescritti, anche della licenza della Santa Sede.

Art. 7

Organi di governo

Sono organi di governo dell'Istituto:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri di questi organi sono nominati dall'Ordinario e restano in carica per tre anni, al termine dei quali possono essere riconfermati.

L'Ordinario può nominare, sentito il Presidente, un Vicepresidente scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (di seguito: Consiglio) è l'organo di governo dell'Istituto che opera con tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria sia, con i limiti di cui all'art. 6, straordinaria.

Il Consiglio è composto di sette membri, compreso il Presidente.

Al Consiglio in particolare spetta:

- a) tradurre in un atto di programma e indirizzo istituzionale le finalità istituzionali e le indicazioni pastorali dell'Ordinario, anche avvalendosi del documento di programmazione economico-finanziaria annuale di cui al successivo articolo 11 n. 2 lettera g);
- b) approvare i bilanci consuntivo e preventivo. In quest'ultimo sono delineati gli impegni economici e finanziari dell'Istituto;
- c) definire l'organigramma;
- d) ratificare gli atti del Presidente di cui all'articolo 10 n. 3 lettera b);
- e) deliberare l'assunzione del personale e qualsiasi altra forma di collaborazione tecnicoprofessionale ritenuta opportuna;

- f) deliberare la stipula di convenzioni concernenti l'accoglienza degli ospiti dell'Istituto e ogni altro atto di convenzione o accordo con enti pubblici o privati;
- g) deliberare provvedimenti di azioni giudiziarie;
- h) delegare, con delibere generali o particolari, i propri poteri a singoli membri del Consiglio o a gruppi di essi per lo studio e/o l'espletamento di specifici compiti;
- i) controllare lo svolgimento della vita dell'Istituto ivi compreso l'operato istituzionale degli altri organi di governo;
- j) deliberare, d'intesa con l'Ordinario, l'ammontare della diaria per il servizio svolto dai membri degli organi di governo;
- k) deliberare, a norma del successivo articolo 9 n. 3 lettera a) proposte di modifica dello Statuto e del regolamento dell'Istituto, da sottoporre all'approvazione dell'Ordinario ai sensi dell'articolo 17;
- l) monitorare il gradimento degli utenti e delle loro famiglie circa la qualità dei servizi tecnico-sanitari svolti dall'Istituto.

Art. 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, fatta pervenire ai membri per iscritto almeno dieci giorni prima della data fissata, con indicazione contestuale dell'ordine del giorno:

- a) almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci di cui all'art. 5;
- b) quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, dall'Ordinario o da due consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Presidente o del Vicepresidente e della maggioranza dei consiglieri.

Le delibere sono validamente adottate a maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle:

- a) concernenti modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- b) relative ad atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 6.

In questi due casi è richiesta la maggioranza di almeno cinque membri del Consiglio.

Il Direttore Generale redige, in qualità di Segretario del Consiglio, il verbale di ciascuna riunione.

Art. 10

Presidente

Il Presidente è il primo responsabile dell'Istituto e della sua attività istituzionale.

Al Presidente in particolare spetta:

- a) la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e in giudizio, istituzionale nei confronti delle istituzioni e nelle pubbliche manifestazioni, ed eccle-

siale, nei confronti dell'Ordinario, riguardante la regolarità della gestione, la moralità degli operatori e la conformità delle attività alla dottrina sociale della Chiesa;

b) la vigilanza sul corretto operato degli organismi e degli operatori dell'Istituto.

Egli inoltre:

a) convoca e presiede il Consiglio;

b) adotta, in caso di urgenza, ogni determinazione propria del Consiglio, salvo ratifica da parte del medesimo nella prima riunione successiva.

Il Presidente risponde del proprio operato al Consiglio e all'Ordinario.

Egli è membro di diritto del Comitato etico-scientifico.

In caso di assenza, vacanza o impedimento il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente.

Art. 11

Direttore Generale

Il Direttore Generale (di seguito: Direttore), è nominato dall'Ordinario sentito il Consiglio, sovrintende all'organizzazione della gestione dell'Istituto ed è il capo del personale.

Al Direttore in particolare spetta:

a) garantire l'attuazione delle delibere del Consiglio;

b) presiedere il Comitato di Direzione e coordinare l'operato delle varie Direzioni;

c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e delle strutture operative;

d) istruire le pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio;

e) garantire la regolare predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo;

f) informare con regolarità, anche in forma scritta, il Consiglio, il Presidente e l'Ordinario circa gli eventi e i problemi più rilevanti dell'Istituto;

g) predisporre, in collaborazione con i responsabili di settore, un documento di programmazione economico-finanziaria da sottoporre al Consiglio per l'approvazione;

h) partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, con funzioni di Segretario.

Il Direttore risponde del proprio operato al Presidente, al Consiglio e all'Ordinario.

Ulteriori determinazioni riguardanti il suo ruolo sono definite nel Regolamento dell'Istituto.

Art. 12

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito: Collegio) è l'organo dotato del più ampio potere di controllo:

a) sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Istituto;

b) sulla istituzione e tenuta delle scritture contabili previste dalla legge in relazione alla natura dell'Istituto e alle attività svolte;

c) sulla osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento nell'ambito di propria competenza.

Il Collegio è composto di tre membri nominati dall'Ordinario, tra i quali il Presidente del medesimo, scelti tra gli iscritti nell'apposito registro nazionale.

I Revisori non possono essere consanguinei o affini, fino al quarto grado incluso, dei membri del Consiglio, né possono essere membri di quest'ultimo. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due membri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Collegio, ne svolge le funzioni il revisore più anziano per età.

Per il corretto espletamento dei propri compiti il Collegio provvede:

- a) ogni novanta giorni alla revisione contabile dell'esercizio finanziario;
- b) ogni anno all'esame del conto consuntivo con relativa relazione di controllo sottoscritta dal Presidente del Collegio, da allegare al bilancio.

I Revisori, su invito, possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di parola.

Art. 13

Assistente spirituale

L'Assistente spirituale dell'Istituto ha il compito di curare la vita cristiana degli ospiti e del personale dell'Istituto, specialmente attraverso la celebrazione dell'Eucaristia e di altri riti religiosi, nei tempi e nei modi concordati con il Direttore.

L'Assistente è nominato dall'Ordinario.

Art. 14

Comitato etico-scientifico

L'Istituto può avvalersi di un Comitato etico-scientifico (di seguito: Comitato) che ha lo scopo di:

- a) verificare la piena coerenza delle molteplici attività dell'Istituto con i valori della dottrina sociale della Chiesa;
- b) promuovere adeguati modelli operativi e di ricerca tesi a migliorare la qualità degli interventi e dei protocolli di valutazione nell'ambito della disabilità plurima grave.

Il Comitato in particolare:

- a) circa il primo aspetto, valuta l'operato dell'Istituto in relazione alle esigenze dell'antropologia cristiana quali, ad esempio, la inviolabilità della persona, la difesa della vita dal suo concepimento alla morte naturale, la tutela dei diritti umani, il rigetto di pratiche eutanasiche, di accanimento terapeutico o di cure sperimentali come pure i valori della giustizia e la trasparenza nelle operazioni finanziarie, nella raccolta dei fondi e nel loro corretto impiego;
- b) circa l'aspetto scientifico, valuta la correttezza dei progetti di intervento riabilitativo, l'adeguatezza dei protocolli con riferimento alle risorse umane ed economiche, l'idoneità delle condizioni logistiche come pure la promozione di convegni o di ricerche scientifiche.

Il Comitato:

- a) è composto di membri in numero non inferiore a sette e non superiore a nove nominati per un triennio dall'Ordinario, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- b) nella sua prima riunione, il Comitato elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- c) è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno;
- d) comunica per iscritto le proprie conclusioni all'Ordinario e al Presidente.

Art. 15

Revoca delle nomine

Ove sussistano gravi e comprovati motivi, l'Ordinario può disporre la revoca delle nomine di sua competenza.

Nei casi di morte, rinuncia accettata o permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di un membro del Consiglio o del Collegio, l'Ordinario provvede a nominare il sostituto.

Questi resta in carica per il residuo periodo del mandato.

Art. 16

Pubblicazioni

Al fine di favorire la conoscenza delle attività istituzionali, l'Istituto si avvale, oltre che dei comuni organi della comunicazione sociale, di relazioni e comunicazioni presentate in occasione di convegni e congressi scientifici, di articoli pubblicati su riviste specializzate, come pure di proprie pubblicazioni che saranno periodicamente inviate soprattutto ai sostenitori.

Spetta al Consiglio definire, sentiti gli organismi per lo specifico settore di competenza e, all'occorrenza il Comitato etico-scientifico, definire la natura di questi strumenti, stabilendo le modalità di realizzazione e diffusione.

Art. 17

Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono di competenza dell'Ordinario.

Le modifiche deliberate dal Consiglio ai sensi dell'art. 9 n. 3, lettera a) necessitano dell'approvazione dell'Ordinario.

Art. 18

Norma di rinvio

Per le materie non espressamente disciplinate dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme canoniche, e all'occorrenza civili, compatibili con la natura e le finalità dell'Istituto.

LA POLIZZA "TUTELA LEGALE"

L'assicurazione di Tutela Legale è una copertura assicurativa che permette all'assicurato (nel caso, parrocchia, fondazione di culto, istituto religioso, fondazione civile, associazione) di affrontare una controversia legale o un processo con la tranquillità e la serenità di sentirsi sempre e comunque difesi. Può accadere infatti che le persone rinuncino a difendere i propri diritti e interessi per timore della complessità della questione e per i costi che dovrà sostenere.

Questa garanzia assicurativa, come definita dal Codice delle Assicurazioni Private all'articolo 173, prevede il pagamento delle spese stragiudiziali e giudiziali per chi deve affrontare una vertenza in sede civile o penale. Manlevandoli dei costi della giustizia, la Tutela Legale rende gli assicurati liberi di valutare con maggiore serenità se e fino a che punto tutelare i propri diritti.

1. L'UTILITÀ DELLA POLIZZA TUTELA LEGALE

Tante possono essere le occasioni in cui si può aver bisogno della copertura della polizza per difendere i propri diritti: sia per ottenere il risarcimento di un danno subito sia per opporsi a richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

Pensiamo per esempio all'eventualità di essere coinvolti, come pedoni, in un incidente stradale oppure di dover affrontare in tribunale una causa con controparte un confinante di un nostro immobile dal quale patiamo infiltrazioni d'acqua o, ancora, di dover agire per difenderci, anche in sede penale, per un infortunio accaduto ad un operaio che sta facendo una manutenzione in un immobile di nostra proprietà.

In tutti questi (e tanti altri) casi, chi è assicurato con una polizza di Tutela Legale si garantisce una consulenza legale qualificata, l'assistenza di un avvocato e la copertura delle spese legali necessarie al suo patrocinio.

2. LE SPESE GARANTITE

Approfondiamo ora quali sono le spese garantite.

La principale, con l'avvertenza che la garanzia non si limita solo a questo, è rappresentata dalle spese per gli avvocati. Avvocati che, in linea con quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni Private, devono essere liberamente scelti dagli assicurati sia in sede penale sia in sede civile per la fase giudiziale mentre per la fase stragiudiziale la Compagnia ha la facoltà di assistere l'Assicurato con proprio personale.

Tale facoltà della Compagnia, in fase di negoziazione della copertura, può essere ridefinita prevedendo che la fase stragiudiziale debba essere trattata da avvocati rientranti in un gruppo predefinito di legali fiduciari della Contraente (per es. i legali fiduciari della Diocesi).

Le spese degli avvocati vengono comunque anticipate dalla Compagnia, nel senso che vengono riconosciute direttamente agli avvocati man mano che le stesse emergono; non vengono cioè pagate a rimborso alla fine della controversia (salvo per quelle prestazioni che subordinano la copertura all'assoluzione dell'assicurato – in particolare il penale doloso, prestazione approfondita nel proseguito).

Oltre alle spese degli avvocati sono in copertura tutte le spese che gli assicurati devono affrontare nel corso del procedimento, quali le spese per i periti di parte le spese per il perito nominato dal giudice (Consulente Tecnico d'Ufficio cosiddetto o CTU), il Contributo unificato (cosiddetta "Tassa sulla Giustizia") le spese di giustizia e processuali in genere.

Non da ultimo sono in copertura le spese di soccombenza. Il giudice civile nella sua decisione può stabilire che la parte soccombente sia tenuta a rifondere all'altra parte una somma di denaro a titolo di ristoro delle spese che quest'ultima ha sostenuto per vedersi riconosciute le sue ragioni. qualora l'assicurato risultasse soccombente ed il giudice ponesse a suo carico le spese di soccombenza, le stesse saranno coperte dalla polizza di Tutela Legale. Di contro, se il giudice riconoscesse le ragioni dell'assicurato e ponesse a carico della controparte le spese di soccombenza, le stesse andranno a ristorare le spese della Compagnia.

Questo istituto garantisce che gli interessi dell'assicurato coincidano con gli interessi della Compagnia; se l'assicurato vince, la Compagnia ha la probabilità di vedere ridotti i costi che deve sopportare.

La gestione dei sinistri è fortemente permeata da questa coincidenza di interessi: le attività dei liquidatori della Compagnia, oltre al mero anticipo e pagamento delle parcelle, si sostanzia anche nel suggerire – ferma la libertà di scelta del legale dell'assicurato – avvocati competenti nella materia oggetto del sinistro e dalle testate capacità professionali. Il sinistro viene inoltre presidiato dai liquidatori della Compagnia con costanti richieste di aggiornamento agli avvocati circa il prosieguo del procedimento. Il cliente è libero di decidere d'intesa con l'Avvocato la sua migliore linea di difesa, ma le conseguenti attività vengono monitorate dal personale della Compagnia,

ciò a maggior garanzia anche dell'assicurato.

Al fine di consentire una corretta ed efficace difesa dell'assicurato, è essenziale che questi denunci tempestivamente alla Compagnia il verificarsi del sinistro o di fatti che possono far presumere il prossimo verificarsi di un sinistro. Infatti la normativa processuale civile e penale prevede spesso termini di decadenza brevi per l'esercizio delle azioni, con la conseguenza che un ritardo nella denuncia del sinistro può limitare le possibilità di difesa dell'assicurato.

3. L'ALEA NELLE POLIZZA TUTELA LEGALE

Dalle spese coperte ci spostiamo al merito dei presupposti per l'attivazione della copertura. In tutti i contratti assicurativi un elemento essenziale è il rischio. Per la Tutela Legale l'alea, in relazione alle prestazioni difesa penale e vertenze contrattuali, è rappresentata da una violazione di leggi o contratti, mentre per la prestazione "recupero danni" è costituita dal primo evento che ha originato un danno. Tali eventi per essere in copertura devono avvenire in costanza di polizza; questo regime è chiamato tecnicamente di "*loss occurrence*" traducibile come "verificarsi del danno". Non rileva quindi il momento della conoscenza del sinistro, che ad esempio nel procedimento penale può essere quello in cui sono iniziate le indagini o l'assicurato ha ricevuto l'avviso di garanzia, bensì quello in cui si è verificato l'evento dannoso, quindi nell'esempio del procedimento penale quello in cui l'assicurato avrebbe commesso la violazione di norma di legge che gli viene contestata.

4. GLI EVENTI ASSICURATI

Così tratteggiate le principali regole che disciplinano la Tutela Legale, dobbiamo interrogarci su quali eventi sono coperti.

Prima di riportare alcuni esempi segnaliamo che generalmente le polizze di Tutela Legale sono a rischi nominati, vale a dire che assicurano esclusivamente i casi indicati in polizza e chiamati "Prestazioni Garantite", espressamente riportati; devono inoltre essere sempre lette le "Esclusioni" di polizza le quali delimitano la portata delle prestazioni garantite.

Una tra le più importanti coperture è rappresentata dalla difesa in sede penale che può operare sia per le contravvenzioni sia per i delitti, siano essi dolosi o colposi.

In merito alle contravvenzioni e ai delitti colposi la copertura opera indipendentemente dall'esito del processo, mentre per i delitti dolosi è condizionata all'accertamento dell'assenza di fatto doloso dell'assicurato; tale limitazione discende da precisi obblighi di legge (art. 1900 cod. civ.). Dal momento che affermiamo che la difesa penale per delitti dolosi è oggetto di ga-

ranza a condizione che sia intervenuta o assoluzione dell'assicurato o de-rubricazione del reato da doloso a colposo, conseguentemente in caso di imputazione per fatto doloso per godere della copertura sarà necessaria una pronuncia definitiva del giudice che escluda nel merito il dolo dell'assicurato. Ne deriva che non possono essere coperte situazioni diverse dall'assoluzione quali ad esempio il cosiddetto "patteggiamento" cioè "applicazione della pena su richiesta delle parti" che invece è finalizzata ad evitare il dibattimento e che non comporta certo una pronuncia del giudice sull'inesistenza in capo all'assicurato del reato doloso.

A titolo di esempio si può configurare una fattispecie dolosa in caso di acquisto di opere di valore artistico che si scopra poi essere frutto di un furto. L'assicurato in tale ipotesi potrebbe trovarsi imputato del reato di ricettazione e poi venire scagionato emergendo che l'incauto acquisto è stato compiuto in buona fede; a questo punto la Compagnia legittimamente può coprire il sinistro.

Una imputazione per colpa potrebbe essere legata ad un incidente stradale nel quale la controparte ha riportato lesioni fisiche molto gravi o a lesioni che siano conseguenza di un avvelenamento per cibi che sono stati somministrati nel refettorio a dei discenti.

In ambito civile la copertura può essere attivata per far fronte ad una controversia di lavoro con un proprio dipendente che ritiene di non essere inquadrato contrattualmente in linea con le alte mansioni effettivamente svolte e che quindi richiede il corretto inquadramento e gli arretrati. La copertura può operare nei confronti di proprietari di immobili confinanti con il nostro laddove vi fosse una controversia circa il corretto posizionamento dei confini. Altre controversie civili possono insistere sul rispetto del contratto di locazione di un immobile che viene affittato a terzi o su una richiesta danni che l'assicurato rivolge al terzo che l'ha tamponato con l'auto.

5. LA GARANZIA PER "SPESE LEGALI" PRESENTE NELLA POLIZZA R.C.

Tutti questi esempi non avrebbero trovato compiuta copertura in altri prodotti assicurativi afferenti rami diversi. L'assicurazione di Responsabilità Civile infatti opera per i danni che causiamo a terzi e, oltre a coprire l'importo del danno, si fa carico delle spese legali per resistere alle pretese di terzi danneggiati nel limite di un quarto del massimale. In questi casi la polizza di Tutela Legale può eventualmente intervenire in secondo rischio, quindi una volta esaurito il massimale a disposizione dell'assicuratore RC.

In ogni caso la polizza di RC non copre i danni che noi stessi subiamo; per avere soddisfazione in tali situazioni pertanto ci dobbiamo attivare nei confronti dei terzi con avvocati e periti. Allo stesso modo, anche la difesa penale è un onere personale: anche laddove il reato abbia rilevanza civilistica (non è sempre così) e i danneggiati si costituiscano nel procedimento penale, la Compagnia che assicura la Responsabilità civile rimane obbliga-

ta solo per i danni civili e rimane nel giudizio penale fino a che non vengono tacitate le parti civili.

Il massimale di Tutela Legale è determinato nelle condizioni di polizza; in genere si riferisce al sinistro nella sua globalità e, nel caso siano coinvolti più assicurati, viene ripartito tra tutti gli interessati. Non sono generalmente previste franchigie.

Concludendo con la Tutela Legale gli assicurati si garantiscono coperture non previste da altri rami, riferite a casi assicurativi che possono accadere a chiunque, anche a fronte di una gestione assolutamente prudente del proprio ambito operativo, e che solo con una specifica copertura possono trovare più forza alle proprie ragioni.

LA POLIZZA "D&O"

1. TUTELARE I PROPRI AMMINISTRATORI ... PER TUTELARE L'ENTE

Gli amministratori di enti ecclesiastici, fondazioni e associazioni civili, sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni causati a terzi o all'ente stesso per errori, omissioni o negligenze commessi nell'esercizio delle loro funzioni o competenze.

La polizza *D&O* – "*Directors & Officers Liability*" cioè Responsabilità Civile degli Amministratori – è, dunque, un buon strumento per tutelare la delicata funzione svolta dagli amministratori, dai dirigenti e dai componenti del consiglio di amministrazione, in quanto in caso di loro condanna per danni causati nell'esercizio delle loro funzioni la Compagnia è tenuta ad intervenire in sede di risarcimento.

Questa polizza protegge, dunque, sia il patrimonio dell'amministratore, sia quello dell'ente amministrato:

- il primo in quanto si sostituisce all'amministratore nel risarcire il danno,
- il secondo in quanto garantisce all'ente che i danni subiti a causa dell'azione del suo amministratore saranno risarciti anche qualora il suo patrimonio fosse incapiente.

La garanzia assicurativa è prevista anche nell'eventualità che il danno sia causato da errori od omissioni commessi con colpa grave (resta invece esclusa in caso di azione dolosa dell'amministratore) e copre non solo i danni che l'amministratore può causare all'ente amministrato, ma anche a quelli provocati alle controllate e alle partecipate.

La polizza copre anche le spese legali e peritali connesse alle richieste di risarcimento.

Il contraente è l'ente mentre gli eventi oggetto dell'assicurazione sono le azioni "amministrative" degli amministratori, dei dirigenti e dei membri dei consigli di amministrazione.

2. FAQ

1. Quali differenze rispetto alla normale Polizza di Responsabilità Civile?

La Responsabilità Civile Terzi copre i danni materiali a cose e persone causati dall'attività svolta dall'ente e non copre i danni derivanti da responsabilità personale degli amministratori, dei dirigenti e dei consiglieri nei confronti di terzi o dell'ente stesso.

2. Chi sono i soggetti assicurati nella Polizza D&O?

Sono amministratori, dirigenti, sindaci ed altre figure apicali dell'ente. L'ente per cui lavora l'amministratore e/o il dirigente assicurato è considerato terzo solo se esercita l'azione di responsabilità verso i propri amministratori/dirigenti che ritiene responsabili del danno che ha subito.

3. Chi sottoscrive la polizza?

L'ente giuridico (parrocchia, fondazione di culto, associazione, fondazione civile, società) che assume la veste di contraente.

4. Quali danni sono risarciti e quali non sono risarciti?

Tutti i danni di natura patrimoniale subiti dall'ente come conseguenza di azione od omissione dei propri amministratori, dirigenti e consiglieri. È però necessario verificare le inclusioni e le esclusioni previste dalla polizza.

5. Quali spese legali copre la D&O?

Questa polizza copre le spese legali che deve sostenere l'amministratore, il dirigente o il consigliere per la difesa in giudizio conseguente all'azione di responsabilità promossa dall'ente.

Le spese legali che, invece, deve sostenere l'ente che esercita l'azione di responsabilità contro il proprio amministratore possono essere coperte attivando la polizza di Tutela Legale.

6. Come si attiva la Polizza D&O?

Con una richiesta giudiziale di risarcimento contro l'amministratore, il dirigente o il consigliere.

PB ITL